

485^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 1998

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del vice presidente CONTESTABILE

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XV

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-50

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)*..... 51-75

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le co-
municazioni all'Assemblea non lette in Aula
e gli atti di indirizzo e di controllo)* 77-99

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

ERRATA CORRIGE

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(130-160-445-1697-2545-B) Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Mannieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Bruno Ganeri ed altri; Salvato ed altri; e di un disegno di legge d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati):

* PASTORE (Forza Italia)	2
BRUNO GANERI (Dem. Sin.-L'Ulivo)	6
CARUSO Antonino (AN)	9
* DEBENEDETTI (Dem. Sin.-L'Ulivo)	14
LORENZI (Lega Nord-Per la Padania indip.)	15
SALVATO (Dem. Sin.-L'Ulivo)	16
FASSONE (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore ..	19, 22
TURCO, ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale	20
BARBIERI (Dem. Sin.-L'Ulivo)	21, 22

Rinvio della discussione:

(1452-B) Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	23
MORESE, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	23

Discussione:

(3506) Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998 (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998:

PRESIDENTE	Pag. 23, 25, 26 e passim
VILLONE (Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore ..	23, 29, 31 e passim
SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indip.)	25, 30, 31 e passim
ANDREOLLI (PPI)	26, 32, 33 e passim
SCHIFANI (Forza Italia)	28, 29
BRESSA, sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri	29, 30, 31 e passim
BESOSTRI (Dem. Sin.-L'Ulivo)	30, 32
BARBIERI (Dem. Sin.-L'Ulivo)	31, 39
LUBRANO DI RICCO (Verdi-L'Ulivo)	32, 33, 37 e passim
ROTELLI (Forza Italia) ...	33, 37, 42 e passim
BERTONI (Dem. Sin.-L'Ulivo)	35, 36, 39
PERA (Forza Italia)	36, 39, 40
SALVI (Dem. Sin.-L'Ulivo)	43
MAGNALBÒ (AN)	48

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	49
------------------	----

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 1998 50

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 3506:

Articolo 1 con allegati ed emendamenti .	51
Articolo 2 ed emendamenti	63
Articolo 3 ed emendamenti	65
Articolo 4 ed emendamenti	67
Articolo 5 con allegato ed emendamento	70
Articolo 6	72
Articolo 7 ed emendamenti	73
Articoli 8 e 9	74, 75

<i>ALLEGATO B</i>		Approvazione da parte di Commissioni permanenti Pag. 81
TESTO CONSEGNATO DAL SENATORE MAGNALBÒ..... Pag. 77		INCHIESTE PARLAMENTARI
		Annunzio di presentazione di proposte ... 81
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUTI E SULLE ATTIVITÀ ILLECITE AD ES- SO CONNESSE		INTERROGAZIONI
Trasmissione di documenti 79		Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 82
		Annunzio 49
		Interrogazioni 83
		Da svolgere in Commissione 101
DISEGNI DI LEGGE		
Annunzio di presentazione 79		
Assegnazione 80		
Presentazione di relazioni 81		

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 31 senatori in congedo e 34 senatori assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge:

(130-160-445-1697-2545-B) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri (Approvato dal Senato della Repubblica in un testo risultante dall'unificazione*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Comunista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR.

dei disegni di legge di iniziativa dei senatori MANIERI ed altri; MAZZUCA POGGIOLINI ed altri; BRUNO GANERI ed altri; SALVATO ed altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa n. 2545. Modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la discussione generale.

PASTORE (FI). La previsione contenuta all'articolo 3 del disegno di legge, modificativa dell'articolo 37 della legge n.184 del 1983, oltre a presentare alcuni aspetti di palese incostituzionalità, è incoerente rispetto al sistema vigente, tanto da configurarsi come una normativa speciale, di cui però non si ravvisa una sostanziale giustificazione. Non è condivisibile neanche la norma con cui si intende stabilire un principio alla conservazione dell'anonimato da parte dei genitori biologici che in realtà non corrisponde ad alcun interesse costituzionalmente protetto. Per tali motivi, è opportuno che il Senato ripristini il testo già licenziato in prima lettura. *(Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).*

BRUNO GANERI (DS). La materia in esame non consente certezze definitive e pertanto impone al legislatore alcuni punti fermi, quale la centralità del minore rispetto a qualunque orientamento legislativo si intenda adottare. Il testo licenziato dal Senato in prima lettura rappresentava il punto di più alta convergenza tra le diverse sensibilità in campo, anche in riferimento al delicato tema dell'accesso alle informazioni sulla famiglia naturale. La Camera dei deputati ha invece introdotto modifiche che rendono parte della normativa non coerente con le convenzioni internazionali e con la legislazione interna. Sarebbe pertanto preferibile ripristinare il testo inizialmente approvato dal Senato o, in subordine, qualora si ritenesse opportuno evitare contrasti ed ostacoli di natura istituzionale, approvare la proposta di mediazione partorita dalle Commissioni riunite esteri e giustizia del Senato. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI. Congratulazioni).*

Antonino CARUSO (AN). Alla luce del pressoché unanime dissenso finora emerso sulla modifica introdotta dalla Camera all'articolo 37 della legge n. 184 del 1983, si ha la sensazione che il Senato si accinga a votare condizionato da un malriposto senso di responsabilità, abdicando invece al diritto-dovere di affermare pienamente il proprio convincimento. Il testo varato dalla Camera, in alcune parti esorbitante rispetto al merito imposto dal provvedimento di ratifica della Convenzione dell'Aja, introduce un'ingiusta disciplina di controlli sulle famiglie adottive e provoca disparità di trattamento tra i minori adottati all'estero e quelli adottati in Italia. Il comma 6 del citato articolo 37 propone inoltre un'inammissibile pregiudiziale di anonimato a favore dei genitori naturali. Il Gruppo AN si riserva quindi di decidere il proprio orientamento di voto sul provvedimento ed annuncia l'intenzione di richiedere il voto nominale elettronico sul punto attinente il diritto di accesso alle informazioni sulla famiglia biologica, affinché la decisione al riguardo venga

assunta in modo trasparente e responsabile. (*Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni*).

DEBENEDETTI (DS). Poiché occorre avere la consapevolezza che non vi sono certezze, né sulla formazione evolutiva dei ragazzi, né sul modello familiare, il rischio di eventuali traumi determinati dalla non conoscenza del proprio passato richiede la definizione del diritto dei figli adottivi di accedere alle relative informazioni, anche prima dei venticinque anni. (*Congratulazioni della senatrice Bruno Ganeri*).

LORENZI (LNPI). Soffermandosi sull'emendamento 3.515, ritiene che la volontà di mantenere l'anonimato dei genitori naturali non sia opponibile al diritto di risalire alle origini e all'anamnesi medica da parte dei figli adottivi.

SALVATO (DS). Le esigenze di una rapida approvazione del testo e di un intervento sobrio da parte dello Stato su una materia così delicata si inseriscono in un processo di maturazione non ancora compiuto nella società sui temi della famiglia e della genitorialità. Non convince peraltro la contrapposizione che si fa tra gli interessi dei minori e quelli delle famiglie adottive: occorre infatti tutelare i diritti di tutti i soggetti. Se la Camera, dal canto suo, ha deciso di procedere in materia, è anche vero che il testo prodotto dalle Commissioni del Senato non appare ancora soddisfacente; si rende perciò necessaria una pausa di riflessione, da realizzare insieme ai colleghi della Camera, considerando anche i possibili riflessi in tema di adozione nazionale. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

PRESIDENTE. Constatata l'assenza della senatrice Manieri, iscritta a parlare, dichiara chiusa la discussione generale.

FASSONE, *relatore*. La contrapposizione tra due diversi primati, quello del diritto alla conoscenza e quello del diritto delle famiglie adottive, determina numerosi dubbi. Anche se il compromesso individuato dalle Commissioni sembrerebbe accoglibile, è innegabile l'esigenza di un'ulteriore pausa di riflessione, onde realizzare un confronto con i colleghi della Camera. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI e del senatore Caruso Antonino*).

TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*. Il Governo, rimettendosi ovviamente alla discussione del Parlamento, accoglie la proposta di rinvio, precisando però che cresce la preoccupazione sui tempi di approvazione ed applicazione della legge. Nello specifico, occorre anche non enfatizzare troppo il contenuto dell'articolo 37, ma guardare piuttosto al provvedimento nel suo complesso. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

BARBIERI. Accogliendo lo spirito della proposta di rinvio, chiede alla Presidenza una calendarizzazione rapida della ripresa dell'esame;

sollecita inoltre il ministro Folloni alla rapida fissazione di un incontro di confronto tra senatori e deputati, anche innovando in tema di rapporti tra le due Camere. (*Applausi della senatrice Salvato*).

PRESIDENTE. Propone di fissare il seguito della discussione del disegno di legge per la giornata di mercoledì 18.

FASSONE, *relatore*. Si dichiara d'accordo.

Il Senato approva quindi la proposta di rinvio della discussione del disegno di legge.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

(1452-B) Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'INPS
(*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

MORESE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo chiede un rinvio della discussione in quanto ritiene di poter affrontare il tema nell'ambito del provvedimento collegato alla legge finanziaria.

Così rimane stabilito.

Discussione del disegno di legge:

(3506) Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998 (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente nuovo titolo: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998»

VILLONE, *relatore*. Il provvedimento in esame, definendo l'opera di rinnovamento già avviata dalle leggi nn. 59 e 127 del 1997, crea gli strumenti organizzativi e normativi per la funzionalità del sistema; gli allegati specificano l'oggetto della semplificazione e della codificazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SPERONI (*LNPI*). La grande mole di leggi, spesso obsolete, che opprime i cittadini, cui si aggiunge un'eccessiva burocraticità dell'apparato statale, rendeva indispensabile questo provvedimento. È pertanto auspicabile una sua celere approvazione, nonché un generale cambio di mentalità nell'applicazione delle leggi.

ANDREOLLI (*PPI*). Lo strumento permanente che si prevede, definendo il criterio della semplificazione e della codificazione, rappresen-

ta un impianto fortemente innovativo, completando le riforme avviate con la «legge Bassanini». (*Applausi dal Gruppo PPI*).

SCHIFANI (*FI*). In Commissione affari costituzionali si è registrata una forte convergenza di tutte le forze politiche sull'esigenza di proseguire il processo di semplificazione della giungla normativa avviato dalle leggi Bassanini.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(*Segue SCHIFANI*). Chiede tuttavia il ritiro dell'emendamento 4.0.100 del Governo, che prevede un riordino, seppure parziale, delle Forze armate, poiché tale settore avrebbe richiesto una valutazione più attenta da parte della stessa Commissione affari costituzionali nonché della Commissione difesa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VILLONE, *relatore*. Non intende intervenire in replica, salvo prendere atto del consenso generale sul provvedimento.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Ringrazia i senatori per la rapidità con cui è stato esaminato il disegno di legge.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Illustra gli emendamenti 1.100 e 1.101.

SPERONI (*LNPI*). Dà per illustrato l'emendamento 1.1.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiara decaduti gli emendamenti 1.2 e 1.3.

BESOSTRI (*DS*). Illustra l'emendamento 1.200 e fa propri, anche a nome della senatrice Barbieri, gli emendamenti 1.2 e 1.3.

VILLONE, *relatore*. Esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il parere favorevole del relatore, salvo che sull'emendamento 1.3, su cui si rimette all'Assemblea.

Il Senato, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.100, 1.1, 1.2, 1.3 e 1.101.

SPERONI (LNPI). Propone al senatore Besostri di sostituire nell'emendamento 1.200 il riferimento alla CE con quello all'UE.

BESOSTRI (DS). Accetta la modifica suggerita dal senatore Speroni.

Il Senato approva quindi l'emendamento 1.200 nel testo modificato, nonché l'articolo 1 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti ad esso riferiti, dichiarando decaduti per assenza dei proponenti gli emendamenti 2.2 e 2.3.

SCHIFANI (FI). Rinuncia all'illustrazione degli emendamenti 2.1 e 2.6.

ANDREOLLI (PPI). L'emendamento 2.4 si illustra da sé.

LUBRANO DI RICCO (Verdi). Dà per illustrato l'emendamento 2.5.

VILLONE, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.5 e 2.6 e chiede il ritiro dell'emendamento 2.4.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il parere espresso dal relatore.

ANDREOLLI (PPI). Ritira l'emendamento 2.4.

LUBRANO DI RICCO (Verdi). Ritira l'emendamento 2.5.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.1 e 2.6 e approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti, avvertendo che i presentatori degli emendamenti 3.1 e 3.2 rinunciano ad illustrarli.

ANDREOLLI (PPI). L'emendamento 3.3 si illustra da sé.

ROTELLI. (FI). L'emendamento 3.4 si riferisce alla composizione del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, prevedendo l'inversione delle categorie interessate rispetto al testo proposto dalla Commissione affari costituzionali, nonché l'esclusione dei professori universitari; inoltre si dichiara disponibile a recepire nella propria proposta il riferimento ai funzionari della pubblica amministrazione ag-

giunto successivamente nel testo in esame. L'emendamento 3.6 tende a definire meglio i compiti di tale Nucleo.

BERTONI (*DS*). Chiede al relatore di sopprimere il riferimento ai magistrati, dato il divieto degli incarichi extragiudiziali recentemente approvato.

PRESIDENTE. Malgrado i termini siano scaduti, la Presidenza potrebbe accogliere un emendamento in tal senso.

PERA (*FI*). Si associa alla proposta del senatore Bertoni.

SPERONI (*LNPI*). È d'accordo con il senatore Bertoni: se necessario i magistrati possono rientrare tra gli esperti, ma sarebbe inopportuno un riferimento esplicito. Invita il senatore Rotelli ad aggiungere le parole: «e documentato», dopo la parola: «motivato» nell'emendamento 3.6.

LUBRANO DI RICCO (*Verdi*). Condivide le osservazioni del senatore Bertoni.

ROTELLI (*FI*). Ringrazia il senatore Bertoni per la proposta di modifica del suo emendamento.

FOLLIERI (*PPI*). Anche il Gruppo del Partito popolare è d'accordo sulla proposta del senatore Bertoni.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. L'emendamento 3.5 si propone di evitare che possano essere nominati per il Nucleo anche i funzionari della pubblica amministrazione dell'ottavo livello.

VILLONE, *relatore*. Chiede il ritiro degli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3. Per quanto riguarda l'emendamento 3.4, è favorevole all'inversione delle categorie interessate, ma invita il presentatore a basarsi sulla formulazione proposta dalla Commissione affari costituzionali, con l'aggiunta del riferimento agli esperti «nelle scienze e tecniche dell'organizzazione, nella analisi delle politiche pubbliche». Infine, comprende la motivazione della proposta del senatore Bertoni, ma ritiene più opportuno il riferimento non ad una legge di settore – che peraltro ha concluso il suo *iter* solo al Senato – bensì alle regole generali dell'ordinamento. (*Commenti del senatore Bertoni*).

PERA (*FI*). Il riferimento all'ordinamento giudiziario è improprio, in quanto è stata approvata una specifica norma per le incompatibilità.

SPERONI (*LNPI*). Anche eliminando il richiamo esplicito, i magistrati potrebbero essere scelti in quanto esperti. Inoltre, si potrebbe considerare quella in esame una norma sopravvenuta che abrogerebbe il divieto precedentemente stabilito.

PRESIDENTE. In effetti, negli ultimi anni si tende ad evitare le norme di rinvio.

VILLONE, *relatore*. La questione potrebbe essere risolta eliminando il richiamo esplicito ai magistrati e facendo un generico riferimento ai funzionari «delle pubbliche amministrazioni».

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con la proposta del relatore.

VILLONE, *relatore*. Invita quindi il Governo a ritirare l'emendamento 3.5 ed esprime parere contrario sull'emendamento 3.6.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. È d'accordo sull'invito a ritirare gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3. Esprime parere favorevole alla riformulazione dell'emendamento 3.4 proposta dal relatore, pur ribadendo la necessità di porre un limite per quanto riguarda i funzionari dello Stato.

ROTELLI (*FI*). Aderisce alla proposta di riformulazione del relatore rispetto all'emendamento 3.4, pur insistendo sull'esclusione dei professori universitari. Per quanto attiene all'emendamento 3.6, ritenuto troppo stringente, propone di aggiungere e non di sostituire il proprio emendamento al testo della Commissione affari costituzionali. (*Commenti del senatore Salvi*).

SPERONI (*LNPI*). Concorda con il senatore Rotelli sull'esclusione dei professori universitari, ma non con il rappresentante del Governo su quella dei funzionari dell'ottavo livello, che sono sicuramente più informati dei reali problemi legati dei cittadini rispetto alla burocrazia.

SALVI (*DS*). Ringrazia il senatore Rotelli per il contributo alla chiarezza dei compiti del Nucleo, ma ritiene che la formulazione originaria comprenda in modo più sintetico il senso della sua proposta.

VILLONE, *relatore*. Chiede un breve accantonamento degli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6.

PRESIDENTE. Stante l'assenza dei proponenti, dichiara decaduti gli identici emendamenti 3.1 e 3.2.

ANDREOLLI (*PPI*). Ritira l'emendamento 3.3.

PRESIDENTE. Dopo aver accantonato gli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6, passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ROTELLI (*FI*). Illustra l'emendamento 4.1.

LUBRANO DI RICCO (*Verdi*). Illustra l'emendamento 4.2.

VILLONE, *relatore*. Esprime parere favorevole agli emendamenti 4.1 e 4.2, chiedendo tuttavia al senatore Lubrano di Ricco di sopprimere le parole: «prefissati dall'AIR».

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere favorevole all'emendamento 4.1 e si rimette all'Assemblea per l'emendamento 4.2.

LUBRANO DI RICCO (*Verdi*). Accetta il suggerimento del relatore.

Il Senato, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.1 e 4.2 nel testo modificato, nonché l'articolo 4 nel testo emendato.

GUERRINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritira l'emendamento 4.0.100.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti.

LUBRANO DI RICCO (*Verdi*). Illustra l'emendamento 5.1.

VILLONE, *relatore*. Poiché l'allegato 3 al disegno di legge non dispone alcuna modifica sostanziale, in particolare sotto il profilo penale, stabilendo un mero riordino della materia, chiede al presentatore di ritirare l'emendamento 5.1.

LUBRANO DI RICCO (*Verdi*). Ritira l'emendamento 5.1.

Con distinte votazioni, il Senato approva gli articoli 5 e 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Dà per illustrati gli emendamenti 7.1 e 7.2.

VILLONE, *relatore*. Esprime parere favorevole su entrambi.

Il Senato approva gli emendamenti 7.1 e 7.2, nonché l'articolo 7 nel testo emendato. Vengono poi approvati gli articoli 8 e 9.

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6, precedentemente accantonati.

PASSIGLI, *segretario*. Dà lettura del nuovo testo dell'emendamento 3.4 (*v. allegato B*).

ROTELLI (FI). Il testo concordato con il relatore è conforme allo spirito del proprio emendamento, salvo il riferimento ai professori universitari. Insiste infine sull'emendamento 3.6.

Il Senato approva l'emendamento 3.4 nel testo riformulato; risulta pertanto assorbito l'emendamento 3.5. Viene poi respinto l'emendamento 3.6 e approvato l'articolo 3, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MAGNALBÒ (AN). Deposita la sua dichiarazione di voto favorevole affinché sia pubblicata in allegato ai Resoconti della seduta odierna. (v. allegato B).

ROTELLI (FI). Dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento, che conclude una vicenda molto complessa, rispetto alla quale sarebbe stata auspicabile una maggiore capacità innovativa.

SPERONI (LNPI). Il Gruppo LNPI voterà a favore del provvedimento, sperando in una sua sollecita e piena attuazione.

Il Senato approva il disegno di legge n. 3506-A, nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998».

PRESIDENTE. L'esame degli argomenti all'ordine del giorno è così esaurito. Pertanto, la prevista seduta pomeridiana non avrà luogo.

PASSIGLI, segretario. Dà annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (v. allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno per le sedute del 17 novembre 1998. (v. Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 12,35.

ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario della 484ª seduta, dell'11 novembre 1998, a pagina XI, gli ultimi quattro capoversi, a partire dall'intervento del sottosegretario Pinza, devono essere sostituiti dai seguenti:

«PINZA, *sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica*. Non accoglie tecnicamente l'ordine del giorno, ma assicura che il Governo si farà carico di prestare attenzione all'andamento dell'*iter* parlamentare del provvedimento in esame ed alle conseguenze di esso.

Il Senato, con distinte votazioni, approva gli articoli 6 e 7.

ROSSI (*LNPI*). Dà per illustrato l'emendamento 7.0.3».

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,34*).
Si dia lettura del processo verbale.

**Inizio seduta
ore 9,34**

PASSIGLI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Brandani, Biscardi, Bo, Bobbio, Bonfietti, Borroni, Brienza, Carpi, Cecchi Gori, Cioni, De Martino Francesco, Di Pietro, D'Urso, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Pappalardo, Parola, Piloni, Rocchi, Sartori, Serena, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Erroi, Forcieri, Loreto, Migone, Palombo, Pinggera, Tabladini e Terracini, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; De Zulueta e Duva per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); Bortolotto, Manfredi e Veltri, per partecipare alla quarta Conferenza delle parti della Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; Di Orio e Tomassini, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario; Calvi, Centaro, Cirami, Del Turco, Diana Lorenzo, Figurelli, Greco, Lombardi Satriani, Misserville, Mungari, Novi, Pardini, Pelella e Pettinato, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari; Brignone, De Guidi, Pellicini, Pianetta e Ucchielli, per assistere alle esercitazioni militari.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannuncio di votazioni mediante procedimento elettronico

**Preavviso
ore 9,37**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(130-160-445-1697-2545-B) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Bruno Ganeri ed altri; Salvato ed altri; e di un disegno di legge d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati)*

**Seguito discuss.
DDL 130, 160, 445,
1697, 2545-B
ore 9,37**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 130-160-445-1697-2545-B.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la discussione generale, che ora riprendiamo.

È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

* PASTORE. Signor Presidente, onorevoli, colleghi, ho ritenuto di iscrivermi a parlare in sostituzione del collega Greco dopo aver ascoltato il dibattito sul disegno di legge in esame e, in particolare, quello sul nuovo testo dell'articolo 37 della legge n. 184 del 1983. Tale articolo presenta, a mio sommo avviso, nel testo riveduto dalla Camera e sostanzialmente confermato in Commissione, aspetti di palese incostituzionalità. Quindi, mi sono sentito e mi sento in dovere di sottoporre all'attenzione di quest'Assemblea, ancorché semideserta – ma spero di avere l'attenzione del relatore, del Governo e dei colleghi che avranno la pazienza di ascoltarmi – la questione.

Credo sia opportuno delineare per grandi linee il sistema generale in materia di filiazione che combatte tra esigenze di verità circa l'effettiva origine di un soggetto e le esigenze di tutela del minore, di conservazione dei rapporti familiari, di radicamento nella famiglia, del soggetto più debole. Quindi, nel nostro sistema generale esistono norme che mirano a favorire la ricerca della verità sulla filiazione naturale, però vi sono anche moltissime norme di sbarramento già nel codice del 1942,

quindi di data anteriore alla Costituzione, che privilegiano l'inserimento del figlio nella famiglia, e quindi derogano al principio della ricerca di questa verità. Tali norme sono pacificamente ritenute conformi alla Costituzione, in particolare agli articoli 30 e 31 che, appunto, tutelano questi diritti. Nel nostro sistema codicistico vi è una coerenza interna, confermata anche dalle norme in materia di adozione – dalla legge n. 184 nella parte generale, relativa all'adozione interna – perchè come è stato ricordato in quest'Aula, in particolare cito per tutti la collega Scopelliti, l'articolo 27 della legge sopra citata prevede appunto che con l'adozione cessino i rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine, salvi i divieti matrimoniali. Questa norma, che sradica, almeno sotto il profilo legale, dalla famiglia naturale il minore – e non può essere altrimenti se vogliamo che lo stesso venga tutelato nel nuovo ambiente familiare che gli si vuole creare attorno – è confermata anche dall'articolo 28 quando si fa divieto agli ufficiali dello stato civile di fornire qualsiasi notizia circa la natura di figlio adottivo del soggetto, anche qui con l'eccezione di autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Altra deroga a questo principio della riservatezza e della segretezza si ha in caso di ricorso di ragioni sanitarie.

Allora, in questo contesto vi è una generale riservatezza in materia di ricerca almeno legale, se non nei fatti, della paternità e maternità naturali attraverso la documentazione e l'esternazione pubblica del rapporto di filiazione naturale; prevale l'esigenza di mantenere il figlio adottivo nell'ambito della nuova famiglia.

Ritengo che, in questo contesto, la normativa approvata in prima lettura da quest'Assemblea sia pienamente coerente con il sistema, perchè in effetti fa riferimento alle norme generali, che ho citato, in materia di adozione di minori italiani; essa prevede solo l'accesso, da parte dei genitori adottivi, ai dati che hanno rilevanza sanitaria perchè, chiaramente, in questo caso prevale l'interesse della salute parimenti tutelato dall'articolo 32 della Costituzione.

Se questo è il contesto, devo sinceramente esprimere tutte le mie riserve, anzi la mia contrarietà al testo proposto dalla Camera e licenziato, sostanzialmente negli stessi termini, dalla Commissione del Senato. La mia contrarietà nasce da una serie di motivi; innanzitutto perchè si tratta di una normativa speciale. Nell'ambito della normativa generale sia in materia di rapporti familiari *sic et simpliciter* sia in materia di rapporti familiari derivanti da una adozione, vi è un regime che contraddice quanto previsto nel testo al nostro esame, lo fa in maniera piuttosto evidente, perchè per il fatto stesso di essere enunciata la nuova normativa rappresenta una specialità rispetto al regime ordinario. Inoltre, questa normativa è speciale sia che si voglia interpretare la possibilità di ricerca della maternità o della paternità per l'adottato una volta raggiunta la maggiore età in maniera restrittiva, sia che la si voglia intendere in maniera estensiva rispetto al sistema vigente. Per il caso che l'adottato, raggiunta la maggiore età, possa in qualche modo individuare, anche attraverso fascicoli, atti o altro, la propria origine naturale, la norma proposta sarebbe chiaramente restrittiva. Ove invece si accedesse alla tesi che l'adottato, ancorché maggiorenne e quindi legalmente capace, non

possa accedere a questi documenti perchè riservati o vi possa accedere solo dietro autorizzazione del tribunale, la nuova normativa sarebbe estremamente estensiva.

Quindi, nell'uno o nell'altro caso abbiamo una normativa speciale rispetto a quella di carattere generale. Quale giustificazione può esserci? A mio modesto avviso, giustificazioni non ve ne sono, perchè il problema che ponevo all'inizio – affrontato ampiamente dalla giurisprudenza, anche della Corte di cassazione – ovvero il rapporto tra ricerca della verità e tutela della famiglia «legale», così come si è creata sulla base di queste procedure, è estremamente delicato, dal momento che tale rapporto mutua la sua natura dall'esistenza di diritti costituzionali che hanno pari dignità. E cito una delle ultime decisioni in materia della Corte, la quale ha ritenuto manifestamente infondate alcune eccezioni di illegittimità costituzionale in materia di adozione proprio in riferimento all'articolo 27 della legge n. 184, che ho citato. La sentenza della Corte così recita: «Non può essere ritenuta pretesa violazione di diritti inviolabili dell'uomo, quali quelli al nome, alla propria individualità e alla propria origine, atteso che essendo il minore titolare del diritto inviolabile di crescere come persona in un ambiente idoneo, fra interessi diversi garantiti dalla Costituzione, secondo discrezionali scelte del legislatore, resta privilegiata la tutela dell'interesse del minore sopra indicata, pur nel necessario bilanciamento con l'interesse dei genitori naturali e della famiglia di origine». Quindi vi è questo bilanciamento di interessi. Vorrei che invece mi venisse spiegato perchè, nell'ambito dell'adozione internazionale, gli interessi vadano bilanciati in misura diversa rispetto a quanto avviene nel sistema dell'adozione interna. Credo non ci sia alcun motivo perchè si possa ammettere la legittimità di una legislazione diversa.

Ma vi è di più. Questa normativa consente ai genitori adottivi, allorchè l'adottato sia minorenne ed i genitori esercitino su di lui la propria potestà, di accedere ad altre notizie sull'identità dei genitori naturali, scelta che sinceramente mi sembra del tutto opinabile. Non si tratta in questo caso di tutelare alcun diritto, anche perchè l'articolo 37, comma 1, della legge n. 184, nel nuovo testo approvato prima dal Senato e confermato poi dalla Camera dei deputati, prevede che comunque i dati e le informazioni sulla salute siano forniti ai genitori adottivi o a quelli che hanno richiesto l'adozione.

Pertanto, innanzitutto si rileva una disparità di trattamento tra il regime generale vigente e questo regime speciale; inoltre, si registrano una incoerenza interna del sistema ed una incongruenza dello stesso, delle quali, sinceramente, non riusciamo a capire le motivazioni.

Ma vi è di più, e mi avvio alla conclusione. Il comma 6 dell'articolo 37 della legge n. 184, così come riproposto dalla Commissione, introduce una norma che stento a comprendere. Nei commi precedenti si stabilisce che l'adottato maggiorenne o supermaggiorenne – si prevede infatti una scalettatura, non so in base a quali criteri – possa accedere alle informazioni sull'identità dei genitori naturali. Il comma 6 dell'articolo 37, invece, stabilisce una strana preclusione: l'accesso alle informazioni non è consentito nel caso in cui anche uno solo dei genitori naturali ab-

bia dichiarato di non voler essere nominato o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere anonimo. Mi chiedo allora quale interesse costituzionalmente protetto emerga da questa norma. L'interesse, in questo caso, è quello dei genitori naturali, e per tale interesse non è prevista alcuna tutela di rango costituzionale. Pertanto, con questa norma si crea uno sbarramento e si cala una pesante e definitiva saracinesca, inviolabile, su qualsiasi possibilità, ancorchè circoscritta e soggetta ad autorizzazione del tribunale, perchè i genitori naturali vogliono conservare l'anonimato. Si viene quindi a porre un grave discrimine alla ricerca della verità pur nei limiti in cui ciò è possibile nel nostro ordinamento in questa materia estremamente delicata a tutela di un interesse che non ha – ripeto – tutela costituzionale.

Vorrei invitare il relatore, il Governo e i colleghi a compiere una riflessione su questo argomento che è di una delicatezza estrema. Non so se sono stato chiaro nella mia esposizione, ma ribadisco che in questo modo si inserisce nel sistema delle adozioni, e in quello generale delle filiazioni, nel sistema della ricerca delle proprie origini, e degli sbarramenti necessari che sono stati posti a questa ricerca per tutelare la famiglia, il minore e l'infanzia, una normativa che ritengo dirompente. Allora si pone il problema già sollevato: è politicamente opportuno che il Senato respinga una scelta operata dalla Camera, anche con il rischio di *navette* fra i due rami del Parlamento, e quindi di ritardi o addirittura di una mancata approvazione del provvedimento in esame?

Ritengo non solo che tale preoccupazione non debba essere la nostra, ma penso che di essa si debba far carico la Camera dei deputati, che deve spiegare con i propri atti su quali basi si fonda questa scelta, quali fondamenta abbia tale impostazione che – ripeto – è straordinaria, eccezionale, speciale rispetto al sistema vigente. Inoltre, nel caso in cui esistano valide giustificazioni condivisibili, potrà forse essere il Senato a ripensarci, ove la Camera riformulasse il testo in tali termini. Oggi come oggi non mi sembra che vi siano ragioni sufficienti, tutt'altro: vi sono ragioni più che sufficienti per ripristinare il testo approvato dal Senato nella sua sobrietà estremamente coerente e semplice, come è stato anche richiesto da chi vive sulla propria pelle quotidianamente queste vicende. Infatti soltanto strutturando l'adozione internazionale così come l'adozione interna si può definire un sistema che sia accettabile e valido sia sotto il profilo costituzionale sia sotto il profilo dell'opportunità legislativa.

Credo in conclusione che il Senato non possa rinunciare al proprio compito essenziale, che rappresenta un vero e proprio dovere costituzionale, di rivedere quelle scelte compiute dall'altro ramo del Parlamento che non si condividono o sotto il profilo costituzionale o sotto quello dell'opportunità legislativa.

Nel dibattito svolto ieri sulle fondazioni è stato fatto riferimento al bicameralismo perfetto e credo che in questo caso, con una scelta coraggiosa, si possa riaffermare l'esistenza di tale sistema, che, piaccia o non piaccia, è quello consacrato dalla nostra Costituzione. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bruno Ganeri. Ne ha facoltà.

BRUNO GANERI. Signor Presidente, signora Ministro, onorevoli colleghi, ho deciso di intervenire nel corso della discussione generale su questo provvedimento essenzialmente per esprimere il disagio profondo che la problematica complessa, sottesa alla novella dell'articolo 37 ha provocato sin dall'inizio (e continua a provocare) in me, senza peraltro avermi fatto individuare con assoluta certezza quale dovrebbe essere la stesura definitiva dell'articolo stesso.

Credo che di fronte a siffatta problematica l'approccio più corretto debba partire dalla consapevolezza che la materia di per sé è portatrice in egual misura di dubbi e di certezze. Di una cosa, però, sono certa, come lo siete tutti voi, onorevoli colleghi: che il problema delle adozioni, nazionali o internazionali che siano, debba necessariamente porre il minore al centro dell'orientamento legislativo, ossia l'adottando quale persona portatrice di bisogni e di diritti irrinunciabili.

Il testo licenziato dal Senato nello scorso febbraio rappresentava – è questo il nostro comune sentire – il punto di maggior equilibrio possibile tra sensibilità e posizioni diverse. La Camera dei deputati ce lo restituisce con numerose modificazioni di fronte alle quali si è aperta per noi una problematicità: accettare tutte queste modificazioni per concludere l'iter parlamentare che richiede – lo sappiamo tutti – una sollecita ratifica della Convenzione sottoscritta a L'Aja per intervenire con molta incisività su un turpe e purtroppo diffuso commercio di bambini ed interromperlo o se invece non sia più giusto e opportuno ritornare su alcune di queste modificazioni, almeno su quelle che non sembrano poter essere condivise.

Ritengo personalmente che la formulazione dell'articolo 37 nella stesura approvata dal Senato fosse più equilibrata e rispettosa di una questione nevralgica che investe una problematica particolarmente delicata quale è quella che concerne le eventuali informazioni sull'identità dei genitori biologici. È di tutta evidenza che la questione ripropone con forza una serie di interrogativi su nodi problematici esistenziali che investono la sfera etica, culturale, affettiva di ciascuno di noi. Da qui il disagio, la sofferenza, l'imbarazzo che renderebbe a volte più percorribile, perchè più tranquillizzante, la strada della non scelta, del rinvio della pausa di riflessione.

Quali questi interrogativi? Lasciate che io ne offra qualcuno alla riflessione dell'Assemblea, sperando, cari colleghi, che voi tutti abbiate delle certezze; io non ne ho, e spero che possiate rassicurarmi in tal senso. Innanzitutto il problema fortemente dibattuto della genitorialità, sia quella biologica sia quella affettiva, con tutte le implicanze culturali, subculturali, purtroppo, sociali, scientifiche che comporta. Chi è il vero genitore? Quello dal quale nasciamo in relazione ad un naturale processo di riproduzione o quello dal quale mutuiamo comportamenti affettivi, cognitivi, relazionali? È chiaro che dalla complementarietà dei due aspetti è costituita la genitorialità

completa, ma quando così non può essere, siamo in grado di cancellare senza alcuna incertezza ed inquietudine una delle due componenti?

Ed ancora, si pone con forza il problema del significato e del valore dell'istituzione famiglia in tutte le sue implicazioni: il ruolo della coppia regolare e legale, le coppie di fatto, le famiglie monoparentali, le famiglie acquisite, le famiglie come luogo comune di affetti ma anche, purtroppo, lo sappiamo bene, come luogo di tensione e di conflitti. E il figlio, onorevoli colleghi, quindi ciascuno di noi, è più il frutto di una combinazione genetica o piuttosto il prodotto di un processo culturale ed affettivo, ed è semplice scindere con certezza i due aspetti? E l'ambiente familiare nel quale cresciamo con tutti i suoi rapporti relazionali quanto è determinante nello sviluppo della nostra personalità? Di fronte a problemi del genere, chi può pensare di detenere la verità? Certamente non chi sta parlando.

Ma torniamo al testo, che si prefigge come finalità primaria di realizzare un equilibrato inserimento del minore straniero in una famiglia italiana attraverso un'integrazione cosciente che crei un rapporto affettivo profondo, senza peraltro cancellare dalla memoria dell'adottato le tracce della sua terra, con le sue esperienze, le sue abitudini, le sue radici culturali.

È evidente che si tenta di evitare trapianti traumatici, irrispettosi, diciamo così, di un diritto storico verso le radici, che non può essere né ignorato né negato.

Infatti, nell'articolo 37 si dice che le informazioni di carattere sanitario sul minore, sulla sua famiglia biologica, sulle sue esperienze di vita siano comunicate agli aspiranti genitori, mentre le notizie sull'origine del minore, sull'identità dei genitori biologici e sull'anamnesi degli stessi siano conservate dal tribunale dei minorenni e dall'alta Commissione.

Rispetto invece alle informazioni da fornire al minore, si statuisce che esse debbano riguardare il suo *status* di figlio adottivo e la sua provenienza nazionale e culturale, e che le stesse gli debbano essere fornite dai genitori adottivi nei modi e nei tempi che gli stessi riterranno più opportuni.

Quindi, il Senato aveva convenuto sull'opportunità di non intervenire sulla controversa materia dell'accesso per due ordini di motivi, sui quali ci siamo a lungo confrontati e sui quali abbiamo di fatto convenuto.

Un primo motivo di opportunità per il riflesso inevitabile che una normativa siffatta avrebbe poi avuto sull'adozione nazionale, che, come tutti sappiamo, è allo studio e all'attenzione di questo ramo del Parlamento, poiché era impensabile che si stabilissero e costituissero due regimi diversi per una stessa materia.

Il secondo motivo, che particolarmente mi ha messo in crisi anche durante il dibattito qui in Senato, è che la Convenzione dell'Aja, la cui ratifica è poi il reale oggetto del disegno di legge, non prevede alcun intervento specifico e rimanda, all'articolo 30, alle norme consentite dalla legge dello Stato. Ma l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto invece di intervenire sulla materia, mostrandosi ancora una volta poco rispettoso

del lavoro svolto dal Senato, e lo ha fatto con una certezza che, per la verità, non mi ha convinto, articolandolo su tre aspetti essenziali che conosciamo, li ricordo a me stessa più che a voi, onorevoli colleghi. Innanzi tutto, diniego assoluto all'accesso per il minore, a meno che non ricorrano gravi elementi (ma questo lo stabilirà il Tribunale dei minorenni). In secondo luogo, accesso consentito a partire dalla maggiore età, 18 anni (evidentemente configurandolo come un diritto tendenziale della persona), a meno che il Tribunale non ravvisi elementi di così grave turbativa che potrebbero derivare al soggetto ed alla famiglia da impedire che ciò avvenga. Un terzo caso, infine, in cui l'accesso non è consentito in alcun caso è quando uno o entrambi i genitori biologici abbiano espresso il desiderio di conservare l'anonimato.

La norma così riscritta lascerebbe intendere che la persona adottata sia comunque portatrice di un potenziale interesse legittimo alla conoscenza dei genitori naturali, inteso come diritto di conoscenza della propria storia. E qui si pone un altro nodo problematico che scaturisce dal contrasto con le stesse direttive della Convenzione dell'Aja, ma anche con quelle della Convenzione di New York e con la stessa legge n. 184 del 1983, che sembrerebbero – la forma dubitativa credo sia dovuta di fronte a testi di questa complessità e problematicità – privilegiare un modello di genitorialità basato più sui legami affettivi, educativi e relazionali, la cosiddetta «famiglia della seconda nascita», che radica la sua origine e regge la sua impalcatura soprattutto sulla certezza sostanziale, abbastanza consolidata per i genitori adottivi, di eliminazione e quindi di cancellazione della famiglia naturale, dei genitori d'origine; quindi, un aspetto tranquillizzante e secondo il quale la legge espliciterebbe il suo obiettivo profondo nella tutela del rapporto tra il figlio adottivo e la famiglia adottiva. Ed è proprio su questa ultima riflessione, signora Ministro ed onorevoli colleghi, che io mi avvio a concludere il mio intervento.

Il rapporto genitori-figli è, come sappiamo tutti, un rapporto complesso, non facile, né scontato. Genitori non si nasce, genitori si diventa, e la stabilità del rapporto stesso è sottoposta a continue verifiche da parte della vita. Il ruolo di padre e di madre viene in definitiva riconferito un'infinità di volte da parte del figlio nel corso dell'esistenza, con particolari turbolenze, frequenti rifiuti, incomprensioni e forme laceranti di incomunicabilità, soprattutto durante la fase adolescenziale dell'esistenza. Per questo io sono totalmente contraria al testo proposto dalla Camera dei deputati. Diciotto anni, infatti, sono un'età in cui le turbolenze, le inquietudini, ed anche il rifiuto sostanziale del rapporto parentale, del rapporto con l'adulto non consentono al giovane di esprimere un giudizio definito di riappropriazione della genitorialità in termini positivi.

Collegli, voglio sottolineare che il rapporto genitori-figli è tutto, tranne che tranquillo e definitivo: questo sempre, in ogni circostanza. Dunque, l'essere genitore biologico o adottivo – a mio modo di vedere – non ci pone assolutamente al riparo dal rischio di rapporti conflittuali di accettazione o di rifiuto da parte dei figli. I figli non appartengono ai genitori, ma il riconoscimento continuo della

genitorialità da parte dei figli rappresenta l'unica testimonianza di fatto della positività del rapporto affettivo.

Se questo è vero – come penso che sia – il diritto di ciascuna persona a conoscere le proprie origini e la propria storia (pongo la questione in chiave problematica, proprio perchè non ho certezze; torno all'espressione con la quale ho iniziato il mio intervento) può essere negato per legge? Né credo possa essere compromesso un rapporto affettivo consolidato e profondo, che vada molto al di là di un pur giusto sentimento di gratitudine e di riconoscenza.

Penso che la proposta offertaci dalle Commissioni riunite affari esteri e giustizia del Senato tenti una forma di mediazione equilibrata e sofferta, molto sofferta. Di questo ringrazio i colleghi ed il relatore, senatore Fassone. Ho sentito anch'io in quella loro decisione questa profonda sofferenza ed incertezza, ma ricordo che questo diritto verrebbe riconosciuto ad un uomo.

Mi sembra che possa essere una forma ragionevole di mediazione ove non si dovesse arrivare (ma spero che ciò non avvenga) ad un ritorno al testo iniziale del Senato, che era stato anche il frutto di un incontro e di una meditazione problematica e sofferta e che continua ad essere ancora la forma più equilibrata, l'espressione del maggior equilibrio possibile. Tuttavia, se la ragionevolezza dei rapporti istituzionali tra le due Camere non dovesse addivenire al ritorno del testo del Senato e questo dovesse comportare un ritardo nella ratifica della Convenzione de L'Aja o addirittura determinare il pericolo che questo *iter*, già così lungo e travagliato, non arrivi al suo naturale compimento, ritengo che la mediazione offerta dai colleghi delle due Commissioni del Senato possa in qualche modo essere accolta. Per quanto mi riguarda, la voterei, pur con molti dubbi, collega Fassone, con molta problematicità, ma anche per un merito sostanziale che le riconosco, oltre all'equilibrio nell'aver voluto con forza e pacatezza tentare una mediazione, il fatto che, trattandosi di un uomo, avrei qualche perplessità in meno e forse avrei superato qualche incertezza. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caruso Antonino. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente nella discussione generale di questo provvedimento, che è per la seconda volta al dibattito nell'Aula del Senato, e tratterò solo un punto ed una questione di carattere generale. Mi riservo, infatti, per il resto di intervenire nuovamente telegraficamente in sede di illustrazione dei singoli emendamenti che ho presentato.

Ho sentito dire da tutti coloro che sono intervenuti che è indispensabile approvare subito questa legge e con essa ratificare la Convenzione fatta a l'Aja in materia di adozione internazionale. Ho sentito da tutti dire che, per fare questo, il Senato deve rinunciare ad operare modifiche al testo pervenuto dalla Camera dei deputati, soprattutto per quanto riguarda il punto maggiormente e – dico subito – a mio modo di vedere

peggiormente innovativo. Mi riferisco, cioè, a quello relativo alla previsione dell'accesso da parte degli adottati alle informazioni concernenti i propri genitori naturali, se noti.

Non ho ancora sentito dire, praticamente da nessuno dei colleghi della maggioranza e dell'opposizione intervenuti, che qualcuno di essi è schiettamente e fortemente convinto e persuaso della bontà della soluzione proposta dai colleghi deputati. Nessuno tra i colleghi con cui ho discusso dentro e fuori quest'Aula, come dentro e fuori l'Aula delle Commissioni congiunte giustizia ed esteri, ha saputo indicarmi una sola ragione di argomentata convenienza, che tendesse – solamente tendesse – a persuadermi sull'opportunità di modificare l'attuale assetto della materia, per come essa è nella generalità regolata dall'articolo 28 della legge n. 184.

L'unica invocazione che ho udito è quella di non infliggere una limitazione al diritto del soggetto di conoscere la propria origine naturale, la cosiddetta propria radice, che è un principio di indubbio valore e che in sé non mi sento peraltro di non condividere, quantomeno sul piano astratto, salvo il pensare che la vera radice del figlio è e deve essere quella che lo unisce al cumulo di vicendevoli affetti su cui è stato costruito il rapporto con i propri genitori, che sono e devono essere quelli adottivi.

La collega senatrice Mazzuca Poggiolini ha riferito nel proprio intervento di lettere ricevute da enti ed associazioni, nelle quali è perorata la causa del diritto di accesso alle informazioni di cui si discute. Ma evidentemente enti ed associazioni che si occupano delle problematiche inerenti le adozioni hanno anche poteri e capacità divinatorie, poiché anch'io ho incontrato molte persone che me l'hanno chiesto. Di lettere, telefax e telefonate ne ho ricevute numerose, e soprattutto le ho ricevute ancor prima che prendessi posizione sull'argomento, ma tutti e tutte, viceversa, invocavano che fosse ripristinato l'originario testo del Senato. Evidentemente, quindi, chi tra gli enti e le associazioni, religiose e laiche, ha scritto alla senatrice Mazzuca non ha scritto a me e viceversa.

Tuttavia, a parte ciò, ho la sensazione che si stia qui per consumare uno stravagante paradosso e che stia prevalendo una convinzione incentrata su un assolutamente mal riposto senso di responsabilità. Ho la sensazione, insomma, che i senatori si preparino a votare e a consegnare ai cittadini un provvedimento che, nella sua generale bontà e necessità, contiene tuttavia un punto assolutamente centrale ed anzi esorbitante l'economia stessa della legge in esame; un punto che non solo non li convince ma che, se essi lo dovessero votare autonomamente, senz'altro lo respingerebbero.

È, onorevoli colleghi, un mal riposto senso di responsabilità, ma non solo. È infatti, a mio modo di vedere, una inconcepibile abdicazione ad un dovere preciso che non solo gli elettori di questa legislatura ci hanno consegnato, ma che ancor prima ci è stato assegnato dalla Carta costituzionale e da coloro che essa hanno voluto, oltre che da tutti gli italiani che negli ultimi cinquant'anni tale Carta costituzionale non hanno ritenuto di modificare sul punto.

Il Senato ha il dovere preciso, prima ancora che il diritto, di intervenire legislativamente sull'argomento in discussione in maniera differenziata da quanto, altrettanto del tutto legittimamente, ma in maniera – a mio modo di vedere – non sufficientemente approfondita, hanno fatto i colleghi della Camera dei deputati. Né può importare che ciò avvenga quando il traguardo della definitiva approvazione della legge appare ormai prossimo, dal momento che – come qui è il caso – non si dibatte di un perfezionamento o di una modifica di poco conto, ma al contrario – come ho già detto – si discute di un punto assai rilevante, assai appassionante e certamente non limitato allo stretto ambito dell'adozione di bambini che sono nati e che si trovano all'estero.

Questo disegno di legge è originariamente pervenuto dalla Camera dei deputati affinché fosse letto dal Senato, senza che nulla fosse previsto di quanto poi la stessa ha ritenuto di inserire nella propria seconda lettura. Non si tratta, dunque, secondo l'espressione impiegata dal partito «dell'approviamo subito», di evitare una *navette* tra Camera e Senato, ma di accettare supinamente e senza dibattito producendo un'impostazione legislativa che i colleghi della Camera hanno ritenuto di adottare disinvoltamente superando, sostengo tra l'altro, quei limiti di contenimento legislativo che la Presidenza di questa Camera ha dapprima imposto e fatto poi rigorosamente rispettare. Io stesso ne feci le spese – e desidero a tutti ricordarlo – costretto a veder dichiarato inammissibile un emendamento che consentiva di potenziare le occasioni di adozioni, soprattutto quelle maggiormente favorevoli, pur nella generale condivisione di merito da parte della pressoché totalità dei colleghi. Un *escamotage* dunque quello posto in essere nell'altro ramo del Parlamento e mi riferisco al fatto, lo dico con grande chiarezza, che la previsione del neointrodotta articolo 37 non può ragionevolmente costituire un corpo a sé stante, ma rappresenta, viceversa, un'anticipazione palese di riforma dell'intero sistema della legge n. 184; riforma che, come è a tutti noto, è in questi giorni all'esame del Senato nella Commissione speciale in materia di infanzia, presieduta, tra l'altro, proprio dalla senatrice Mazzuca Poggiolini, la cui posizione, anche per questo, mi lascia perplesso.

Lo dissi in Commissione e lo ripeto ora, se la questione doveva essere innovativamente trattata, tanto valeva allora partire dall'originario testo governativo che, a mio modo di vedere, aveva assai maggior pregio di equilibrio e, nessuno me ne voglia, qualità intrinseche. Nessun rischio di *navette* dunque, ma colpevole rinuncia all'affermazione dei propri convincimenti su un testo che nella parte in questione ha finora subito un solo esame, quello operato dalla Camera dei deputati. Rinuncia che non mi è propria e che non intendo pertanto accettare.

Il relatore ha sostenuto che la legge è nuovamente pervenuta al Senato con molte modifiche; non sono d'accordo perchè il numero delle stesse è solo apparentemente elevato giacché essenzialmente si tratta nella realtà della reiterata ripetizione di norme di coordinamento che fanno numero e solo numero. La verità è invece che la Camera ha introdotto poche modifiche al testo qui per la prima volta licenziato, molte delle quali inopportune. Cosa pensare infatti, per esempio, della soppressione in seno all'articolo 31, comma 3 (la norma in cui sono definite le

competenze degli enti autorizzati), delle parole: «su richiesta degli adottanti», laddove si prende in considerazione l'attività di assistenza di questi enti alle famiglie successivamente all'adozione?

Certo è immaginabile, forse anche legittimo, che gli enti abbiano voluto in qualche modo tentare di acquisire ulteriori ed invasivi spazi nell'ambito delle loro competenze e che qualcuno tra i parlamentari abbia ritenuto di assicurarsene il consenso facendo da sponda a tale richiesta. Io, che pur sono stato destinatario della stessa, non sono fra questi ed il consenso ho da tempo deciso di conquistarmelo altrove e con mezzi diversi, ancorché più faticosi e forse meno decisivi. Non rinuncio, dunque, nemmeno per il presunto superiore scopo di non determinare il rinvio della legge all'altra Camera, a fermamente affermare che non è giusto, non è razionale e non è accettabile la pretesa di imporre ad alcun genitore, tantomeno ad un genitore adottivo, una sorta di contratto di manutenzione familiare permanente, con tagliandi periodici e obbligatori tendenti ad accertare che, in quella famiglia, tutto proceda per il giusto verso, per come è inteso dall'ente di turno.

Sostengo che il rischio della normalizzazione sia nella nostra società e nella presente congiuntura sociale e politica un rischio spesso in agguato come prospettiva degenerativa della nostra originalità di individui. Sostengo, ed intendo dialetticamente battermi per questo, che il tentativo della normalizzazione delle famiglie e quindi della sfera primaria della vita affettiva di ciascuno di noi, sia una iattura di portata tale, non solo meritevole di essere in ogni modo ostacolata, ma senz'altro da sconfiggere in ogni sua pur timida manifestazione: enti o non enti, consenso o non consenso, Camera dei deputati o non Camera dei deputati.

E vengo al punto centrale che mi sono proposto – per concludere – di trattare e di cui pure già prima ha detto, quello cioè della previsione di accesso da parte dei figli alle informazioni concernenti i loro genitori naturali.

Mi è stato detto – sostanzialmente rimproverato – che la relativa proposta ha avuto origine proprio da parte di un esponente del Gruppo parlamentare dello stesso partito cui io pure aderisco. Ho il massimo rispetto per chi non la pensa come me, sia esso del mio come di altro partito, ma rivendico il diritto (che non mi è peraltro negato e che intendo dunque esercitare: il mio evidentemente è un partito libero, di persone libere) di non consegnare all'ammasso il mio cervello e la mia cultura, pochi che entrambi siano.

Peraltro, la contestazione e il rimprovero che mi sono stati mossi sono del tutto privi di fondamento, perché un'esponente del mio Gruppo sarà pur stata – tanto per restare in tema e per non divagare – il genitore naturale della malaugurata idea di cui sto discutendo, ma non vi è dubbio che la stessa sia poi stata «internazionalmente adottata» dalla maggioranza dei deputati che l'ha votata con largo consenso, anche se non so con quanta convinta consapevolezza e partecipazione.

E, permettetemi, mi sembra davvero assai strano che una medesima questione possa trovare alla Camera quella planetaria condivisione, che mi viene riferita, e – d'altra parte – incassare il diffuso dissenso di me-

rito che è qui, in Senato, del tutto pacifico e non revocabile in dubbio.

Posto che tanto lì, quanto qui, siamo tutti normali soggetti pensanti, devo necessariamente credere che ci sia qualcosa che non fili liscio nel ragionamento.

Ho fatto ogni sforzo, credetemi, per persuadermi nel corso del dibattito in Commissione, della possibilità di trovare una soluzione di compromesso, quale è quella che è stata alla fine proposta e che è all'esame dell'Aula.

Non ci sono riuscito – lo dico subito – perché è prevalsa in me l'opinione che, in definitiva, il problema dell'accesso alle informazioni sulla famiglia di origine sia, nel contesto della disciplina dell'adozione internazionale, un falso problema, mentre invece certamente lo sarà, e grave, nell'ambito dell'adozione nazionale cui necessariamente finirà per essere esteso: per volontà legislativa, dettata dall'esigenza di coerenza – lo sosteneva la senatrice Bruno Ganeri – o per presumibile risoluzione della Corte costituzionale, che non potrà non trovare un inceppamento di costituzionalità nell'intero sistema, per difetto di ragionevolezza nella disparità di trattamento che si determinerà tra i figli adottati in Italia e i figli adottati all'estero.

Ad un giovane cittadino italiano di 25 anni, originario di quei paesi che sono tradizionalmente tributari di adozioni, le informazioni riguardanti i proprio genitori naturali poco diranno: cosa potranno dire due nomi ed un cognome, oltre che un indirizzo di vent'anni prima di un villaggio africano o di una *favela* sudamericana? Poco o nulla, ed è ragionevole pensarlo.

Assai diverso, viceversa, potrebbe essere, e sarà, nell'ambito della realtà nazionale dove – è bene ricordare – l'offerta di adozione non perviene soltanto (anzi solo marginalmente) da realtà di vera ed inemendabile povertà, ma soprattutto trae le sue ragioni da situazioni di gravi disagio morale e sociale, di vera e propria emarginazione (per scelta, per tendenza oppure anche per necessità) dal contesto delle regole che disciplinano la convivenza dei cittadini.

Ed allora, colleghi, sopravviene a misurarsi ponderalmente con il diritto a conoscere le radici, che prima riferivo come da alcuni evocato, anche il diritto degli altri soggetti partecipi della famiglia (fratelli naturali e non, e soprattutto genitori adottivi) a non vedere turbato – come ben potrebbe accadere – un sereno equilibrio familiare e di affetti costruito, a volte faticosamente, con l'opera di anni. E sopravviene il diritto e il dovere dello Stato a porre e mantenere le condizioni di protezione del valore familiare, nella famiglia comunque edificata, sia su basi naturali, sia su basi adottive.

È peraltro questo solo un aspetto del problema, cui altri se ne aggiungono, sia di ordine tecnico, sia di ordine costituzionale, sia di ordine generale, sia di dettaglio.

Mi riferisco, per esempio, tra questi – lo sosteneva il senatore Pastore –, alla previsione contenuta nel comma 6 dell'articolo 37 di cui discutiamo, laddove è previsto che il diritto della conoscenza dei genitori naturali conosca un insuperabile e irragionevole ostacolo, perché assolu-

to e irragionevole, nel rifiuto di questi ultimi a farsi conoscere; in una sorta, insomma, di pregiudiziale d'anonimato cui l'adozione sia connessa e subordinata.

Sono convinto che si tratti di una pregiudiziale in se stessa inammissibile e che i genitori naturali, se noti, non possano esercitare una tale opzione, ma trovo, comunque per il vero, assai indaginoso procedere ad una equilibrata comparazione dei due contrapposti diritti e mi chiedo anche quali possano essere le manifestazioni pratiche di un tale scenario.

Quali riflessi di carattere psicologico vi saranno su coloro che chiedono di sapere e si vedranno rispondere che non possono perché i loro genitori naturali nemmeno questo hanno voluto, ovvero perché i genitori naturali non sono in concreto noti, esistono solo come entità virtuali e come presupposti biologici del loro essere nati?

In conclusione, signor Presidente, mi chiedo, a prescindere da ulteriori e futuri nuovi scenari, quali siano i reali pesi dei valori in gioco. Rispondo a me stesso che, tolto il caso della necessità di ordine sanitario e comunque riservato l'apprezzamento che confido prudente del giudice, delle occasioni a carattere straordinario, il rimedio proposto siano peggiori del male.

Il Gruppo Alleanza Nazionale si riserverà, al termine dell'esame del provvedimento, ogni definitiva valutazione sul voto da esprimere e chiederà, se vi sarà il prescritto e necessario appoggio dei colleghi, che la votazione sulla questione centrale del disegno di legge avvenga in modo palese. Ne ho già dato informale annuncio alla collega senatrice Barbieri ed ella stessa mi ha informato che non vi saranno problemi perché l'Aula abbia assicurato un numero sufficiente di senatori.

Il mio Gruppo, con i senatori presenti, voterà senz'altro e non vi saranno quindi problemi perché possa essere assunta una deliberazione secondo prevalenze democratiche ma in maniera trasparente e responsabile per ciascun membro di questo ramo del Parlamento. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Debenedetti. Ne ha facoltà.

* DEBENEDETTI. Signor Presidente, la ringrazio per la cortesia che mi ha riservato dal momento che non mi ero tempestivamente iscritto ad intervenire in discussione generale.

Interverrò brevemente solo in merito all'articolo 37, cioè sulle modalità con cui un figlio adottato può accedere alle notizie riguardanti il proprio passato.

Il principio di porre l'interesse dell'adottato al centro dell'attenzione è quello che ci accomuna tutti: ma dobbiamo sapere che lo perseguiremo bene solo se metteremo in capo al nostro deliberare la coscienza che noi non abbiamo certezze. Non l'abbiamo sui modi in cui si sviluppa la personalità, su come si attraversa l'adolescenza, su come in quella età della crescita si forma la coscienza di sé. Non l'abbiamo sul delicatissimo rapporto natura-cultura, su cosa forma la personalità del ragazzo.

Inoltre, cambiamo spesso opinione. Io stesso nella mia vita ho cambiato posizione; un tempo pensavo che il dato culturale fosse assolutamente prevalente, oggi mi sono in parte ricreduto. La possibilità di ricredersi e di mutare opinione è un nostro diritto e noi dobbiamo preservare la possibilità di cambiare facendo esperienza; «*licet experiri*» sulla montagna incantata dell'esperienza dell'adozione.

Noi non abbiamo certezze sulla famiglia adottante, sul modello che prescriviamo. È stato detto giustamente che esistono ormai varietà di famiglie. Noi non abbiamo certezze del modello di famiglia in cui inseriamo l'adozione.

Da alcuni miei parenti che vivono negli Stati Uniti so che in questo paese i figli sono dati in adozione e poi magari a questi se ne aggiungono altri perché, nel frattempo, la madre naturale ha dato alla luce un'altro figlio; in alcuni casi poi ritornano nella famiglia di origine. Questa fluidità è un dato di cui dobbiamo tenere conto; è la direzione in cui stiamo andando. Non possiamo agire per medie e statistiche. In questo caso il diritto di uno vale tanto quanto il diritto di cento.

Una cosa sappiamo con certezza: esistono casi in cui la coscienza dell'impossibilità assoluta di adire al proprio passato e di conoscerlo può diventare la tragedia di una vita. Sono questi i casi che dobbiamo proteggere. Si dice che il giovane deve essere protetto nell'età dell'adolescenza; ma se quella di sapere il proprio passato è una esigenza propria dell'età evolutiva, e qualunque genitore adottivo può testimoniare (io stesso posso farlo), che razza di protezione è quella che viola e frustra una esigenza con un divieto che aggiunge alle inquietudini normali dell'età evolutiva il tormento di dover crescere nell'attesa di un futuro che a sedici anni – l'epoca in cui normalmente si provano queste inquietudini e ci si pongono questi interrogativi – appare straordinariamente lontano? A sedici anni nove anni sono un'eternità.

Io credo che il diritto di accedere al proprio passato debba essere protetto e garantito in ogni caso al raggiungimento della maggiore età e, con l'accordo dei genitori adottivi, anche prima. Riconoscere questo diritto a venticinque anni, quando ormai il tormento può avere piegato la pianta per sempre, secondo me non è una mediazione, ma sostanzialmente un dire «no», con l'aggiunta – me lo consentano i colleghi che stimo – di un pizzico di ipocrisia (scusatemi, ma non riesco a trovare una parola migliore).

Non abbiamo il diritto di porre questa cesura e di compiere questa violenza; sappiamo poco, abbiamo poche certezze e credo che a questo dovremmo ispirare il nostro operato. Non so come ciò si possa tradurre poi nella pratica emendativa, ho voluto semplicemente esprimere un'opinione e, per quello che serve, portare una testimonianza. (*Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lorenzi. Ne ha facoltà.

LORENZI. Signor Presidente, la ringrazio per l'opportunità concessami di svolgere un breve intervento su un argomento molto delicato, a

cui intendo portare un breve contributo, in particolare in merito alla novella dell'articolo 37 della legge n. 184, che sembra rappresentare il punto nevralgico di tutto il provvedimento.

Ho apprezzato molto l'intervento della collega Bruno Ganeri, soprattutto per i grandi interrogativi che ha affiancato alle sue argomentazioni, interrogativi che spesso non ci consentono di pervenire facilmente ad un certo tipo di risposta. Di conseguenza, il nostro comportamento deve essere necessariamente molto prudente.

Ho brevemente approfondito il contenuto dell'emendamento 3.515, presentato dalla senatrice Scopelliti, che ho trovato significativo. Credo, infatti, che sia il caso di riflettere sulla necessità di distinguere tra le informazioni inerenti all'origine ed all'anamnesi medica e quelle concernenti l'identità dei genitori naturali. Colgo l'occasione, in riferimento a questo emendamento, per sottolineare che è importante non fare confusione ed usare ogni volta gli stessi termini e quindi parlare sempre di «genitori naturali» e di «genitori adottivi» senza ricorrere ad altri tipi di denominazioni.

Credo, però, che lo sbarramento posto nel caso della volontà espressa dai genitori naturali di rimanere anonimi non si ponga in contraddizione con il diritto, ritengo naturale, dell'adottato a risalire in qualche modo alla sua origine e dalla sua anamnesi medica.

È questa l'osservazione che ho ritenuto di poter portare come modesto contributo alla discussione, ritenendo per il resto importante che nel caso in cui sussistano gravi e comprovati motivi, si possa, in qualsiasi momento della vita del figlio adottato, risalire a queste informazioni, che non riguardano solo l'identità ma, soprattutto, l'anamnesi medica e le origini in generale.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Salvato. Ne ha facoltà.

SALVATO. Signor Presidente, ho chiesto di poter contribuire a questo dibattito con una riflessione personale, dopo aver ascoltato numerosi colleghi, perché le loro parole mi hanno non soltanto indotto ad altre riflessioni, ma hanno suscitato in me un interrogativo rispetto a due esigenze che sento entrambi forti. La prima è quella su cui abbiamo ragionato nei mesi scorsi qui in Senato, e cioè l'esigenza di varare rapidamente il testo in discussione e di adottare misure efficaci in tema di adozione internazionale, come richiesto sia da tante associazioni che dalla situazione reale. La seconda esigenza, che sento con altrettanta forza, è la seguente: nel momento in cui il legislatore decide di scrivere delle norme che incidono nella vita delle persone, bisogna essere capaci – e so che è molto complicato e difficile – di ragionare anzitutto su un intervento dello Stato che sia molto leggero.

Come ho già fatto altre volte, anche in questo caso voglio ripetere qualcosa che mi è molto caro: la necessità, nello scrivere leggi, di essere in grado di muoversi in modo assai cauto e sobrio e soprattutto di non tentare di imporre comportamenti attraverso le leggi.

Ritengo che tale esigenza venga riproposta non solo dalla delicatezza della materia sulla quale siamo chiamati a decidere, ma anche da un dibattito e da una riflessione che sento – almeno questa è la mia personale opinione – non compiuta neanche tra le forze politiche e all'interno delle forze politiche stesse, ma soprattutto non compiuta nella società; un dibattito circa l'equilibrio necessario da costruire nella pratica e nelle leggi sui diritti del singolo, la persona umana, e la famiglia o le famiglie. Credo che anche questo ci sia dietro e dentro questo dibattito.

Ascoltavo questa mattina, ad esempio, l'intervento assai interessante della collega Bruno Ganeri, la quale, giustamente a mio avviso, come altri ed altre hanno fatto, ha posto l'accento su cosa oggi è la genitorialità: è anzitutto una scelta che nel quotidiano si costruisce attraverso il rispetto dei singoli e delle singole, insieme alla capacità di far diventare le famiglie luoghi di affetto. Quindi, non la genitorialità naturale ma quella che è data, sì, dalla materialità di vita, ma soprattutto dalle relazioni affettive.

Quello però che non mi convince è la contrapposizione, forse non detta esplicitamente, ma in certa misura celata nelle preoccupazioni espresse da tanti colleghi e colleghe, tra l'interesse dei minori e quello della famiglia adottiva. Non credo che dobbiamo parlare di contrapposizione. Ritengo che dobbiamo discutere e ragionare in modo laico e dobbiamo farlo non parlando di un minore, perché dopo diciotto anni non si è minori, colleghi e colleghe; cerchiamo di superare anche quest'altro tabù che ci portiamo dietro. A diciotto anni si è maggiorenni e non lo si è soltanto da un punto di vista legale; si è maggiorenni perché la vita ci fa diventare tali, anche se è vero che il conflitto genitori-figli va ben al di là dei diciotto anni e, a volte, può durare un'intera vita. Se dobbiamo scegliere un termine per individuare il momento in cui si diventa adulti, perché appunto – ripeto – la vita ci impone la scelta di una misura, credo che diciotto anni siano quello più giusto.

I colleghi alla Camera hanno operato una scelta sulla quale dobbiamo ragionare, così come stiamo facendo. Ebbene, io vorrei che anzitutto sottolineassimo il fatto che non si tratta di una prescrizione, bensì del diritto riconosciuto ad un ragazzo di diciotto anni di accedere a delle informazioni; un diritto, fra l'altro, non garantito in sé in modo automatico, ma rispetto al quale c'è una possibilità del Tribunale dei minori di andare a costruire ragionamenti e, se del caso, di negarlo, in base non solo a scelte che sono qui indicate nella legge, ma anche a convincimenti che questi magistrati riusciranno a farsi rispetto all'esperienza concreta.

Quindi, sul testo della Camera personalmente avrei delle riflessioni da fare, senza esprimere però una contraddizione negativa, così come ho sentito in tanti altri interventi addirittura sollevando questioni attinenti a profili costituzionali. È vero che la Costituzione tutela la famiglia, ma è altrettanto vero che, in modo forte, garantisce i diritti e le libertà dei singoli e delle singole e questi due diritti non possono e non debbono essere visti in modo confliggente: sta al legislatore la costruzione di un equilibrio rispetto al loro esercizio.

La questione però è altra: evidentemente alla Camera su questo aspetto hanno trovato, nella discussione tra i colleghi, non solo un punto di riflessione e di ragionamento, ma anche una capacità di decidere. Il dibattito qui in Senato, e non perché ci sia una nostra responsabilità, sta dimostrando nei fatti che c'è ancora una necessità di discutere su questa materia, ma la discussione, cari colleghi, non può approdare a quello che è il testo licenziato dalle Commissioni. Infatti, quell'elevare la soglia da 18 a 25 anni a me francamente sembra, in una certa misura, un arbitrio ed anche una sorta di ipocrisia – lo dico con rispetto per le scelte che i colleghi hanno fatto – cioè il voler tentare, ancora una volta, una mediazione rispetto ad un'impossibilità, se non ad una nostra incapacità, di andare a sciogliere un nodo che invece dovremmo poter sciogliere.

Io ho voluto allora prendere la parola, Presidente, auspicando, se possibile, una pausa di riflessione. Credo che dovremmo cercare di ragionare anche con i colleghi della Camera, tentando di trovare le strade per licenziare questo testo che dentro ha altre scelte altrettanto importanti ed urgenti. Se fosse possibile trovare una composizione tra Camera e Senato credo che sarebbe questa la strada più giusta.

Rispetto a questo punto credo che dovremo tornare a discutere ed a riflettere. Non so se siamo in grado di deciderlo qui, stamattina o nelle prossime sedute, ma è certo un problema che, nel momento in cui andremo a legiferare sull'adozione nazionale, ci ritroveremo – questo non possiamo nascondercelo – e che dovremo affrontare. Rinviandolo a quando legifereremo sull'adozione nazionale; se ce la facciamo, benissimo, però credo che su queste materie dovremo non soltanto rispettare le differenti culture e i differenti punti di vista, così come questa mattina espressi, ma dovremo alla fine tentare veramente la strada dell'equilibrio. E non credo che sia equilibrata una soluzione che nega un diritto, quello della persona, quello di un ragazzo e di una ragazza, di conoscere rispetto a se stesso quello che sa di voler conoscere, riconoscendo invece quello della famiglia adottiva a non essere turbata nella sua quotidianità. Perché il turbamento, cari colleghi e care colleghe, c'è nei fatti nel momento in cui questo ragazzo o questa ragazza esprime il desiderio di sapere di sé e delle proprie origini. È un turbamento evidentemente dovuto a tante ragioni ed è un'inquietudine forte.

Credo che inquietudini e turbamenti si debbano non cancellare ma che ad essi si possa e si debba tentare di dare risposta per costruire un equilibrio e relazioni affettive, fondate innanzitutto sul rispetto, sulla stima e sulla solidarietà. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo)*.

PRESIDENTE. Non essendo presente in Aula la senatrice Manieri, si intende che abbia rinunciato ad intervenire.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FASSONE, *relatore*. Signor Presidente, il dibattito che si è svolto in queste ultime due sedute, sebbene non di grandissima ampiezza, è stato comunque di livello e dignità inusuali ed ha rivelato sollecitazioni opposte, come avviene quando sono in gioco sentimenti del profondo.

Noi possiamo argomentare sul piano giuridico-legale, invocando determinati diritti ovvero aspettative di segno contrario, ma – come è apparso evidente – qui sono in gioco determinati archetipi e primati: per alcuni, il primato del diritto a conoscere la propria storia, le proprie radici, il perché di una ferita; per talaltri, quello della famiglia adottiva su quella procreativa.

Le sollecitazioni che sono venute nell'una e nell'altra direzione (taluni vorrebbero esaltato più di quanto non sia il diritto alla conoscenza; altri vorrebbero protetto più di quanto non sia il diritto della famiglia adottiva) hanno però un punto di convergenza largamente prevalente: l'esigenza che subentri un'ulteriore pausa di riflessione, quanto meno su questa problematica. Di questa esigenza io personalmente ero già convinto e me ne sono fatto portavoce quale relatore in prima lettura, trovando l'assenso dell'Assemblea, che effettivamente decise di accantonare questo problema, principalmente perché esso non poteva non avere delle ripercussioni sulla materia dell'adozione interna che, come bene è stato ricordato tra gli altri dal senatore Caruso Antonino, può avere e spesso ha (soprattutto oggi) delle caratteristiche diverse rispetto a quelle dell'adozione internazionale. La soluzione che noi avremmo in ipotesi prospettato ed approvato in tema di adozione internazionale, quindi, avrebbe finito con il determinare delle proiezioni nocive sull'altra tematica. Per questo motivo ci siamo tutti autolimitati ed abbiamo ritenuto che questo, come altri temi di grande attualità ed impellenza, fosse però momentaneamente accantonato e riservato alla discussione in tema di adozione generale. Questa era sta la mia convinzione e quella del Senato.

Successivamente la Camera è stata di diverso avviso, per effetto di situazioni contingenti, della contestuale discussione di problematiche affini (come quella della procreazione assistita che proprio in quelle settimane divampava, per motivi che non tocca certamente a noi valutare e tanto meno sindacare) ed è approdata – invece – alla decisione di introdurre comunque una certa disciplina in questa materia. Di fronte a questo atteggiamento, il Senato si è posto la domanda se fosse il caso di insistere sulla propria precedente posizione ovvero di accettare la soluzione della Camera ovvero di proporre un'altra, che fatalmente aveva i contenuti della mediazione, ma che tali contenuti era necessitata a proporre.

Sono tuttora persuaso che la soluzione da noi affacciata possa essere accettata, proprio perché la stragrande parte degli interventi svoltisi nelle ultime due sedute ha evidenziato che effettivamente si tratta di valori contrapposti, e quando vi sono dei valori contrapposti la soluzione deve evitare, per quanto possibile, di sacrificarne totalmente uno: deve concedere, in qualche misura, all'uno e all'altro.

Questa era, in effetti, la soluzione che noi abbiamo proposto, cercando di mediare tra un non sopito e non cancellabile primato del san-

**Replica
relatore
ore 10,47**

gue, delle radici e, viceversa, un più moderno, forse più significativo e plausibile primato dell'educazione sulla procreazione, quello per cui le radici vere di tutti i figli procreati o adottati sono costituite da legami affettivi e reciprocamente formativi stabiliti dal crescere insieme.

Dicevo che sono tuttora persuaso che la nostra soluzione, se si dovesse andare ad un irrigidimento delle posizioni delle Camere, possa essere quella capace di produrre una convergenza. Tuttavia, la sollecitazione provenuta da esponenti di molte forze politiche presenti in quest'Aula mi fa pensare che il ripensamento, la riflessione ai quali noi ci accingiamo possano essere condivisi anche dall'altro ramo del Parlamento.

Mi trovo, quindi, a soprassedere ad un'analisi approfondita del merito delle varie questioni e a chiedere una breve sospensione, per verificare se questo nostro impegno di riflessione possa essere condiviso dalla Camera dei deputati.

In tal senso mi esprimo, riservandomi, qualora la mia proposta non fosse accolta, di svolgere una maggiore analisi della problematica, visto l'esito di contatti che auspichiamo avvengano in brevissimo tempo con l'altro ramo del Parlamento, per trovare una soluzione concorde.

Chiedo, pertanto, una sospensione anche a brevissima distanza, nella prossima settimana. (*Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano e del senatore Caruso Antonino*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro.

TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*. Signor Presidente, accolgo la proposta avanzata dal relatore Fassone, anche se devo fare una premessa.

Ringrazio ed apprezzo il relatore per le considerazioni che ha svolto e soprattutto per aver messo in risalto, accogliendo quanto è emerso nel corso del dibattito, che si tratta di un tema che chiama in causa, prima di tutto, la coscienza e l'esperienza individuale e di materia che richiede l'esercizio di massimo equilibrio. Sono in gioco, infatti, valori che appaiono opposti, ma che penso non debbano rimanere tali, perché occorre che il riconoscimento dei diritti individuali, della genitorialità e della famiglia trovino una composizione e non una contrapposizione. Tuttavia, non c'è dubbio che di questo si tratti.

Quindi, condivido e – ripeto – apprezzo il richiamo del relatore alla particolarità e alla complessità della materia. Il Governo è d'accordo sul rinvio dell'esame del provvedimento, però con la premessa poc'anzi delineata. L'Esecutivo ha, infatti, molto a cuore il tema delle adozioni internazionali, tanto che ha presentato due anni fa un disegno di legge, elaborato con le associazioni e con esperti della materia; abbiamo fatto molto esercizio di umiltà nella predisposizione di questo testo di legge, nel senso che ha davvero raccolto le opinioni, le esperienze e le competenze di chi lavora sul campo, perché penso che questo sia giusto.

Voglio sottolineare, appunto, è il testo è da due anni all'attenzione della Camera dei deputati e del Senato. Nel momento in cui il disegno

**Replica
Governo
ore 10,53**

di legge è stato sottoposto all'attenzione delle due Camere, in particolare di quella del Senato, il Governo ha sentito la necessità di rimettersi alla discussione del Senato stesso. Do atto a questo ramo del Parlamento di aver svolto in prima lettura una discussione molto approfondita, confrontando il testo del Governo con altri testi; il Governo si è rimesso alle decisioni cui, onorevoli senatori, siete pervenuti. Continuiamo ad operare in questo modo, perché ritengo che questo debba essere l'atteggiamento dell'Esecutivo: rispettare, cioè, il dibattito della Camera e del Senato, però con una preoccupazione circa i tempi di approvazione della legge.

Ho il dovere di farmi interprete in questa sede della preoccupazione e dell'allarme che giudici minorili ed operatori hanno ripetutamente espresso proprio sui tempi di applicazione della legge. Sono particolarmente d'accordo con chi dice che non basta comunque una legge; occorre che sia fatta bene e l'urgenza dei tempi non deve far aggio sulla qualità di un provvedimento legislativo. Sono assolutamente d'accordo sul rinvio se un tempo ulteriore consentirà di pervenire ad un punto di approdo più avanzato. Tuttavia, il tempo a nostra disposizione non è molto. Questa è, quindi, la preoccupazione di cui mi voglio far interprete.

In particolare, vorrei dire che ci troviamo di fronte ad un testo che, per il concorso di tutti, ha dei punti di grande forza e che sarà di grande aiuto sia alla tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi che al sostegno alle famiglie.

Se posso fare un riferimento alla discussione, vorrei suggerire di non estrapolare l'articolo 37 della legge n. 184 del 1983 dal contesto del provvedimento. Mi sembra francamente che ci sia stato un eccesso di enfaticizzazione su tale questione. Faccio presente che non è vero che le associazioni sono unanimi su questa posizione; c'è un'associazione che la sostiene, mentre le altre si sono trovate concordi su un'altra. Quindi, non dobbiamo dire che le associazioni sostengono questa posizione perché questo non è vero.

Mi permetto di dire che occorre guardare al provvedimento nella sua complessità; esso è di grandissima importanza sia sul punto della difesa dei diritti dei bambini, delle bambine e dei ragazzi, sia del sostegno alle famiglie adottive. Infatti, nel testo sono previste misure di sostegno estremamente importanti a tali famiglie. Ripeto, nel merito della discussione, occorre avere una visione complessiva ed evitare di estrapolare ed enfatizzare troppo una questione, pur essendo di grandissimo rilievo, come è stata qui richiamata, per le implicazioni che prevede dal punto di vista dei valori e della vita delle famiglie.

Sono quindi favorevole a questa pausa di riflessione, però invito a fare attenzione ai tempi. Soprattutto, avendo seguito la discussione alla Camera, se ci deve essere un incontro con i Gruppi parlamentari di quel ramo del Parlamento per raggiungere un accordo, sarebbe fondamentale che questo fosse reale, in quanto non posso non dimenticare la complessità della discussione che c'è stata in quella sede.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI. Signor Presidente, intervengo sulla proposta del relatore per accogliere una parte delle preoccupazioni testè espresse dalla ministro Turco. Credo di aver colto lo spirito con cui il relatore Fassone ha formulato la sua proposta, ossia quello di cercare di coniugare due esigenze: quella di una scelta che convinca non dico tutti, ma che possa produrre la più ampia convergenza politica delle forze presenti in Senato; quella di garantire che a seguito di quella scelta il percorso della legge possa avere alla Camera un esito positivo e definitivo. Allora, in questo senso, quella che può apparire una pausa, un rinvio, può invece costituire uno strumento di accelerazione dei tempi di definizione della questione.

Le chiedo quindi, signor Presidente, nell'esprimere l'adesione del mio Gruppo a questa proposta, di farsi a sua volta parte diligente affinché la calendarizzazione del provvedimento sia la più accelerata possibile, magari fin dalla prima seduta utile della prossima settimana, fatte salve ovviamente le esigenze di conversione di decreti-legge in scadenza. Lo chiedo in modo da far sì che il pronunciamento del Senato arrivi comunque prima che la Camera, liberatasi dalla sessione di bilancio, possa pronunciarsi definitivamente su questo testo.

A questo punto, rivolgo altresì una sollecitazione al Ministro per i rapporti con il Parlamento a farsi carico della fissazione di un incontro tra Gruppi parlamentari di Camera e Senato, nelle persone dei deputati e dei senatori che più direttamente hanno seguito la materia, in modo che si possa giungere, come diceva la ministro Turco, ad un accordo che abbia il significato di una assunzione di responsabilità da parte di tutti. Se così sarà, forse potremo, con l'occasione della discussione di questo disegno di legge che tocca sentimenti così profondi, innovare anche nel difficile rapporto tra i due rami del Parlamento e verificare se si possa praticare in maniera più sistematica un'istruttoria che possa aiutarci a ridurre, almeno in parte, i difetti del bicameralismo.

PRESIDENTE. Senatore Fassone, ritiene che la giornata di mercoledì, stabiliremo poi se nella seduta antimeridiana o in quella pomeridiana, possa rappresentare una buona collocazione per la ripresa del dibattito?

FASSONE, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di rinvio avanzata dal senatore Fassone.

È approvata.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

(1452-B) Disposizioni in materia di anticipazione di tesoreria all'INPS
(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

Rinvio disc.
DDL 1452-B
ore 11

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni in materia di anticipazione di tesoreria all'INPS», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati. Ha chiesto di parlare il sottosegretario Morese. Ne ha facoltà.

MORESE, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Signor Presidente, signori senatori, intervengo per chiedere un rinvio della discussione del provvedimento, in quanto stiamo tentando, penso ci riusciremo positivamente, di risolvere alla Camera il problema in esso trattato nel disegno di legge collegato alla legge finanziaria. Infatti, l'articolo 27 di tale legge prevede gli stessi contenuti del provvedimento al nostro esame in quest'Aula. Ribadisco quindi la necessità di un rinvio della discussione, almeno su questo punto, ritenendo di poterlo risolvere nell'ambito della finanziaria.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la richiesta di rinvio del seguito della discussione del disegno di legge n. 1452-B, avanzata dal sottosegretario Morese, si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

(3506) Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998 (Relazione orale)

Disc. ddl 3506
ore 11,03

Approvazione, con modificazione, con il seguente titolo: «Delegificazione e Testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998».

Il relatore, senatore Villone, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Poiché non vi sono osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, poche parole soltanto per sottolineare come il testo al nostro esame si ponga in diretta continuità con leggi già approvate da questa Assemblea. In particolare, mi riferisco ad importanti leggi che hanno avviato un incisivo procedimento di riassetto e di riforma delle pubbliche amministrazioni, vale a dire la legge n. 59 del 1997 e la legge n. 127 del 1997.

Relazione
orale
ore 11,03

Questa proposta, che riguarda la delegificazione e la semplificazione, è in diretta attuazione dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997 che prevedeva la presentazione periodica da parte del Governo di una iniziativa legislativa in materia di delegificazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Ovviamente, essendo quella contenuta nell'articolo 20 una previsione di legge ordinaria, non esisteva un vincolo formale, in termini gerarchici, per la successiva legislazione, pur essa ordinaria. Questo articolo, però, sanciva un obiettivo, un indirizzo, un senso di marcia alla prosecuzione di un'opera di incisivo rinnovamento avviata con le due leggi prima citate e scandita temporalmente attraverso un'iniziativa governativa prefigurata periodicamente nello stesso articolo 20.

Quindi, l'attuazione di detto articolo si concreta oggi con la presentazione di questo primo provvedimento annuale di semplificazione che, in sostanza, pone all'attenzione dell'Aula i seguenti contenuti.

Alcune norme – e mi riferisco in particolare all'articolo 2 – sono di limatura e ridefinizione di previsioni normative contenute nella legge n. 59. Si tratta di disposizioni di natura eminentemente tecnica, che assumono, però, per qualche punto, anche un significato e un rilievo politico non marginale. Richiamo, in particolare, la previsione di un coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nell'attività di semplificazione procedimentale (comma 1, lettera *a*), dell'articolo 2).

Vi sono poi richiami alla possibilità che i regolamenti di delegificazione tocchino anche procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo, prevedendosi in tal caso che detti obblighi siano eliminati con conseguente abrogazione delle corrispondenti sanzioni amministrative, ovvero siano riprodotti e in tal caso le sanzioni amministrative corrispondenti continuerebbero a trovare applicazione.

L'articolo 3 introduce una rilevante innovazione con l'istituzione di un Nucleo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la semplificazione delle norme e delle procedure. Si tratta di una struttura stabile chiamata ad accompagnare l'attività di risistemazione complessiva ed è quindi specificamente impegnata su questo obiettivo in modo da consentire al Governo di definire con maggiore tempestività e puntualità la portata e i contenuti dell'attività di semplificazione.

Il Nucleo è quindi una struttura di supporto tecnico composta da esperti e che risponde in concreto ad una necessità manifestatasi nei fatti, nell'attuazione delle leggi nn. 59 e 127 del 1997.

L'articolo 4 del provvedimento introduce il principio dell'analisi dell'impatto della regolamentazione, analisi che si aggiunge a quelle attualmente svolte per verificare, proprio sotto il profilo della capacità della copertura amministrativa delle leggi, la produzione degli effetti previsti.

L'articolo 5 prevede l'emanazione di testi unici per il riordino di un sistema normativo che, soprattutto negli ultimi anni, è stato sottoposto in diversi modi e in varie parti ad un cambiamento innovativo non sempre ben coordinato e che dunque oggi, sicuramente, per la effettività e per la trasparenza del sistema, di fronte agli operatori, pone una esi-

genza di risistemazione che utilmente può tradursi nell'adozione di testi unici.

È evidente che con questo complesso di norme, da un lato, si realizza una limatura delle previsioni attualmente vigenti e, dall'altro, si prevede la creazione di strumenti o organizzativi, come il Nucleo, o normativi, come i testi unici, per la funzionalità complessiva di sistema.

A ciò si aggiunge la parte probabilmente più corposa, in concreto, della proposta di legge in esame, cioè quella degli allegati, che individuano in modo preciso e puntuale i numerosi procedimenti (sono molte decine) e che costituiscono poi il fine primario ed effettivo della iniziativa del Governo. Tali allegati in qualche modo rappresentano l'oggetto di semplificazione e di definizione e in tal senso costituiscono il vero prodotto della elaborazione del testo legislativo in esame.

Gli allegati del disegno di legge sono tre. Il primo riguarda i procedimenti da semplificare; il secondo, i procedimenti strumentali da disciplinare in modo uniforme; il terzo indica materie oggetto di codificazione e di riordino.

In particolare, segnalo che, per quanto riguarda gli allegati, la Commissione ha apportato alcune significative innovazioni con l'accoglimento da parte del Governo di numerose proposte di integrazione dell'elenco degli stessi allegati, presentate anche dai colleghi dell'opposizione, ai quali devo dare atto dell'atteggiamento positivo manifestato nei confronti del testo ora in esame, di cui si è compresa la portata e la rilevanza non solo politica ma anche pratica, sulla via di una crescita dell'efficienza delle nostre strutture pubbliche.

Proprio per questa condivisione del giudizio sul testo in esame si è verificata una significativa collaborazione da parte dell'opposizione nei lavori fin qui svolti. Questo ha consentito – desidero segnalarlo in chiusura – di concludere l'esame di questo testo in un tempo inferiore ai due mesi dalla sua assegnazione alla Commissione che presiedo, comprendendo anche i tempi della crisi di Governo; ciò attesta la grandissima rapidità del lavoro parlamentare a questo proposito e di ciò ringrazio i colleghi che ad esso hanno preso parte.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Speroni. Ne ha facoltà.

**Discussione
generale
ore 11,13**

SPERONI. Signor Presidente, il disegno di legge in esame ottempera alla legge n. 59 del 1997 sulla delegificazione, più comunemente nota come legge di semplificazione. È questa una delle poche cose buone che si sono viste negli ultimi tempi.

Si è parlato di disboscare la giungla legislativa che effettivamente opprime, innanzitutto, i cittadini e, in secondo luogo, l'amministrazione pubblica e le istituzioni. A tale proposito sarà sufficiente qualche esempio di normativa non adeguata ai tempi; il primo è costituito dalle norme sull'immatricolazione delle autovetture, sul loro passaggio di proprietà e su tutto quanto concerne questi aspetti che risalgono ai regi decreti nn. 436 e 1814 del 1927. Se pensiamo a come poteva essere questo

settore nel 1927 ed a come è oggi, comprese, ad esempio, l'importazione e l'esportazione di autovetture da e in altri paesi (che nel 1927 erano rarissime), è chiaro che queste norme devono essere variate.

Si può pensare anche al settore dell'aviazione, uno fra i più penalizzati dalla normativa burocratica oltre che dalla mentalità burocratica, nel senso deteriore del termine, di molti addetti ai lavori che – non tutti, per carità – sembra siano al loro posto per ostacolare, anziché per favorire, chi vuole volare sia per passione sia per professione. In quest'opera sono appoggiati da alcune normative che o sono di per sé vessatorie o si prestano ad interpretazioni vessatorie; basti pensare come viene stravolta la cosiddetta legge Gex del 1968, così chiamata in gergo in quanto la relativa proposta è stata presentata dal deputato Gex, pilota appassionato, purtroppo deceduto a causa di questa sua passione. Tale legge ha liberalizzato gli atterraggi ed i decolli istituendo anche in Italia quelle che giuridicamente vengono definite «aviosuperfici», ossia delle strisce di terreno preparato o semipreparato, comunque idonee per l'atterraggio ed il decollo di velivoli. Ebbene, un burocrate, il direttore della circoscrizione aeroportuale di Cagliari, il dottor Meaggia, ha pensato bene di stravolgere questa norma imponendo sulle aviosuperfici le stesse attrezzature che devono esistere negli aeroporti, così vanificando una legge dello Stato, perché se l'aviosuperficie deve avere le stesse attrezzature dell'aeroporto, tanto vale fare gli aeroporti ed abrogare la legge sulle aviosuperfici. Ma questo è solo un esempio delle procedure che andrebbero semplificate.

Qualcosa è già stato fatto: bisogna riconoscere anche al ministro Bassanini il merito, con l'appoggio del Parlamento, di avere avviato tale processo di semplificazione. Basti pensare che oggi il cittadino, per rinnovare il passaporto, si presenta direttamente all'autorità di pubblica sicurezza e, compilando un modulo, senza recarsi in altri uffici né presentare ulteriori documenti, può avere il rinnovo del passaporto. Quindi, anche queste sono innovazioni positive che però devono essere ampliate.

In tal senso va appunto il provvedimento in discussione e l'auspicio che formulo, oltre a quello di una sua celere approvazione, è che, da un lato, il Governo, al quale viene dato un ampio mandato, effettivamente lo utilizzi proprio per semplificare veramente le procedure, e che, dall'altro, coloro che saranno poi chiamati ad applicare le nuove procedure, cambino la loro mentalità e non si attacchino a formalismi per vessare, come succede tuttora, il cittadino, il cliente, l'utente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Andreolli. Ne ha facoltà.

ANDREOLLI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, prendo brevemente la parola per svolgere qualche considerazione in merito a questo disegno di legge.

Il provvedimento legislativo presentato dal Governo, già prima richiamato dal senatore Villone, come anche nell'intervento successivo, rappresenta l'attuazione di un disposto della legge n. 59 del 1997, che all'articolo 20, comma 1, prevede che, entro gennaio di ogni anno, il

Governo presenti al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione delle norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per il servizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina.

È un ulteriore intervento della Bassanini-*quater*, che finalmente mette in moto un meccanismo complesso e molto articolato, e mi auguro senza possibilità che si torni indietro, per attuare, a Costituzione invariata, un autentico decentramento.

Il disegno di legge in discussione, però, va oltre l'impegno fissato dalla citata legge n. 59, anzi propone una modifica dello stesso articolo 20 relativo all'ipotesi di procedimenti di pertinenza delle comunità territoriali. Tale modifica va nella stessa direzione delle innovazioni già introdotte dalla legge n. 191 del 1998.

Nel suo complesso il disegno di legge può essere così sintetizzato: individua in dettaglio 59 procedimenti da semplificare, richiamati nell'allegato 1 dell'articolo 1, comma 1; in questo caso il lavoro in Commissione è stato notevole perché, dagli iniziali 48 procedimenti indicati dal Governo, siamo arrivati a 59.

Individua altresì cinque tipi di procedimenti omogenei da semplificare, regolare, attualmente disciplinati in modo diversificato in funzione dell'amministrazione competente (allegato 2 dell'articolo 1). Sono procedimenti strumentali da disciplinare appunto in modo uniforme ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c) della legge n. 59.

Infine, individua otto materie da codificare attraverso la redazione di appositi testi unici, come richiamato nell'allegato 3 dell'articolo 5.

Si sta attuando in pieno, quindi, la legge n. 59 del 1997 attraverso uno strumento permanente di semplificazione di procedimenti amministrativi, di delegificazione e di puntuale deregolamentazione.

Un simile intervento, complesso e molto articolato, presuppone un radicale sfoltimento delle norme vigenti, da ridurre nel numero e da rendere più adeguate e più facili da applicare. Si stima che oggi il nostro paese, è abbastanza noto, è disciplinato da circa 13.000 provvedimenti di natura legislativa, 5.000 di natura incerta e circa 20.000 leggi regionali.

Il disegno di legge, inoltre, integra i criteri generali di attuazione della semplificazione e definisce in modo più puntuale il concetto di codificazione. Si è conseguentemente ritenuto importante perfezionare i principi generali in materia di semplificazione riferibili ad una pluralità di procedimenti, piuttosto che definire in termini puntuali e dettagliati i criteri relativi alla disciplina di ciascun tipo di procedimento.

Il disegno di legge prevede inoltre una speciale unità per la semplificazione delle norme e delle procedure che, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, assume un ruolo chiave di supporto nell'attività normativa di semplificazione e regolamentazione: un gruppo di 25 esperti che fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio, e quindi al Ministro delegato per la funzione pubblica, il supporto occorrente a dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e codificazione. Anche questo è un passaggio molto importante,

poiché, a dichiarazione del Governo, senza questo strumento operativo la legge diventava di fatto inoperante. Sappiamo quante sono le leggi in Italia che non vengono applicate o per incapacità o per non volontà o per inefficienza o per assoluta mancanza di strumentazione operativa per renderle attuabili.

È prevista la possibilità di attribuire al Consiglio di Stato il compito di redigere gli schemi normativi.

Si introduce, inoltre, all'articolo 4 un'importante innovazione: tutti gli schemi normativi predisposti dal Governo sono accompagnati da una relazione contenente l'analisi dell'impatto della regolamentazione.

Lo stesso provvedimento disciplina, infine, l'attività di codificazione delle norme regolamentari e legislative per settori omogenei, relativamente alle materie oggetto di semplificazione, attraverso la redazione di testi unici; un altro passo avanti importantissimo per lo sfoltimento e la semplificazione della giungla delle leggi.

Si è già sopra richiamato, infatti, che tali testi unici possano essere predisposti anche dal Consiglio di Stato.

Di particolare significato è, a mio avviso, la modifica del comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, relativo all'ipotesi di procedimenti di pertinenza delle comunità territoriali. Il testo attualmente vigente prevede che la legge di semplificazione annuale individui i procedimenti attribuiti alla potestà normativa delle regioni e degli enti locali, indicando i principi che restano regolati con leggi della Repubblica. Secondo la nuova formulazione, invece, l'individuazione dei procedimenti, o dei singoli aspetti degli stessi, che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali, è effettuata dal Governo in sede di attuazione della delegificazione, secondo le procedure del decreto legislativo n. 281 del 1997, che ridisegna la struttura e le competenze della Conferenza permanente unificata Stato-città-regioni.

Quindi, complessivamente un impianto fortemente innovativo che dà una spinta concreta alla semplificazione amministrativa ed alla delegificazione. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Schifani. Ne ha facoltà.

SCHIFANI. Signor Presidente, il disegno di legge all'esame dell'Aula ha realizzato in Commissione una forte partecipazione di tutte le forze politiche. Credo che così non potesse che essere posto che esso si poneva in perfetta sintonia con la strategia dei progetti e dei programmi di quasi tutti i partiti dell'arco costituzionale, che nei loro programmi hanno sempre sottolineato l'esigenza di interventi in campo di semplificazione e di delegificazione della giungla legislativa italiana.

Esso prosegue un percorso che è iniziato con i provvedimenti Bassanini sulla semplificazione e sulla delega in ordine al decentramento amministrativo e quindi anche in Commissione ha trovato da parte degli esponenti di Forza Italia un attivismo collaborativo che tende a perfezionarsi, ci auguriamo, in un voto favorevole laddove

le proposte emendative presentate dai miei colleghi troveranno un momento partecipativo più efficiente per migliorare il testo.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

**Cambio
Presidenza
ore 11,28**

(Segue SCHIFANI). Rilevo, signor Presidente, che tra gli emendamenti presentati dal Governo figura una proposta di legge delega di riordino, seppure parziale, delle Forze armate. Noi siamo stati e continuiamo ad essere contrari all'eccessivo, all'enorme, all'insostenibile proliferare di richieste (da parte del precedente Governo, ma credo che questo nuovo non si sottragga a tale vezzo) di sottrarre al Parlamento la sua capacità legislativa e quindi la piena legittimazione ad intervenire nell'ambito dei propri poteri. E quindi, manifestiamo la nostra contrarietà a queste iniziative per una questione di principio, ma anche per motivi di merito, posto che l'emendamento interviene in maniera significativa e virulenta (senza che io debba entrare nel merito della positività o no della proposta) su un settore, quello delle Forze armate, che riteniamo – quanto meno in Commissione – meritasse una valutazione più attenta da parte della competente Commissione difesa.

Per cui, chiedo formalmente il ritiro di tale proposta emendativa; così si consentirebbe una valutazione ed una posizione molto più serena da parte nostra in ordine a questo testo, al quale guardiamo con interesse così come abbiamo fatto nei confronti dei due disegni di legge cardine della semplificazione, i due disegni di legge «Bassanini».

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, non devo svolgere alcuna replica, salvo prendere atto del clima positivo – a cui mi ero già riferito – che si è creato intorno a questo disegno di legge e ringraziare ancora tutti i colleghi per la collaborazione prestata.

**Replica
relatore
ore 11,30**

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per associarmi a quanto detto dal presidente Villone per ringraziare il Senato per la rapidità con cui ha valutato il presente disegno di legge e per il clima costruttivo che ha contraddistinto i lavori.

**Replica
Governo
ore 11,31**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, a partire dall'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

**Esame
art. 1
ore 11,32**

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, l'emendamento 1.100 tende a sopprimere il riferimento «ripetitivo» a un procedimento già richiamato altrove nell'allegato 1, esattamente quello indicato al numero 47).

SPERONI. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 è un'integrazione di un emendamento già accettato dalla Commissione. Penso quindi che la sua approvazione sia opportuna.

A proposito di queste semplificazioni e riforme volevo comunque ricordare che si tratta di «mini-riforme», che non incidono più di tanto. Proprio in questi giorni si sta facendo una grande confusione sulle riforme: si ritiene che possa bastare una riforma elettorale per cambiare lo Stato e si parla a sproposito di federalismo. Non so, ad esempio, se le affermazioni del ministro Amato rispecchiano il suo pensiero o se sono state mal riportate dai giornali; ho letto cose aberranti, come: «Facciamo una riforma in senso federale e imponiamo alle regioni alle regioni l'elezione diretta del loro Presidente». Questa è una contraddizione. Infatti, in un sistema federale le varie entità gestiscono autonomamente i propri statuti, le proprie leggi elettorali, la propria forma di governo e le proprie modalità di insediamento dei propri organi.

Quindi, si dovrebbe dire che vogliamo centralisticamente intervenire sulle regioni per motivi di opportunità, perché l'UDR sta facendo i «ribaltini» – come vengono chiamati – per questo o per quest'altro motivo, che può essere più o meno condivisibile che comunque ha una logica, secondo certi punti di vista. Ma pretendere che ciò conviva con il federalismo è semplicemente una aberrazione istituzionale.

Quando si parla di riforme, piccole come questa o grandi come quelle che si prospettano, se mai verranno, invito a parlarne con serietà e soprattutto senza prendere in giro quel cittadino che, magari meno esperto dei cultori della materia, si vede illuso e confuso da certe affermazioni, solo perché provengono da Ministri e da professori universitari, o da persone che magari riuniscono in sé queste due cariche, e che invece sono false e tendenziose.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.2 e 1.3, presentati dai senatori Iuliano e Besso Cordero, si intendono illustrati.

BESOSTRI. Signor Presidente, basta guardare la data del decreto del Presidente della Repubblica n. 1656 del 1965 per rendersi conto che era stato emanato in un periodo in cui i cittadini della CE erano, in realtà, considerati ancora dei mezzi stranieri.

La situazione è profondamente mutata. Inserendo anche questo procedimento, si rende più facile il rilascio delle carte di soggiorno, consentendo tra l'altro anche il prossimo esercizio dei diritti elettorali per il Parlamento europeo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 1.1, 1.2, 1.3, 1.101 e 1.200.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 1.1 e 1.2. Sull'emendamento 1.3 si rimette all'Aula ed esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.101 e 1.200.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Speroni e Gasperini.

È approvato.

Stante l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 1.2 e 1.3 dovrebbero considerarsi decaduti.

BESOSTRI. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti 1.2 e 1.3.

BARBIERI. Signor Presidente, anch'io appongo la mia firma agli emendamenti 1.2 e 1.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dai senatori Iuliano e Besso Cordero, decaduto e fatto proprio dalla senatrice Barbieri e dal senatore Besostri.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai senatori Iuliano e Besso Cordero, decaduto e fatto proprio dalla senatrice Barbieri e dal senatore Besostri.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.200.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, intervengo innanzitutto per fare un piccolo richiamo.

Il parere del Governo sul proprio emendamento è scontato. Bisognerebbe forse limitarsi al parere del relatore, anche se appare scontato dalle sue affermazioni.

PRESIDENTE. In questo paese, a volte, i Governi si contraddicono.

SPERONI. Sono perfettamente d'accordo con lei.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.200, mi permetto di suggerire al collega Besostri di usare al posto della sigla CE, ossia Comunità europea, la sigla UE, cioè Unione europea.

BESOSTRI. Accetto la proposta del senatore Speroni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dal senatore Besostri, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

**Voto
art. 1**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare. Gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.6 si intendono illustrati.

**Esame
art. 2
ore 11,39**

ANDREOLLI. Signor Presidente, l'emendamento 2.4 si illustra da sè.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, sarò brevissimo. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, prevede già un disegno di legge, cioè l'intervento del Parlamento, in materia di individuazione dei procedimenti da attribuire alla disciplina delle fonti secondarie locali. Riteniamo che questo principio di coinvolgimento dell'intervento del Parlamento debba essere intaccato dalla norma che si propone con il disegno di legge.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.5 e 2.6. Degli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4, di identico contenuto, a firma di vari colleghi, chiedo il ritiro perché abbiamo da poco definito le modalità del rapporto Stato-regioni con il decreto legislativo n. 281 del 1997. Sostituirle in modo puntuale e singolare per questa fattispecie con la previsione dell'intesa non mi sembra opportuno.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.1, 2.5 e 2.6. Per le stesse motivazioni illustrate poco fa dal senatore Villone, chiedo il ritiro degli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato da senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 2.2 e 2.3.

Sull'emendamento 2.4 è stato espresso un invito al ritiro. Senatore Andreoli, accoglie l'invito del relatore e del rappresentante del Governo?

ANDREOLLI. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.4.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dai senatori Pastore e Schifani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

**Voto
art. 2**

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti 3.1 e 3.2 si intendono illustrati.

**Esame
art. 3
ore 11,41**

ANDREOLLI. Signor Presidente, l'emendamento 3.3 si illustra da sè.

ROTELLI. Signor Presidente, non desidero turbare il clima favorevole al provvedimento, ma non posso non sottolineare che esso è il risultato finale di un *iter* complesso, la maggior parte del quale si è svolto prima che il provvedimento venisse varato dal Consiglio dei ministri per essere presentato. Come ha raccontato il ministro *pro tempore* dell'epoca, Franco Bassanini, vi è stata una lotta durissima fra i Ministeri, all'interno dell'amministrazione centrale dello Stato, per arrivare ad una soluzione, che poi è stata quella del provvedimento.

Un ostacolo è stato continuamente frapposto dai Ministeri nei confronti dell'introduzione e della composizione del Nucleo, o come si chiamava allora dell'Unità, di cui all'articolo 3. Allora, compito del Parlamento, compito di questo ramo del Parlamento da cui il provvedimen-

to parte, è quello di secondare la riforma tentata dal ministro Bassanini. In particolare per quanto mi concerne, e più in generale per quanto concerne il Gruppo cui appartengo, si è cercato di secondare questa operazione.

Il primo degli emendamenti presentati, il 3.4, era stato delineato anche nel corso della discussione generale in Commissione affari costituzionali e, come risulta agli atti e dalle testimonianze del ministro Bassanini, si tratta di un emendamento che all'epoca il Ministro avrebbe sottoscritto.

Si tratta di vedere quale debba essere la composizione dell'Unità o del Nucleo di semplificazione delle norme e delle procedure. Il testo iniziale, per la composizione di questo Nucleo, indicava i professori universitari, i magistrati ordinari, amministrativi e i contabili, gli avvocati dello Stato, i dirigenti pubblici e i funzionari dei ruoli degli organi costituzionali, nonché gli esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme e così di seguito.

L'emendamento 3.4 conferma la proposta di inversione presentata in Commissione. Alla valutazione devono procedere, per suggerirla e prospettarla, degli esperti in materia di organizzazione: ecco perché l'emendamento stabilisce che gli esperti siano scelti tra i professionisti, dotati di elevata professionalità nell'analisi economica, nella valutazione di impatto delle norme sull'organizzazione, nell'analisi costi-benefici, nell'analisi organizzativa, nel diritto comunitario, nel diritto pubblico comparato e così via, nonché, eventualmente – ma se «eventualmente» non piace si può anche toglierlo –, fra i magistrati, gli avvocati e i dirigenti.

Nel mio emendamento non ho inserito i professori universitari perché questi ultimi o sono esperti e dotati di elevata professionalità o non interessano proprio in quanto categoria di professori universitari. Non si tratta di un contributo decisivo perché, volendo, si può ugualmente eludere il significato della norma escludendo tutti i professionisti di elevata professionalità, includendo soltanto magistrati, avvocati, e così via. Tuttavia, rappresenta una indicazione normativa che ha una sua rilevanza; all'analisi organizzativa devono provvedere anzitutto gli esperti di organizzazione – questo è il principio fondamentale – e gli altri devono soltanto verificare la traduzione di queste analisi in norme.

Per la verità, l'emendamento 3.4 era stato redatto sulla base del testo originario del disegno di legge, ma poi la Commissione ha apportato alcune correzioni come, ad esempio, quella di definire «Nucleo» ciò che prima si chiamava «Unità» o il riferimento anche ai dirigenti pubblici e funzionari della pubblica amministrazione, oltre che dei ruoli degli organi costituzionali, collocati fuori ruolo, nei limiti di 12 unità. Penso che i funzionari della pubblica amministrazione siano ricompresi tra i dirigenti pubblici, non credo che si voglia alludere a funzionari che non siano dirigenti pubblici, ma mi sembrerebbe alquanto pericoloso estendere tale funzione ai funzionari della pubblica amministrazione.

In ogni caso, l'emendamento 3.4 si può correggere anche nel senso di includere i funzionari della pubblica amministrazione tra coloro che possono essere collocati fuori ruolo nel limite di 12 unità, così come stabilito nel testo proposto dalla Commissione.

Ritengo che il Presidente mi abbia invitato ad illustrare tutti gli emendamenti da me presentati e pertanto passerò all'illustrazione dell'emendamento 3.6.

Anche tale emendamento ha una sua importanza. Quali atti deve compiere il Nucleo di valutazione? In base al testo proposto dalla Commissione esso deve offrire un supporto; ma il termine «supporto» mi sembra molto riduttivo. Non nascondiamoci di fronte alla verità: la parola «supporto» rappresenta quanto si è conseguito nella lotta tra i Ministeri. Noi però non possiamo non pretendere che tale struttura faccia molto di più. In base al testo attuale si costituisce un Nucleo di valutazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per offrire un semplice supporto del quale l'amministrazione terrà conto nella misura in cui vorrà.

È evidente che l'amministrazione potrà eludere tale apporto. Questo il motivo per cui io ho proposto, attraverso l'emendamento 3.6, un testo più stringente, sostituendo le parole: «il supporto occorrente a» con le parole: «il testo delle disposizioni normative, adeguatamente motivato, necessario per»; il Nucleo deve poter dire: «Se si intendono conseguire determinati risultati organizzativi, dovete introdurre queste disposizioni»; nel presupposto che tali disposizioni vengano poi conseguentemente applicate.

Se tale modifica è considerata troppo stringente è possibile rivestire l'emendamento di un significato aggiuntivo e non sostitutivo, mantenendo cioè il principio di supporto ma aggiungendo che il supporto abbia anche la caratteristica di fornire il testo delle disposizioni normative, altrimenti il supporto diventa una semplice predisposizione di materiale non meglio definito.

Insisto su questo punto e vorrei sottolineare ai colleghi che in ordine al termine generico «supporto» o al termine «testo» avviene la quotidiana lotta della burocrazia centrale per salvaguardare se stessa; è la lotta che ha dovuto sostenere il ministro Bassanini. Il Parlamento, ed in questo caso il Senato, dovrebbe offrire un apporto anche in questo modo, ossia attraverso la modificazione delle norme, in funzione di un atteggiamento di riforma. Se le parole «il testo delle disposizioni normative, adeguatamente motivato, necessario per» semplicemente si aggiungessero senza sostituire le parole «il supporto occorrente a», si darebbe ugualmente un contributo in questa direzione.

Gli emendamenti da me presentati, allora, hanno un valore non marginale che, peraltro, come ho detto, fu apprezzato dallo stesso ministro Bassanini all'epoca della discussione generale in Commissione.

BERTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signor Presidente, a proposito del comma 1 dell'articolo 3, vorrei rilevare che il relatore o il Governo, mediante un emendamento autorizzato dal Presidente e dall'Assemblea, dovrebbero escludere fra le persone che possono essere nominate nel Nucleo i magistrati ordinari, amministrativi e contabili. Il Senato ha approvato di recente una legge che esclude quasi completamente la possibilità di conferire incarichi a queste categorie e mi sembra assurdo consentire nuovamente, un momento dopo, questa abitudine; è vero che i magistrati sono bravissimi, però la linea che il Parlamento ha assunto è questa, pertanto sommessamente mi sembra sbagliato che si preveda il conferimento di incarichi a magistrati.

PRESIDENTE. Senatore Bertoni, la Presidenza è disponibile ad accogliere un emendamento che venga presentato in tal senso dal relatore o dal Governo, malgrado i termini siano scaduti.

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, mi associo alla richiesta testé formulata dal senatore Bertoni e prego il Governo di presentare o di accogliere un emendamento in tal senso. Effettivamente è contraddittorio con un indirizzo da poco tempo assunto da questo ramo del Parlamento, tendente alla diminuzione della presenza di magistrati presso i Ministeri, proporre una norma che va nel senso opposto; la riterrei veramente una forma di strabismo legislativo che segnalo al Governo e al relatore affinché si comportino di conseguenza.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, sono anch'io d'accordo con i colleghi Bertoni e Pera. Un emendamento in questo senso non escluderebbe comunque che se poi lo si ritiene necessario si possa anche conferire l'incarico a magistrati perché, come ha detto il collega Rotelli, così come i professori universitari, i magistrati non possono non essere ritenuti esperti di queste materie, quindi potrebbero comunque rientrare nel Nucleo.

Penso che si voglia evitare che una norma così esplicita vada a sovvertire l'indirizzo di limitare il più possibile gli incarichi ai magistrati; se questi vengono indicati esplicitamente, chiaramente si va contro tale indirizzo.

C'è una considerazione sulla proposta governativa che suscita qualche perplessità: sarà necessario che chi dovrà scegliere i membri di questo Nucleo lo faccia in maniera oculata. Non dimentichiamo infatti che questa giungla vessatoria in gran parte è nata dall'opera di presunti esperti; provengono infatti dagli uffici legislativi dei Ministeri e da que-

sti soggetti tutte quelle norme che adesso si cerca di semplificare. Non vorrei che a passare ad esempio dall'ufficio legislativo di un Ministero al Nucleo per la semplificazione delle norme sia la stessa persona, la quale se possiede una mentalità vessatoria la conserva anche nel nuovo ruolo.

Ritengo inoltre che fra gli esperti si possano annoverare anche quei poveracci che sono incappati nella vessazione della burocrazia; ogni tanto i giornali o spettacoli televisivi riportano il caso di qualcuno che da anni lotta per vedere riconosciuto un suo diritto o che viene tartassato dall'ufficio delle imposte, oppure dalla polizia municipale o da altre strutture dei pubblici poteri.

Penso che qualcuno di questi, anche se non ha la laurea, non è magistrato o non ha particolari titoli, possa comunque venire considerato esperto e dare il suo contributo ad eliminare quelle norme che ha sperimentato sulla propria pelle.

Da ultimo vorrei chiedere al collega Rotelli, condividendo il suo emendamento 3.6, se non ritiene opportuno aggiungere, dopo la parola «motivata», le altre: «e documentata».

LUBRANO DI RICCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, anch'io mi associo con convizione alla proposta testè avanzata dal senatore Bertoni per eliminare una previsione che va contro una normativa approvata recentemente dal Parlamento.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, anzitutto vorrei ringraziare il senatore Bertoni per il suo intervento. Io non ho osato procedere in tal senso (mi riferisco alla soppressione del riferimento ai magistrati). Ho già compiuto un atto impegnativo procedendo alla eliminazione del riferimento alla mia categoria, quella dei professori universitari. Naturalmente condivido interamente la sua proposta.

Per la verità, ignoro se il Ministero di grazia e giustizia abbia contribuito a determinare questa norma nella formulazione originaria. Faccio presente che, sopprimendo il riferimento alla categoria dei magistrati (il che si può fare tecnicamente anche con un subemendamento al mio emendamento) diventa ancora più motivata l'inversione che il mio emendamento propone.

FOLLIERI. Signor Presidente, anche il Gruppo Partito Popolare Italiano è d'accordo.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore per esprimere il suo parere, invito il rappresentante del Governo ad illustrare il successivo emendamento 3.5.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, con l'emendamento 3.5, il Governo propone di ripristinare la vecchia dizione perché probabilmente si è incorso in un equivoco. L'emendamento del Governo è volto a ristabilire che gli esperti del Nucleo di valutazione previsto possono essere scelti tra dirigenti della pubblica amministrazione e funzionari degli organi costituzionali a questi equiparati.

Se viene mantenuta la lettera del testo approvato dalla Commissione, cioè l'aggiunta delle parole: «e della pubblica amministrazione», noi possiamo consentire, per effetto di questa nuova formulazione, che siano chiamati a far parte del Nucleo in questione anche funzionari dello Stato di ottavo livello, quindi con una professionalità non all'altezza di quella che è stata richiamata anche nell'odierno dibattito. La proposta emendativa del Governo intende ripristinare in termini di chiarezza il senso dell'individuazione di chi debba far parte del Nucleo di valutazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame, e, tenendo conto di quanto emerso nel corso della discussione, a dichiarare se intende presentare un subemendamento in relazione alla questione poc'anzi sollevata dal senatore Bertoni.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, anzitutto chiedo il ritiro dell'emendamento 3.1, identico agli emendamenti 3.2 e 3.3, volto a vincolare alla conferenza Stato-città ed autonomie locali la nomina di cinque dei venticinque esperti previsti. Non mi sembra infatti che quella sia una sede in cui si possa utilmente inserire questo meccanismo.

Quanto all'emendamento 3.4, presentato dal senatore Rotelli, vorrei evidenziare due questioni. La prima riguarda l'inversione tra i due «blocchi», per così dire, del testo, e su questo sono d'accordo. Invece inviterei il senatore Rotelli, se non ha niente da obiettare, a consentire con me sulla formulazione del testo uscito dalla Commissione con l'inversione dei due «blocchi», cioè prendendo il medesimo testo, ma antepponendo la parte che inizia con le parole «fra esperti, anche estranei all'amministrazione» con l'aggiunta delle categorie non previste indicate nel suo emendamento, quelle dell'analisi organizzativa e dell'analisi delle politiche pubbliche. Si mantiene con la formulazione attuale che mi sembra migliore. Sull'inversione sono d'accordo.

Poi è emerso questo punto dei magistrati. Comprendo l'indicazione del collega Bertoni e del collega Pera, che mi pare abbia aderito alla proposta. Per la verità, credo che questa «abilitazione» non debba mai essere prevista in leggi di settore; dovremmo sempre evitare che a singole categorie si riconosca con leggi di settore di poter accedere a nuove e determinate funzioni; dovrebbero essere gli ordinamenti generali a disciplinare questo punto.

Vorrei chiedere ai colleghi se per loro sarebbe la stessa cosa se lasciando l'elencazione così com'è, si anteponesse una formula di questo genere: «Gli esperti sono scelti, nei limiti e secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, tra ...», in modo che sia poi il rispettivo ordinamento a decidere se si può o no essere scelti e i limiti in cui si può.

BERTONI. Abbiamo fatto una legge.

VILLONE, *relatore*. Quella è una legge di ordinamento, quella è la sede opportuna perché in essa si disciplina l'ordinamento, ma a quella si rinvia. In questo modo non si abilita oltre quella legge.

BERTONI. Ma con quella legge abbiamo vietato questi incarichi.

VILLONE, *relatore*. Senatore Bertoni, sto ponendo un problema di principio; secondo me bisogna disporre la regola generale e il rinvio alla regola generale. La regola generale non è questa, ma è contenuta in quel disegno di legge che il Senato ha già approvato; se diverrà legge e in che limiti non lo sappiamo. Siccome c'è una legge *in itinere* che è la regola generale...

BERTONI. Che vieta questi incarichi...

VILLONE, *relatore*. È quello che sto dicendo. Fare rinvio all'ordinamento, che è quello che poi dovrà stabilire la regola, e quindi non ponendo qui la risposta «sì» o «no», credo che sia la cosa più corretta, perché altrimenti, piuttosto che definire il quadro generale, che è lì, ne definiamo un pezzo adesso, salvo a vedere che poi in quel quadro bisogna...

BERTONI. Dobbiamo allora dire: «Se non vietati».

VILLONE, *relatore*. È quello che ho detto: «Nei limiti e secondo le norme dei rispettivi ordinamenti».

BERTONI. No, non: «nei limiti», ma: «se non vietati».

VILLONE, *relatore*. «Nei limiti»: se è un limite negativo in assoluto vuol dire che non si può. Mi sembra evidente.

BARBIERI. Possiamo anche dire: «Se non vietati».

VILLONE, *relatore*. Possiamo dire così: «Se consentiti e secondo le norme dei rispettivi ordinamenti».

BERTONI. Sì, può andare bene.

PERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERA. Signor Presidente, il riferimento all'ordinamento con questa espressione in questo caso a me pare improprio, per il fatto che la legge che abbiamo approvato è una legge specifica sulla incompatibilità dei magistrati; per la magistratura, se si fa riferimento all'ordinamento, l'unico ordinamento che ci viene in mente è quello giudiziario, che sarebbe estraneo a questa materia.

Ho allora l'impressione che, avendo fatto una norma *ad hoc* sull'incompatibilità dei magistrati, che riguardava solo quella, noi reintroduciamo per altra via una violazione di quella norma.

Anche una clausola del tipo «se compatibile con i princìpi» o «se compatibile con altre leggi» a me sembra pleonastica. A questo punto è proprio una decisione. Questo ramo del Parlamento ha già preso questa decisione qualche mese fa: avendo stabilito questa incompatibilità, rischiamo di contraddirla. Non ne vedo la necessità.

Per questo preferirei che la formulazione fosse eliminata; se poi fosse possibile utilizzare il personale della magistratura quella legge sulle incompatibilità, o la sua modifica, lo consentirebbe. Se noi lo prevedessimo in questa sede faremmo esattamente il contrario di ciò che dovremmo fare, proprio nella cosiddetta sede «di ordinamento».

Quindi, collega Villone, preferirei rimandare all'altra sede, visto che anche quel disegno di legge non ha ancora esaurito il suo *iter* legislativo, questa possibilità, ma toglierla da qui, per congruenza con ciò che abbiamo da poco deliberato.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, vorrei ribadire quanto detto poc'anzi: se eliminiamo l'esplicito riferimento ai magistrati, questi non vengono esclusi del tutto se il loro ordinamento, comunque inteso, consente loro di partecipare: in questo caso sarà sempre possibile, quindi, considerarli degli esperti. Specificarlo qui, però, mi sembra una contraddizione con le norme sulle incompatibilità. Una volta che verrà definitivamente approvato il testo sulle incompatibilità per i magistrati, se tale testo consentirà a qualche magistrato l'ingresso in questo nucleo come esperto, sarà sempre possibile che ciò avvenga, indipendentemente dal fatto che sia scritto o meno il termine «magistrato».

Penso, quindi, che sia opportuna l'eliminazione di questo termine, in modo tale da lasciare aperte tutte le possibilità, senza provocare un eventuale conflitto interpretativo sulla norma; peraltro, non sappiamo quale delle due normative verrà approvata per prima: se quella in esame venisse approvata in un secondo momento, qualcuno potrebbe sostenere (magari i magistrati stessi, perché sono loro che interpretano le norme) che essendo questa norma sopravvenuta varia la portata di quell'altra.

Ritengo, dunque, che in ogni caso la soppressione di questa figura esplicitamente indicata sia più opportuna.

PRESIDENTE. Se mi è consentito di esprimere una considerazione non formale, rilevo che in questa maniera la norma diviene di rinvio.

Ella, senatore Villone, sa meglio di me che negli ultimi anni si tende a «chiudere la norma in se stessa», evitando il rinvio: si tratta, però, solo di una considerazione tecnica.

VILLONE, *relatore*. Chiedo al rappresentante del Governo se di fronte a questa ipotesi che avanza non sia meglio prevedere una formula più elastica del testo, come la seguente: «Gli esperti sono scelti tra professori universitari, dirigenti pubblici e funzionari degli organi costituzionali e delle pubbliche amministrazioni»: il Governo, poi, valuterà la questione.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo concorda con l'ipotesi avanzata dal relatore.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, vogliamo dunque adottare questa formulazione? L'ipotesi – ripeto – è quella di adottare una formulazione come la seguente: «Gli esperti sono scelti tra professori universitari, dirigenti pubblici, funzionari degli organi costituzionali e delle pubbliche amministrazioni».

Riprendendo l'espressione dei restanti pareri sugli emendamenti presentati all'articolo 3, osservo che a mio avviso l'emendamento 3.5 viene assorbito in questa riformulazione e quindi il Governo, a questo punto, dovrebbe forse ritirarlo; esprimo poi parere contrario sull'emendamento 3.6, perché ritengo che il concetto di supporto includa «il testo» ed una specificazione, a questo punto, può soltanto determinare una minore chiarezza e perspicuità della norma.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo concorda sull'invito al ritiro degli emendamenti 3.1. 3.2 e 3.3: diversamente, il parere è contrario. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.4, invitando però a mantenere anche nell'inversione ipotizzata delle due parti normative – possibilmente – il testo così com'è.

Il parere del Governo sull'emendamento 3.6 rimane contrario, in quanto la formulazione proposta dal senatore Rotelli è troppo stringente: il nucleo non deve fare necessariamente il testo; la funzione di supporto comporta che esso può fare il testo, ma che non necessariamente lo deve redarre il nucleo stesso. Se così fosse, posso condividere molte delle argomentazioni portate, però rischieremmo un'ipotesi di blocco che anziché favorire la semplificazione dei procedimenti, rischierebbe di rallentarli.

Per quanto riguarda la riformulazione dell'emendamento 3.4 proposta dal relatore, il Governo concorda nel principio, ma per quanto riguarda la lettera vorrei far presente che se viene ripetuta l'espressione: «e della pubblica amministrazione», non si sistema la questione, a cui facevo riferimento precedentemente, in merito al fatto che potrebbero entrare a far parte i funzionari di ottavo livello.

Allora, accolgo il principio enunciato dal relatore, ma nello stesso tempo vorrei pregare che nella formulazione si tenesse conto anche del-

le considerazioni da me espresse nel corso dell'illustrazione dell'emendamento 3.5, presentato dal Governo.

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, accolgo la proposta del relatore, il quale dice di accettare l'inversione da me suggerita, ma chiede di mantenere la formulazione del testo.

Tuttavia, il relatore ha anche detto che accetta di inserire nel testo le ulteriori materie da me indicate, in particolare l'analisi organizzativa e quella delle politiche pubbliche.

Non ho ben capito la conclusione del relatore. In ogni caso, vorrei insistere sul fatto che i professori universitari debbano essere esclusi, perchè se sono esperti di quelle materie risultano già inclusi, ma non debbono essere compresi per il solo fatto di essere professori universitari. Questa è almeno la mia proposta.

VILLONE, *relatore*. Su questo punto non sono d'accordo.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore Rotelli, ma il relatore, subito dopo l'intervento del senatore Speroni a cui sto per dare la parola, leggerà poi il testo definitivo della sua proposta di riformulazione.

ROTELLI. Signor Presidente, non ho concluso il mio intervento.

Poiché – e mi rivolgo al Sottosegretario di Stato, quale rappresentante del Governo, oltre che al relatore – l'emendamento 3.6 da me presentato viene considerato troppo stringente, avevo proposto la seguente soluzione. Nel testo dell'articolo si potrebbero lasciare le parole: «il supporto occorrente» ed inserire anche l'eventuale riferimento al testo delle disposizioni normative; in questo modo, la previsione non è affatto stringente, perché si dà come eventuale. Vedo che il collega Salvi, che ringrazio, aderisce alla mia soluzione. In caso contrario – mi rivolgo all'Assemblea – corriamo il rischio che non venga redatto e preso in considerazione il testo delle disposizioni normative. Invece, quest'ultimo può essere incluso, sia pure specificando che è eventualmente incluso; in questo caso il riferimento non è sostitutivo, perché viene adottata la formula inclusiva. Mi fa piacere vedere che il Presidente del Gruppo Democratici di Sinistra, senatore Salvi, mi stia ascoltando con particolare attenzione.

Si vuole costituire un nucleo di valutazione composto nella maniera indicata per dare alla fine – è l'unica cosa che fa – un supporto. Allora, diciamo che dà un apporto un po' più stringente; non consideriamolo unico, ma riteniamolo un apporto, che indica cosa si dovrebbe fare.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, mi dichiaro d'accordo con la richiesta del collega Rotelli di eliminare l'espressione: «professori universitari», i quali, essendo esperti, vengono quindi già compresi nella dizione generale.

Invece, non sono d'accordo con il Governo quando dice di eliminare il riferimento ai funzionari della pubblica amministrazione, perché potrebbero entrare quelli di ottavo livello; a parte poi il fatto che è il Governo stesso che li nomina e quindi, se ritiene opportuno non nominare funzionari di ottavo livello, non li nomina.

Inoltre, ritengo che molte volte chi sta troppo in alto, proprio perché ha a sua disposizione la macchina blu, la segretaria e tutto il resto, non vive i problemi quotidiani di chi va direttamente nel pubblico ufficio e si scontra con il funzionario di ottavo livello o di livello inferiore, e capisce immediatamente qual è il problema. Chi è fornito di aiutanti, galoppini, portaborse e via dicendo non vive concretamente i problemi. Un direttore generale del Ministero non penso che abbia mai fatto la coda, tranne forse qualche eccezione, per pagare un conto corrente o per chiedere la carta di identità.

Quindi, a mio giudizio, è opportuno lasciare la possibilità, che poi il Governo potrà o meno utilizzare, di nominare anche funzionari che non siano alle vette della pubblica amministrazione.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, volevo dire al collega Rotelli, che cortesemente interloquiva con me, che il contributo da lui dato al dibattito consente di chiarire con tutta evidenza, dalla lettura degli atti parlamentari, che l'attività alla quale egli fa riferimento è compresa in quella di supporto. Se ci mettessimo ad indicare analiticamente le singole attività, rischieremo un eccesso d'inclusione o di esclusione e comunque la previsione di una disciplina dettagliata ed analitica che normalmente si ritiene non congrua.

Credo quindi che la sostanza del suo discorso sia stata recepita, ma che sia preferibile una formulazione più sintetica.

VILLONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, intervengo per chiederle di accantonare momentaneamente l'esame degli emendamenti 3.4 e 3.5, così da permetterci una loro riformulazione in un nuovo testo da sottoporre all'Assemblea, e di proseguire con gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. D'accordo. Accantoniamo momentaneamente gli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6 e proseguiamo nell'esame e nella votazione degli altri emendamenti.

Stante l'assenza dei proponenti, dichiaro decaduti gli emendamenti 3.1 e 3.2.

Sull'emendamento 3.3, è stato espresso un invito al ritiro. Senatore Andreolli, lo accoglie?

ANDREOLLI. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.3.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

**Esame
art. 4
ore 12,19**

ROTELLI. Signor Presidente, illustro l'emendamento 4.1. Desidero far presente all'Assemblea che anche questo emendamento ha una sua rilevanza in quanto il comma 1 dell'articolo 4 dispone che: «La relazione che accompagna gli schemi degli atti normativi adottati dal Governo (...), contiene l'analisi dell'impatto della regolamentazione (...)». Comincio con il dire che l'impatto deve essere di qualcosa o di qualcuno su qualcos'altro; dire solo impatto, senza specificare l'altro termine, è poco. In realtà, quello che deve essere precisato è che poiché entra in vigore questo provvedimento, e poiché ciò implica che qualcuno nella pubblica amministrazione d'ora in poi dovrà svolgere compiti che non svolgeva prima, o dovrà cessare di svolgerne alcuni che prima svolgeva, non si può lasciare immutata l'organizzazione. Tale organizzazione deve essere conseguentemente modificata, giacché il processo di organizzazione della pubblica amministrazione non è un singolo atto che si compie una volta per tutte, ma un processo continuo. Ogni volta che si adotta un provvedimento si dovrebbe anche provvedere alla conseguente modifica dell'organizzazione.

Questo è il motivo per il quale ho presentato l'emendamento, che lascia intatto il testo, ma che specifica chi subirà l'impatto, ossia l'organizzazione della amministrazione pubblica, e che prevede che la relazione contenga anche l'illustrazione delle norme introdotte nel provvedimento, al fine di rendere quest'ultimo effettivamente applicabile attraverso l'adeguamento organizzativo. Quindi, la relazione deve spiegare perché il testo contenga delle disposizioni di adeguamento dell'organizzazione. Se non ci sarà tale adeguamento, la norma resterà inapplicabile e la semplificazione non avverrà. È bene precisare questo aspetto, in quanto vincolante.

Il relatore, collega Villone, in altra sede ritenne che questa analisi preventiva degli effetti organizzativi dei provvedimenti fosse funzionale all'accumulazione di una grande quantità di carte. Non deve essere così; deve essere la spiegazione dei provvedimenti che sono stati adottati per rendere applicabile la norma che si va ad introdurre. Quindi, ritengo importante ed essenziale l'emendamento 4.1, anch'esso presentato nel corso della discussione generale in sede di 1ª Commissione.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, riteniamo sicuramente positiva la previsione dell'analisi di impatto della regolamentazione prevista al comma 1, perché consente di valutare preventivamente, vale a

dire prima dell'emanazione degli atti governativi, il possibile impatto, cioè gli obiettivi di semplificazione da raggiungere.

L'emendamento 4.2 si propone soltanto di attivare una verifica successiva, vale a dire l'effettivo impatto dei provvedimenti da inserire nella relazione annuale sullo stato di attuazione della semplificazione, già prevista dal comma 1, dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

BRESSA, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.0.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.1.

Anche sull'emendamento 4.2 il parere è favorevole, a patto che il collega Lubrano Di Ricco chiarisca l'opportunità di mantenere o meno il riferimento a obiettivi prefissati dall'AIR. Credo infatti che una simile formulazione non sia corretta; ritengo che sarebbe più idoneo scrivere la seguente espressione: «degli obiettivi di semplificazione di cui al comma 1 del presente articolo».

LUBRANO DI RICCO. Sono favorevole a tale modificazione.

BRESSA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.1, mentre mi rimetto alla decisione dell'Assemblea per quanto concerne l'emendamento 4.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Rotelli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Lubrano Di Ricco, con la modifica proposta dal relatore e accolta dal proponente.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

Voto art. 4

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.0.100 é stato ritirato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale è stato presentato l'emendamento 5.1, che invito i presentatori ad illustrare.

**Esame art. 5
ore 12,25**

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, siamo preoccupati del fatto che, nell'allegato 3, relativo all'articolo 5, comma 1, tra le materie oggetto di codificazione vi siano l'ambiente, la tutela del territorio e l'urbanistica.

La circostanza che queste tre materie costituiscano oggetto di codificazione ci crea non poche preoccupazioni, qualora il testo unico non sia meramente compilativo, ma abrogativo di sanzioni penali o comunque di sanzioni che incidono pesantemente sulla codificazione delle materie indicate, come previsto dal disegno di legge in esame.

Se invece il Governo ed il relatore mi assicurano che l'ambiente, la tutela del territorio e l'urbanistica faranno parte di un testo unico meramente compilativo, senza l'abrogazione né di una normativa né di una sanzione penale, sono disposto a ritirare l'emendamento. Vorrei però l'assicurazione che il testo unico sia meramente compilativo e che le suddette materie non subiranno variazioni che ci preoccuperebbero non poco.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

VILLONE, *relatore*. Signor Presidente, l'allegato 3, cui il senatore Lubrano Di Ricco si riferisce, non conduce ad alcuna innovazione sostanziale della normativa esistente e, in particolare, non può condurre ad alcuna innovazione sulla copertura penalistica delle fattispecie previste, tant'è vero che in Commissione si usò, consapevolmente, il termine «riordino» in luogo di «codificazione» proprio per sottolineare che si trattava di una sistemazione puramente formale e testuale, ma priva di contenuto innovativo, in particolare per i profili che preoccupano il collega Lubrano Di Ricco.

Quindi, ritengo di poter offrire al senatore le assicurazioni che richiedeva e lo invito a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Lubrano Di Ricco, accoglie l'invito del relatore?

LUBRANO DI RICCO. Essendo stata messa agli atti l'assicurazione del relatore, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

**Voto
art. 5**

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

**Voto
art. 6**

Passiamo all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti su di esso presentati.

**Esame art. 7
ore 12,28**

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame, presentati dal Governo.

VILLONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

**Voto
art. 7**

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

**Voto
art. 8**

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

**Voto
art. 9**

Passiamo ad esaminare gli emendamenti 3.4, 3.5 e 3.6, presentati sull'articolo 3, precedentemente accantonati.

Invito il senatore segretario a dare lettura del nuovo testo dell'emendamento 3.4, come riformulato dal senatore Rotelli accogliendo i suggerimenti del relatore; testo che assorbe anche l'emendamento 3.5.

**Esame art. 3
ore 12,30**

PASSIGLI, *segretario*. «Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli esperti sono scelti fra soggetti anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, dell'analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche, nonché tra professori universitari, dirigenti pubblici, funzionari dei ruoli degli organi costituzionali, che possono essere collocati fuori ruolo nel limite di 12 unità o in aspettativa retribuita secondo le norme dei rispettivi ordinamenti».

3.4 (Nuovo testo)

ROTELLI

ROTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, dichiaro che il testo è conforme a quanto convenuto, salvo il fatto che naturalmente io non avrei incluso i professori universitari in quanto tali.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 3.4 (Nuovo testo), presentato dal senatore Rotelli.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.5, presentato dal Governo, è stato assorbito dall'emendamento 3.4 (Nuovo testo), testè posto in votazione.

Senatore Rotelli, le ricordo che il relatore ha invitato al ritiro dell'emendamento 3.6. Insiste per la votazione?

ROTELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Rotelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

**Voto
art. 3**

Passiamo alla votazione finale.

MAGNALBÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**Dichiarazioni
di voto finali
ore 12,31**

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Signor Presidente, dal momento che avrei voluto presentare un disegno di legge che vietasse agli oratori di leggere per intero i propri interventi scritti, per risparmiare ai senatori tedio e noia, mi riservo di depositare agli atti la mia dichiarazione di voto.

Il voto del Gruppo Alleanza Nazionale sarà favorevole, in quanto riteniamo che il provvedimento in esame si trovi su una linea di civiltà e di opportunità istituzionale.

Tutto il resto lo affido al mio scritto che mi riservo di allegare agli atti e concludo ribadendo una dichiarazione di voto favorevole del mio Gruppo che, nell'ambito del discorso corale svolto in Commissione, ha visto recepite molte delle proprie indicazioni.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Forza Italia al provvedimento in esame; confermando tale voto favorevole, voglio anche sottolineare che il disegno di legge in esame rappresenta il punto di arrivo di una vicenda molto complessa.

Si sarebbe potuto e dovuto essere molto più innovativi, ma lo stato delle cose non ha consentito di procedere oltre. Vorrei soltanto che non ci fosse l'illusione che i problemi della semplificazione e del decentramento siano stati risolti: il più deve ancora essere compiuto e il Parlamento dovrà assecondare questo sforzo che appare immane.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, con l'auspicio di una piena, ma anche celere, attuazione di quanto disposto dal disegno di legge che ci apprestiamo a votare, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con il seguente nuovo titolo: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998»

**Voto finale
e approv.
DDL n. 3506
ore 12,34**

È approvato.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Poiché gli argomenti previsti dal calendario dei lavori della corrente settimana sono stati esauriti o rinviati, la seduta pomeridiana non avrà luogo.

Considerato l'andamento dei lavori, la discussione del decreto-legge n. 328 del 1998 sulle sezioni stralcio, se concluso in Commissione, avrà luogo nella seduta pomeridiana di martedì 17 novembre. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

I termini per la presentazione di emendamenti al decreto-legge conseguentemente restano fissati alle ore 16 dello stesso 17 novembre.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PASSIGLI, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

**Ordine del giorno
per le sedute di martedì 17 novembre 1998**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 17 novembre in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

Interpellanze e interrogazioni.

ALLE ORE 16,30

I. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-bis dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata (3635) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Ove concluso dalla Commissione*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

SMURAGLIA ed altri. – Norme di tutela dei lavori «atipici» (2049).

La seduta è tolta (ore 12,35).

**Termine seduta
ore 12,35**

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Delegificazione e testi unici di norme
concernenti procedimenti amministrativi
- Legge di semplificazione 1998 (3506)**ARTICOLO 1 E ALLEGATI 1 E 2 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato con
emendamenti***(Delegificazione di norme e regolamenti di semplificazione)*

1. In attuazione dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate forme stabili di consultazione delle organizzazioni produttive e delle categorie, comprese le associazioni nazionali riconosciute per la protezione ambientale e per la tutela dei consumatori, interessate ai processi di regolazione e semplificazione.

ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 1)

PROCEDIMENTI DA SEMPLIFICARE

1) *Procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici*

legge 11 luglio 1986, n. 390.

- 2) *Procedimento per l'apposizione dei termini per le denunce di infortunio sul lavoro e di malattie professionali*
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.
- 3) *Procedimento di classificazione delle industrie insalubri*
testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 20 settembre 1994.
- 4) *Procedimenti inerenti la nautica da diporto*
legge 11 febbraio 1971, n. 50.
- 5) *Procedimento di cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 59 del 1992*
legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15, comma 5.
- 6) *Procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario*
codice civile, articolo 2545;
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.
- 7) *Procedimento di notifica e riscossione dei contributi per le ispezioni ordinarie nei confronti delle società cooperative*
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 ottobre 1973;
legge 31 gennaio 1992, n. 59.
- 8) *Procedimenti relativi ai servizi certificativi del casellario giudiziale*
regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, articolo 24;
regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771, convertito dalla legge 28 maggio 1936, n. 1059;
regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981;
legge 23 marzo 1956, n. 182, articolo 9;
legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81;
legge 6 aprile 1984, n. 57, articolo 1, nonchè tabella A: articolo 4, lettera b), e articolo 14;
codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688 e 689;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 110, 194, 195, 196, 197 e 237;

disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, articoli 14 e 15;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 18 e 19;
legge 21 febbraio 1989, n. 99, articoli 2, 3 e 10;
legge 10 ottobre 1996, n. 525, articolo 3, comma 2, lettera b).

9) *Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati*

codice di procedura penale, articolo 259;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334;
regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
legge 7 marzo 1996, n. 109.

10) *Procedimento relativo alle spese di giustizia*

regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701;
regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

11) *Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari*

legge 8 agosto 1895, n. 556;
regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25;
legge 21 febbraio 1989, n. 99;
codice civile;
codice di procedura civile;
codice di procedura penale;
testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011;
legge 3 aprile 1979, n. 103;
legge 11 maggio 1971, n. 390;
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;
legge 25 aprile 1957, n. 283;
legge 29 dicembre 1990, n. 405;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.

12) *Procedimento per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti ad ausiliari del giudice*

legge 8 luglio 1980, n. 319, articolo 11.

- 13) *Procedimento di proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari*
decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437.
- 14) *Procedimento di predisposizione ed approvazione dei regolamenti interni degli istituti penitenziari*
legge 26 luglio 1975, n. 354, articolo 16;
decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, articolo 34.
- 15) *Procedimento per il monitoraggio del ricovero dei minori in istituti di assistenza e sullo svolgimento di ispezioni nei medesimi*
legge 4 maggio 1983, n. 184, articolo 9, commi quarto e quinto.
- 16) *Procedimento relativo al reperimento delle parti destinatarie delle notifiche*
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, articoli 52 e 55;
testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, articolo 49.
- 17) *Procedimento per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dai servizi di polizia ad altri ruoli della polizia di Stato*
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339.
- 18) *Procedimento per la compilazione del rapporto informativo e l'attribuzione del giudizio complessivo al personale della pubblica sicurezza*
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 53;
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, articoli da 62 a 67.
- 19) *Procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e della regione Sicilia*
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, articolo 43;
regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, articolo 81.
- 20) *Procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche, rare e antiche*
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 31 e 32;
legge 18 aprile 1975, n. 110, articolo 10, comma sesto;
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, articolo 47.

- 21) *Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale*
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 1998.
- 22) *Procedimento per la denuncia all'istituto assicuratore ed all'Autorità locale di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non guaribili entro tre giorni*
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54.
- 23) *Procedimento finalizzato alla conclusione di contratti di locazione di immobili da destinare ad uffici pubblici*
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
regolamento approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articoli 3 e 4;
legge 16 settembre 1960, n. 1014;
legge 27 luglio 1978, n. 392;
legge 15 dicembre 1990, n. 396.
- 24) *Procedimento per la conclusione di contratti degli enti locali con abolizione dell'obbligo di invio di copia del contratto al commissario del Governo*
legge 19 marzo 1990, n. 55, articolo 16, comma 1-bis, introdotto dall'articolo 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
- 25) *Procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale*
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 127.
- 26) *Procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale*
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 95, commi 3, 4 e 5.
- 27) *Procedimenti per la definizione dei rapporti patrimoniali con le imprese ex concessionarie di ferrovie*
testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

- 28) *Procedimento per la rimozione d'ufficio delle navi sommerse nei porti*
codice della navigazione, articolo 73;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articoli 90, 91 e 92.
- 29) *Procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla commissione centrale dei raccomandati marittimi contro i provvedimenti della commissione locale*
legge 4 aprile 1977, n. 135, articolo 14.
- 30) *Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di proprietà e la reimmatricolazione*
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Capo III, Sezione III;
regio decreto legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;
legge 9 luglio 1990, n. 187.
- 31) *Procedimento di iscrizione nel registro dei revisori contabili*
legge 13 maggio 1997, n. 132, articolo 2.
- 32) *Procedimenti di erogazione dei contributi del fondo unico dello spettacolo.*
legge 30 aprile 1985, n. 163;
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 9 ottobre 1996.
- 33) *Procedimento di certificazione di bilancio per le società cooperative*
legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 15.
- 34) *Procedimento di disciplina delle attività di formazione professionale*
legge 21 dicembre 1978, n. 845, articolo 5.
- 35) *Procedimento per l'alienazione di beni mobili*
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articolo 35;
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, articolo 2;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a 388.
- 36) *Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 126 e 128.

- 37) *Procedimento di reinscrizione dei residui passivi perenti*
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 36.
- 38) *Procedimento per la prestazione del giuramento di fedeltà degli impiegati dello Stato*
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, articolo 11.
- 39) *Procedimento per l'assoggettamento a vincolo dei beni artistici, architettonici e culturali*
legge 1° giugno 1939, n. 1089, articoli 1, 2 e 3.
- 40) *Procedimento per la contrazione di mutui e finanziamenti presso la Cassa depositi e prestiti e istituti bancari pubblici*
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539;
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
- 41) *Procedimento di denuncia di inizio attività per opere edilizie minori e del regime concessorio e autorizzativo in genere*
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, articolo 4;
legge 5 agosto 1978, n. 457, articolo 48;
legge 24 dicembre 1979, n. 650, articolo 2, sesto comma;
legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 26.
- 42) *Procedimento per il rilascio della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli culturali privati*
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564.
- 43) *Procedimento di concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici*
legge 5 agosto 1981, n. 416.
- 44) *Procedimento per l'approvazione tecnica dei progetti delle dighe e per la vigilanza sulla loro costruzione e sulle operazioni di controllo durante l'esercizio*
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363;
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, articolo 2.

- 45) *Procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato*
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 25 e 27;
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, articolo 3;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344.
- 46) *Procedimento per i pagamenti da e per l'estero in nome e per conto delle amministrazioni dello Stato*
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
legge 3 marzo 1951, n. 193;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
- 47) *Procedimento per:*
– *il supporto all'attività della delegazione regionale per la negoziazione degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;*
– *l'accertamento della maggiore rappresentatività sindacale delle organizzazioni sindacali ai fini della contrattazione;*
– *verifica e monitoraggio dei risultati degli accordi nazionali del personale sanitario convenzionale attraverso gli osservatori consultivi permanenti per il necessario indirizzo e coordinamento*
legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 4, comma 9;
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, articolo 18, comma 9.
- 48) *Procedimento di gestione, di custodia, di destinazione e di alienazione di autoveicoli e tabacchi lavorati oggetto di confisca*
codice di procedura penale, articoli 259, 260, 262, 263 e 264;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 83, 84 e 86;
decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, articoli 10, 11, 12 e 13;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli 301 e 301-bis;
decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, articolo 4;
legge 13 luglio 1965, n. 836;
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, articoli 16 e 17;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 213;
legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 19;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articoli 100 e 101;
legge 7 marzo 1996, n. 109, articoli 1, 2 e 3;

decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, articolo 47-bis;
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, articolo 12-sexies;
legge 6 marzo 1998, n. 40, articolo 10.

49) *Procedimento per la semplificazione della procedura di nomina dei componenti delle commissioni tributarie*

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, articoli 3, 4, 5, 9 e 11, nonchè tabelle E ed F.

50) *Procedimento relativo alla commercializzazione di carburante avio negli aeroporti minori*

decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504.

51) *Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili dai pubblici registri e alla documentazione obbligatoria codice della navigazione, articoli 753 e 775.*

52) *Procedimento relativo ai trasferimenti di proprietà degli aeromobili*

codice della navigazione, articoli da 861 a 873.

53) *Procedimento per l'istituzione e l'uso di aviosuperfici ed elisuperfici*

codice della navigazione, articoli 799 e 804;

legge 2 aprile 1968, n. 518;

decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 28 giugno 1972;

decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1988.

54) *Procedimento di espletamento del servizio antincendi negli aeroporti minori e sua trasformazione in senso facoltativo*

legge 11 gennaio 1979, n. 14.

55) *Procedimento di accertamento e conferma di validità per il rilascio di licenze e brevetti aeronautici*

codice della navigazione, articolo 731;

regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566.

- 56) *Procedimento per la riscossione delle imposte indirette*
legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 138, 139 e 140;
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, articolo 1.
- 57) *Procedimento per l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto*
legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 2 e 3.
- 58) *Procedimento per la cancellazione dal bollettino dei protesti e relative rettifiche*
legge 12 febbraio 1955, n. 77, articolo 3.
- 59) *Procedimento di iscrizione nel casellario giudiziale (previsione di un unico tipo di certificato penale per le richieste di privati e di pubblici uffici)*
codice di procedura penale, articoli 685, 686, 687, 688, 689 e 690;
regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, articolo 25.

ALLEGATO 2
(articolo 1, comma 1)

PROCEDIMENTI STRUMENTALI DA DISCIPLINARE IN MODO
UNIFORME AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 4, LETTERA
C), DELLA LEGGE N. 59 DEL 1997

- 1) *Procedimento di liquidazione della pensione*
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538;
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, articoli 30, 30-bis e 30-ter;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articoli da 204 a 208;
legge 7 agosto 1985, n. 428, articolo 3;
legge 3 maggio 1967, n. 315, articolo 26.
- 2) *Procedimento di liquidazione una tantum*
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
legge 2 aprile 1958, n. 322.

3) *Procedimento per il riscatto*

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 13;
decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 694, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881.

4) *Procedimento di spese in economia*

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
legge 5 agosto 1978, n. 468;
decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754, articolo 15;
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1994, n. 442;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 359;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, articolo 10;
decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1993, n. 600;
decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1992, n. 552;
decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1991, n. 153;
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299;
decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1990, n. 116;
decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1989, n. 391;
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91;
decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1988, n. 71;
decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1987, n. 433;
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1986, n. 139;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36;
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1972, n. 555;
regio decreto 1° marzo 1925, n. 394;
decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1975, n. 520;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509;
decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1979, n. 461;
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 489;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1981, n. 758;
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1984, n. 471;
decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1985, n. 90;
decreto del Presidente della Repubblica 1° aprile 1985, n. 166;
decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1985, n. 686;
decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1986, n. 36.

5) *Procedimento per la riscossione dei diritti e tasse spettanti agli archivi notarili per le attività svolte*

regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970, articoli 8 e 9;
legge 17 maggio 1952, n. 629, articolo 14;
legge 22 novembre 1954, n. 1158, articoli 40, 41, 42 e 44.

EMENDAMENTI

Al comma 1, nell'allegato 1 richiamato, al numero 9) sopprimere le parole: «legge 7 marzo 1996, n. 109». **Approvato**

1.100

IL GOVERNO

Al comma 1, nell'allegato 1 richiamato, al numero 30) dopo le parole: «legge 9 luglio 1990, n. 187» aggiungere le seguenti: «legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495». **Approvato**

1.1

SPERONI, GASPERINI

Al comma 1, nell'allegato 1 richiamato, al numero 39) dopo le parole: «architettonici e culturali» inserire le seguenti: «e per il rilascio delle relative autorizzazioni». **Approvato (*)**

1.2

IULIANO, BESSO CORDERO

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dai senatori Barbieri e Besostri.

Al comma 1, nell'allegato 1 richiamato, al numero 39) inserire il seguente: **Approvato (*)**

«39-bis) Procedimento per l'assoggettamento a vincolo delle bellezze naturali e per il rilascio delle relative autorizzazioni

legge 29 giugno 1939, n. 1497;

legge 8 agosto 1985, n. 431».

1.3

IULIANO, BESSO CORDERO

(*) Assenti i proponenti, è fatto proprio dai senatori Barbieri e Besostri.

Al comma 1, nell'allegato 1 richiamato, al numero 48) dopo le parole: «alienazione di» inserire le seguenti: «immobili». **Approvato**

1.101

IL GOVERNO

Al comma 1, nell'allegato 1 richiamato, dopo il numero 49) aggiungere il seguente: **V. nuovo testo**

«49-bis) Procedimento relativo alla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della CE

decreto del Presidente della Repubblica 1965, n. 1656».

1.200

BESOSTRI

Al comma 1, nell'allegato 1 richiamato, dopo il numero 49) ag- **Approvato**
giungere il seguente:

«49-bis) Procedimento relativo alla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della UE

decreto del Presidente della Repubblica 1965, n. 1656».

1.200 (Nuovo testo)

BESOSTRI

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(Integrazione dei criteri di semplificazione procedimentale)

1. All'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.»;

b) al comma 5, dopo la lettera g-quinquies), introdotta dall'articolo 1, comma 17, della legge 16 giugno 1998, n.191, sono aggiunte le seguenti:

«g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.»;

d) il primo periodo del comma 11 è soppresso.

2. Dopo l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis. - 1. I regolamenti di delegificazione possono disciplinare anche i procedimenti amministrativi che prevedono obblighi la cui violazione costituisce illecito amministrativo e possono, in tale caso, alternativamente:

a) eliminare detti obblighi, ritenuti superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;

b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative si applicano alle violazioni delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione».

EMENDAMENTI

- 2.1 *Al comma 1, sopprimere la lettera a).* **Respinto**
PASTORE, SCHIFANI
- 2.2 *Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» con le seguenti: «d'intesa con la conferenza unificata».* **Decaduto**
SELLA DI MONTELUCE
- 2.3 *Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» con le seguenti: «d'intesa con la conferenza unificata».* **Decaduto**
DIANA Lino
- 2.4 *Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» con le seguenti: «d'intesa con la conferenza unificata».* **Ritirato**
ANDREOLLI
- 2.5 *Sopprimere il comma 2.* **Ritirato**
LUBRANO DI RICCO
- 2.6 *Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «si applicano» fino a: «norme delegificate» con: «possono anche essere soppresse ovvero possono essere confermate, anche in misura attenuata, per le violazioni delle corrispondenti norme delegificate».* **Respinto**
PASTORE, SCHIFANI

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

**Approvato
con emendamenti**

(Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure)

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure, di seguito denominato «Nucleo», composto da 25 esperti nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un periodo non superiore a tre anni, non immediatamente rinnovabile. Gli esperti sono scelti tra professori universitari, magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, dirigenti pubblici e funzionari dei ruoli degli organi costituzionali e della pubblica amministrazione, che possono essere collocati fuori ruolo nel limite di 12 unità o in aspettativa retribuita secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, nonché fra esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, della analisi economica, della valutazione di impatto delle norme e dell'analisi costi-benefici della regolazione, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, della scienza e tecnica dell'organizzazione.

2. Ai lavori del Nucleo può, altresì, partecipare, per l'amministrazione direttamente interessata dal provvedimento in esame, un rappresentante designato dal Ministro competente.

3. Il Nucleo fornisce agli uffici legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministro delegato per la funzione pubblica il supporto occorrente a dare attuazione ai processi di delegificazione, semplificazione e riordino.

4. Ai componenti del Nucleo è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il Nucleo è assistito da una segreteria tecnica, composta da un contingente di personale pari a 40 unità, oltre a un dirigente generale, che integra la consistenza organica di cui alle tabelle allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400. Per il reclutamento di 20 unità del predetto personale si procede con le procedure di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Le restanti 20 unità e, in sede di prima applicazione della presente legge, tutte le 40 unità previste, sono individuate attraverso le procedure di mobilità o nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e poste in posizione di comando o fuori ruolo, o assunte, nel limite di 10 unità, con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, di durata non superiore a due anni, rinnovabile. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. Con la relazione annuale di semplificazione di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per la funzione pubblica da lui delegato, delinea altresì il bilancio complessivo dell'attività di semplificazione, valuta l'efficacia degli strumenti previsti dalla legge medesima e indica, eventualmente, la soppressione di quelli già istituiti, ivi compreso il Nucleo, e la loro sostituzione con strumenti alternativi.

7. La relazione di cui al comma 6 ha per oggetto anche la normativa regionale e quella comunitaria.

EMENDAMENTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «25 esperti» inserire le seguenti: «di cui 5 nominati dalla conferenza Stato-città ed autonomie locali». **Decaduto**

3.1

DIANA Lino

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «25 esperti» inserire le seguenti: «di cui 5 nominati dalla conferenza Stato-città ed autonomie locali». **Decaduto**

3.2

SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «25 esperti» inserire le seguenti: «di cui 5 nominati dalla conferenza Stato-città ed autonomie locali». **Ritirato**

3.3

ANDREOLLI

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli esperti sono scelti, anche fuori dall'amministrazione, tra professionisti, dotati di elevata professionalità nell'analisi economica, nella valutazione di impatto delle norme sull'organizzazione, nella analisi costi-benefici, nella analisi organizzativa, nel diritto comunitario, nel diritto pubblico comparato, nella linguistica, nelle scienze e tecniche dell'organizzazione, nella analisi delle politiche pubbliche, nonchè, eventualmente, tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti pubblici, funzionari dei ruoli degli organi costituzionali». **V. nuovo testo**

3.4

ROTELLI

Al comma 1 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli esperti sono scelti, fra soggetti anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche, nonché tra professori universitari, dirigenti pubblici, funzionari dei ruoli degli organi costituzionali, che possono essere collocati fuori ruolo nei limiti di 12 unità o in aspettativa retribuita secondo le norme dei rispettivi ordinamenti».

Approvato

3.4 (Nuovo testo)

ROTELLI

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e della pubblica amministrazione».

Assorbito

3.5

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «il supporto occorrente a» *con le seguenti:* «il testo delle disposizioni normative, adeguatamente motivate, necessario per».

Respinto

3.6

ROTELLI

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

(Analisi dell'impatto della regolamentazione)

Approvato con emendamenti

1. La relazione che accompagna gli schemi degli atti normativi adottati dal Governo e i regolamenti ministeriali od interministeriali, che disciplinano, anche parzialmente, aspetti organizzativi o procedurali dell'attività amministrativa, contiene l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), secondo la disciplina del comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, anche a titolo sperimentale, i tempi e le modalità di effettuazione dell'AIR e di redazione delle relazioni di cui al comma 1.

EMENDAMENTI

Al comma 1, dopo le parole: «regolamentazione (AIR)» inserire le seguenti: «sull'organizzazione dell'amministrazione pubblica e la illustrazione delle norme introdotte nel provvedimento al fine di renderlo effettivamente applicabile attraverso l'adeguamento organizzativo». **Approvato**

4.1

ROTELLI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

V. nuovo testo

«2-bis. La relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dà conto di una verifica effettuata annualmente circa il conseguimento degli obiettivi di semplificazione prefissati dall'AIR di cui al comma 1 del presente articolo».

4.2

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

Approvato

«2-bis. La relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dà conto di una verifica effettuata annualmente circa il conseguimento degli obiettivi di semplificazione di cui al comma 1 del presente articolo».

4.2 (Nuovo testo)

LUBRANO DI RICCO

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Ritirato

Art. 4-bis.

(Delegificazione di normative del Ministero della difesa)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 24 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per aggiornare e semplificare, con criteri di economicità, efficacia, ed efficienza, la normativa dell'ordinamento, dei servizi, dell'amministrazione e della contabilità delle Forze armate di cui all'allegato 2-bis, al fine di pervenire ad una disciplina omogenea a livello interforze che, in aderenza ai principi sanciti dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed in relazione alla riforma strutturale della Difesa di cui ai decreti legislativi emanati in attuazione dell'articolo 1 comma 1, della

legge 28 dicembre 1995, n. 549, consenta una gestione più razionale e conforme alla mutata realtà ordinativo funzionale.

2. I regolamenti si conformano ai criteri e ai principi indicati al comma 5, lettere *a), b), c), d), e), g)* dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fatti salvi i necessari adattamenti alle peculiarità di compiti e dell'ordinamento delle Forze armate.

3. I regolamenti entrano in vigore il 60° giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, in contrasto con le disposizioni recate dai regolamenti stessi.

Consequentemente inserire, in allegato, la seguente tabella 2:

«ALLEGATO 2-bis
(art. 4.0.100)

PROVVEDIMENTI NORMATIVI RIGUARDANTI LE FORZE ARMATE

1. *Ordinamento e Servizi*

a) Regio decreto legge 14 gennaio 1926, n. 196: Coordinamento dei servizi di Commissariato delle Forze armate dello Stato;

b) Decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1990, n. 451: Regolamento speciale concernente l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di Commissariato dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

c) Regio decreto legge 28 settembre 1934, n. 1635: Decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra;

d) Legge 20 giugno 1956, n. 612: Norme per l'erogazione di contributi, compensi, sovvenzioni, premi e borse di studio da parte del Ministero della difesa;

e) Legge 31 luglio 1956, n. 917: Servizi tecnici dell'Artiglieria e della Motorizzazione;

f) Legge 6 dicembre 1960, n. 1479: Istituzione di servizi tecnici dell'Esercito;

g) Legge 20 febbraio 1981, n. 30: Istituzioni di Direzioni di Amministrazione dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

h) Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939: Approvazione del Regolamento per i lavori, le provviste ed i servizi da eseguirsi in economia da parte degli organi centrali e periferici del Ministero della difesa;

i) Regio decreto 17 marzo 1932, n. 365: Regolamento per i lavori del Genio militare;

j) Legge 4 ottobre 1988, n. 436: Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa.

2. *Amministrazione e contabilità*

a) Regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443: Approvazione del Regolamento per l'Amministrazione e contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari;

b) Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'Amministrazione e la contabilità dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari;

c) Regio decreto 16 novembre 1939, n. 2167: Regolamento per l'esecuzione dei grandi trasporti militari;

d) Decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482: Norme sull'Amministrazione e la contabilità degli Enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

e) Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076: Approvazione del regolamento per l'Amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (R.A.U.);

f) Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077: Approvazione del Regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale;

g) Regio decreto 17 novembre 1932: Regolamento sul servizio sanitario territoriale militare».

4.0.100

IL GOVERNO

ARTICOLO 5 E ALLEGATO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Approvato

(Testi unici)

1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, adotta il programma di riordino delle norme legislative e regolamentari che disciplinano le fattispecie previste e le materie elencate:

a) nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

b) nelle leggi annuali di semplificazione;

c) nell'allegato 3 della presente legge.

d) nell'articolo 16 delle disposizioni sulla legge in generale, in riferimento all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e) nel codice civile, in riferimento all'abrogazione dell'articolo 17 del medesimo codice;

f) nel codice civile, in riferimento alla soppressione del bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata e del bollettino ufficiale delle società cooperative disposta dall'articolo 29 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

2. Al riordino delle norme di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 si procede mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. Il riordino si attiene alle seguenti modalità:

a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedurali, secondo i criteri previsti dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;

e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con espresa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;

g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico;

h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna università salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare.

3. Dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico sono comunque abrogate le norme che regolano la materia oggetto di delegificazione, non richiamate ai sensi della lettera *e)* del comma 2.

4. I testi unici sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i testi unici possono essere comunque emanati. Resta salvo quanto disposto dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il Governo può demandare la redazione degli schemi di testi unici ai sensi dell'articolo 14, 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, al Consiglio di Stato, che ha la facoltà di avvalersi di esperti, in discipline non giuridiche, in numero non superiore a cinque, scelti anche tra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 3 della presente legge. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso previsto ai sensi dell'articolo 16, primo comma, 3°, del citato testo unico approvato con regio decreto n. 1054 del 1924, dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e del comma 4 del presente articolo.

6. Le disposizioni contenute in un testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione precisa delle fonti da abrogare, deroga-

re, sospendere o modificare. La Presidenza del Consiglio dei ministri adotta gli opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i successivi interventi normativi incidenti sulle materie oggetto di riordino siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle disposizioni contenute nei testi unici.

7. Relativamente alle norme richiamate dal comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*, si procede all'adeguamento dei testi normativi mediante applicazione delle norme dettate dal comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, e dal comma 4.

ALLEGATO 3
(articolo 5, comma 1)

MATERIE OGGETTO DI RIORDINO

- 1) *Ambiente e tutela del territorio*
- 2) *Urbanistica ed espropriazione*
- 3) *Finanze e tributi*
- 4) *Documentazione amministrativa e anagrafica*
- 5) *Agricoltura*
- 6) *Pesca e acquacoltura*
- 7) *Università e ricerca.*
- 8) *Rapporto di impiego pubblico del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.*

EMENDAMENTO

Al comma 1, lettera c), nell'allegato 3, sopprimere il n. 1) e, nel n. 2), sopprimere le parole: «urbanistica ed». **Ritirato**

5.1

LUBRANO DI RICCO

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato

(Testo unico in materia di pubblico impiego)

1. Entro il 31 dicembre 1999, il Governo provvede, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ad emanare un testo unico

per il riordino delle norme, diverse da quelle del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, che regolano i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e indicando, in particolare:

a) le disposizioni abrogate a seguito della sottoscrizione dei contratti collettivi del quadriennio 1994-1997, ai sensi dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 29 del 1993;

b) le norme generali e speciali del pubblico impiego che hanno cessato di produrre effetti, ai sensi del citato articolo 72 del decreto legislativo n. 29 del 1993, dal momento della sottoscrizione, per ciascun ambito di riferimento, del secondo contratto collettivo.

2. Nella predisposizione del testo unico si applicano i criteri e le modalità di cui all'articolo 5, comma 2.

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

(Norme finali)

**Approvato
con emendamenti**

1. Le attività di semplificazione e di riordino previste dalla presente legge, dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191, riguardano, nelle materie ivi previste, anche le norme procedurali o organizzative introdotte fino alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè le norme introdotte entro un anno dalla stessa data.

2. È abrogato l'articolo 1, comma 15, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. È fatta salva la previsione della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

4. Dopo il terzo periodo del comma 22 dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è inserito il seguente: «Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettante al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli». Conseguentemente nel predetto terzo periodo sono soppresse le parole: «e accessorio».

5. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i segretari comunali comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 18, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o dell'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche dopo il trasferimento alle amministrazioni di destinazione e

con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputati. Analogamente si provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

EMENDAMENTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

Approvato

«5-bis. I termini di cui all'articolo 10, comma 1 dell'articolo 11 ed al comma 11 dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, sono differiti al 30 giugno 1999. I commi 2 e 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono abrogati. All'articolo 16, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole "ai capitoli 2557, 2560 e dello" sono sostituite con la parola "allo"».

7.1

IL GOVERNO

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

Approvato

«5-bis. All'articolo 21, comma 15, alinea, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 21, della legge 16 giugno 1998, n. 191, le parole "entro il 30 novembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 1999". All'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le parole "entro i successivi novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1999"».

7.2

IL GOVERNO

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.915 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, nonchè

in lire 4.060 milioni annui a decorrere dall'anno 2002, si provvede, per il triennio 1999-2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato

(Norme transitorie)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1999.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge e comunque non prima del 31 gennaio 1999.

Allegato B**Dichiarazione di voto finale del senatore Magnalbò
sul disegno di legge n. 3506**

Onorevole Presidente, onorevoli signori del Governo, onorevoli amici senatori: 1) questo disegno di legge si colloca in quello schema istituzionale di semplificazione e riordino della pubblica amministrazione e dei suoi provvedimenti.

2) Pur facendo parte dell'opposizione non esito a definire importante questo testo che affronta con chiarezza e coraggio il problema della complessità e del disordine legislativo.

3) Non solo gli operatori del diritto ma – e soprattutto – i semplici cittadini avvertono la necessità di tali operazioni che tendono a:

a) accorpate in testi unici ed omogenei l'attuale caotica normativa;

b) semplificare alcune procedure che con il sovrapporsi di leggi, regolamenti e circolari hanno subito un vero e proprio processo di elefantiasi.

4) Dell'accorpamento e del riordino delle norme da sempre Alleanza Nazionale ne ha indicata l'opportunità: ciò è rilevabile anche da sistematici miei interventi sull'argomento sia in Commissione che in Aula.

5) La semplificazione oltre che incidere veramente sulla qualità della vita del cittadino toglie agli apparati burocratici una latente ed inquietante arma di vero e proprio condizionamento nei confronti degli utenti.

6) Queste sono le ragioni per cui Alleanza Nazionale condivide il senso logico e politico della strada intrapresa, augurandosi che il cammino non si interrompa e che vengano in questo senso affrontati con decisione temi forti come per esempio la normativa urbanistica nel suo complesso, il codice di procedura civile, la legge bancaria, la normativa fiscale e tributaria, il riordino delle professioni e così via.

Passando all'analisi del testo esso – come è evidente dalla lettura di quello licenziato dalla Commissione – è un prodotto di un lavoro comune, corale e trasversale, al di fuori degli schieramenti e fondato su di un sano quanto raro buon senso istituzionale e giuridico.

Tant'è che nessuna parte politica ha formulato grandi emendamenti; infatti nel testo sono state recepite tutte le indicazioni che ognuno di noi ha formulato in Commissione dopo ampi ed articolati ragionamenti.

Da questo piccolo esempio – perseguendo sulla strada della civiltà e del confronto – potrebbe trarsi lo spunto per la discussione comune delle regole sul sistema elettorale, grande tema odierno del dibattito politico, al fine di giungere ad una conclusione univoca nell'ottica di un

sistema bipolare, bipartitico e dell'alternanza, che sembra prevalere nell'ambito del paese reale.

Ritornando al provvedimento il Polo in verità aveva espresso perplessità circa l'opportunità di creare un nuovo organismo che si occupasse della materia, ritenendo che fosse possibile e più economicamente utile potenziare il centro studi della Presidenza del Consiglio, centro studi già esistente, attrezzato di ottimo materiale umano e di infrastrutture di ogni genere. I chiarimenti forniti in Commissione dal Ministro Bassanini, con forti argomentazioni concernenti l'impossibilità che l'organo della Presidenza del Consiglio già esistente assumesse ulteriori carichi oltre quelli cui già è sottoposto, ha – diciamo – convinto il Polo ad aderire alla formazione dell'Unità per la semplificazione delle norme: Unità che – su mia espressa richiesta, fondata sulla inopportunità di eventuali evocazioni, – è stata trasformata in Nucleo per la semplificazione, in una dizione meno assonante con qualcosa che riguarda organi di stampa della maggioranza. A parte questa pulsione concettuale di livello secondario, che il Ministro Bassanini ha peraltro immediatamente compresa, continuando per quanto riguarda il lavoro svolto posso dichiarare con soddisfazione che anche tutte le altre indicazioni di Alleanza Nazionale sono state recepite e segnatamente per quanto riguarda l'articolo 5 sui testi unici, l'articolo 7 sulle norme finali ed i punti 20 (armi artistiche rare ed antiche), 39 (vincolo dei beni culturali), 41 (opere edilizie minori e regime concessionario e autorizzativo in genere), n. 57 (procedimento per la qualifica di coltivatore diretto) dell'allegato 1, nonché quello riferito alla Cassa depositi e prestiti. L'unica bizzarria di questo testo, lodevole nel suo complesso, è rappresentata dal punto 40 dell'allegato 1 riguardante il procedimento per la preparazione e la decisione di ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, ricorsi la cui cancellazione dal nostro ordinamento era fortemente ipotizzata nell'ambito dell'esame di altri testi attinenti e valutati dalla 1^a Commissione.

A parte questa nota – che non pregiudica la conformazione utile e positiva del provvedimento in esame – Alleanza nazionale, mantenendo e continuando l'impegno di forza di opposizione fortemente costruttiva, dichiara di esprimere voto favorevole.

Senatore MAGNALBÒ

**Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti
e sulle attività illecite ad esso connesse, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, con lettera in data 6 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 10 aprile 1997, n. 97, il documento – approvato dalla Commissione stessa nella seduta del 29 ottobre 1998 – relativo agli incentivi alle imprese per lo sviluppo sostenibile (*Doc.* XXIII, n. 17).

Detto documento sarà stampato e distribuito.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 11 novembre 1998, sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

FASSONE, BERTONI e RUSSO. – «Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta» (3639);

VERTONE GRIMALDI. – «Nuove norme a favore delle imprese artigiane» (3640).

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

CAMERINI, PARDINI, ZILIO, VALLETTA, BERNASCONI, DI ORIO, DANIELE GALDI, MIGNONE e VOLCIC. – «Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo» (3641);

WILDE, PREIONI, PERUZZOTTI, CECCATO, TIRELLI, ANTOLINI, BIANCO, LAGO, CASTELLI, PROVERA, VISENTIN, AVOGADRO, DOLAZZA, COLLA e ROSSI. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione amministrativa del CONI e delle Federazioni sportive» (3642).

LAURO. – «Istituzione di un casa da gioco nei comuni di Capri e Sorrento» (3643);

CÒ, CRIPPA e RUSSO SPENA. – «Provvedimenti per la docenza universitaria» (3644).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

PERA ed altri. – «Inserimento nell'articolo 24 della Costituzione dei principi del giusto processo» (3619), previo parere della 2ª Commissione;

MAZZUCA POGGIOLINI. – «Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali» (3621), previ pareri della 2ª, della 5ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

LA LOGGIA ed altri. – «Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361» (3628), previo parere della 2ª Commissione;

PIERONI ed altri. – «Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione» (3633), previo parere della 2ª Commissione;

PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – «Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione» (3634), previo parere della 2ª Commissione.

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

DE LUCA Athos. – «Disciplina delle locazioni ad uso diverso da quello abitativo» (3600), previ pareri della 1ª, della 10ª e della 13ª Commissione;

alla 4ª Commissione permanente (Difesa):

DE LUCA Athos. – «Istituzione del servizio di assistenza psicologica per il personale delle strutture militari» (3606), previ pareri della 1ª, della 3ª, della 5ª e della 12ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

BORNACIN. – «Modificazioni alle tariffe applicate al consumo di energia elettrica impiegata per l'esercizio del trasporto urbano e subur-

bano effettuato con filovie, tramvie e metropolitane» (3597), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 8ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 12ª (Igiene e sanità):

CAMPUS e CASTELLANI Carla. – «Riforma della facoltà di medicina e chirurgia» (3601), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in data 11 novembre 1998, sono state presentate le seguenti relazioni:

dal senatore Pianetta sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Uganda in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 12 dicembre 1997» (3332);

dal senatore Corrao sul disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e la Repubblica tunisina, fatto a Roma il 29 maggio 1997» (3525).

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

Deputati TREMAGLIA e SIMEONE; PANETTA ed altri; PISAPIA; URSO. – «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» (3521) (*Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

«Proroghe di termini e disposizioni urgenti in materia sanitaria e di personale» (3187).

Inchieste parlamentari, annuncio di presentazione di proposte

In data 11 novembre 1998 è stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

ASCIUTTI e TONIOLLI. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo sport e specificatamente sul mondo del calcio» (*Doc. XXII, n. 52*).

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 5 all'11 novembre 1998)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 94

- COLLINO ed altri: sull'Azienda italiana sali (4-05366) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
- CUSIMANO: sull'ufficio postale di Sant'Agata Li Battiati (4-11117) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*)
- DI ORIO: sulla vicenda del signor Fabrizio Ettore (4-06469) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- LUBRANO di RICCO: sugli uffici della conservatoria dei registri immobiliari di Napoli (4-08487) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
- MANFROI: sulla riduzione dell'orario di lavoro (4-09564) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- MARRI: sull'attività delle guide turistiche (4-11429) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*)
- MELONI ed altri: sull'occupazione in Sardegna (4-12018) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- MICELE, NIEDDU: sul sostegno allo sviluppo industriale (4-10647) (risp. BERSANI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*)
- MULAS: sui collegamenti fra la Sardegna e la penisola (4-12493) (risp. BURLANDO, *ministro dei trasporti e della navigazione*)
- MULAS ed altri: sui collegamenti fra la Sardegna e la penisola (4-12492) (risp. BURLANDO, *ministro dei trasporti e della navigazione*)
- PAPPALARDO: sul sostegno ai disabili (4-02994) (risp. TURCO, *ministro senza portafoglio per la solidarietà sociale*)
sul trattamento pensionistico del signor Donato Rella (4-09827) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- PASTORE: sull'organico della sede abruzzese delle Poste italiane (4-10416) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*)
- PEDRIZZI: sul sito Internet del Ministero del lavoro (4-09854) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- PERUZZOTTI: su Radio Radicale (4-12413) (risp. MACCANICO, *ministro delle comunicazioni*)
- PIERONI: sulla ex SGI di Civitanova Marche (4-10776) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)

- RIPAMONTI: sul concorso a 200 posti di assistente sociale (4-09502) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
sul concorso a 200 posti di assistente sociale (4-10882) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*)
- ROSSI, MORO: sulla richiesta di documentazione da parte della Guardia di finanza al comune di Almè (Bergamo) (4-10014) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
- RUSSO SPENA: sulla lotteria svoltasi durante la «Festa dell'uva 1997» a Velletri (4-08764) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
- SELLA DI MONTELUCE: sul collegamento Torino-Lione (4-11883) (risp. BURLANDO, *ministro dei trasporti e della navigazione*)
- SERENA: sull'inquadramento dei geometri del catasto e degli uffici tecnici erariali (4-03083) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
- TAROLLI: sulla disciplina dei depositi doganali (4-05746) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
- THALER AUSSERHOFER: sulle cessioni di beni prodotti da odontotecnici residenti all'estero (4-10192) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
- VELTRI: sulla stazione ferroviaria di Cosenza (4-05725) (risp. BURLANDO, *ministro dei trasporti e della navigazione*)
- ZANOLETTI: sulle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per i dirigenti dell'Enel (4-07354) (risp. PENNACCHI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*)

Interrogazioni

PREIONI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – (Già 4-03500).
(3-02391)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SPERONI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Con proprie ordinanze, il direttore della circoscrizione aeroportuale di Cagliari, imponendo ai responsabili di aviosuperfici vincoli ed obblighi non previsti dalla vigente normativa, ha di fatto precluso agli utenti l'uso di tali strutture, tra l'altro con grave danno al turismo effettuato in Sardegna con velivoli dell'aviazione generale.

Singolare appare la motivazione che cioè, differendo le aviosuperfici dagli aeroporti unicamente sotto il profilo giuridico, scopo delle ordinanze era, al contrario, la loro equiparazione di fatto sotto il profilo operativo; con ciò ponendosi in aperta contraddizione con lo spirito liberalizzatore della legge 2 aprile 1968, n. 518 («legge Gex») ed in violazione del disposto dell'articolo 5 del decreto ministeriale 10 marzo 1988, che non prevede fra i requisiti delle aviosuperfici le dotazioni imposte con le ordinanze.

Si chiede di sapere quali iniziative si intenda adottare perchè siano ripristinate per le aviosuperfici situate nella circoscrizione aeroportuale di Cagliari le normali condizioni di agibilità ed uso.

(4-13060)

PASTORE. - *Al Ministro della sanità.* - (Già 3-00068).

(4-13061)

STANISCIA. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che il 17 agosto 1998 è entrato in vigore il decreto-legge 9 luglio 1998, n. 283 sull'istituzione dell'ETI (Ente Tabacchi Italiani), il cui consiglio di amministrazione, che si insedierà nei primi giorni del febbraio 1999, nei prossimi due anni sarà impegnato nella trasformazione di tale ente in una società per azioni;

che la ristrutturazione dei Monopoli e dell'Azienda Tabacchi Italiani, ATI, comporterà sicuramente la soppressione di alcuni stabilimenti produttivi dei Monopoli e/o dell'ATI;

che lo stabilimento ATI di Lanciano è di recente costruzione ed è dotato di una moderna tecnologia per la lavorazione del tabacco;

che il nuovo stabilimento di Lanciano è stato realizzato con un investimento pubblico di circa 50 miliardi;

che nello stabilimento di Lanciano oggi vi è una manodopera qualificata altamente specializzata;

che negli ultimi tempi, inoltre, è stata attuata una ristrutturazione del personale che riduce al minimo il numero degli occupati e l'organico è stato adeguato alle esigenze produttive;

che nel corrente anno la direzione dell'ATI sta procedendo ad un incremento notevole del quantitativo di materia prima che non rispetta le quote comunitarie e sta acquistando ad un prezzo molto maggiore rispetto a quello di mercato; tale politica è stata senza dubbio positiva per l'occupazione, ma avrà sicuramente ripercussioni negative sul bilancio dell'azienda;

che la politica gestionale dello stabilimento, inoltre, contribuisce a peggiorare la situazione: all'attuale direttore, nominato nel 1997 è stato affiancato, attraverso un contratto di consulenza e con un notevole aggravio di spesa, il direttore uscente; le nomine interne sembrano seguire i criteri clientelari; è stato nominato un responsabile del personale, di cui forse si poteva fare a meno, mentre l'incarico di responsabile amministrativo è tuttora vacante; ciò che aggraverebbe ulteriormente la situazione è il fatto che, a quanto si dice, l'attuale direttore verrebbe sostituito da un interno scelto non in base a criteri di efficienza e di competenza, ma a criteri di diversa natura;

che l'azienda gestisce una cooperativa che nel fare le assunzioni, non segue criteri economici, ma criteri di altro tipo,

l'interrogante chiede di sapere:

se l'ATI con questo comportamento stia costituendo i presupposti per il ridimensionamento o la chiusura dello stabilimento di Lanciano quando dovrà realizzarsi la ristrutturazione di cui sopra;

se non si ritenga opportuno intervenire sulla direzione dell'ATI affinché si chiariscano i motivi dell'acquisto di materia prima a prezzi maggiori rispetto a quelli del mercato, sui motivi della presenza del direttore uscente a fianco dell'attuale, e sui rapporti che legano l'azienda ATI alla cooperativa «Lanciano Bright»;

se non si ritenga necessario intervenire affinché la direzione dell'ATI torni a gestire lo stabilimento di Lanciano in modo corretto sia dal punto di vista economico sia da un punto di vista del personale, evitando sprechi e clientelismo;

se non si ritenga di intervenire sulla direzione dell'ATI affinché siano presi tutti i provvedimenti necessari per fare in modo che lo stabilimento di Lanciano possa continuare nella sua attività anche dopo la fase di ristrutturazione.

(4-13062)

COLLA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'ambiente.* – Premesso:

che la delibera CIPE del 27 agosto 1990 ha stabilito lo smantellamento della centrale di Caorso ma a tutt'oggi non è stato presentato nessun piano complessivo in questo senso;

che non sono state definite, da parte delle istituzioni responsabili, nè le metodologie nè il sito per lo stoccaggio definitivo in sicurezza a livello nazionale dell'insieme delle scorie e dei rifiuti radioattivi;

che l'ANPA ha rilasciato la propria autorizzazione alla discarica del combustibile e l'Enel intende spostare tutti gli elementi di combustibile contenuti nel nocciolo nelle vicine piscine in tempi brevi, sebbene non abbia nessun piano certo per il trasporto fuori dalla centrale e per lo stoccaggio in sicurezza di detti elementi;

che in nessun modo le piscine di Caorso possono essere considerate deposito «sicuro» per il combustibile irraggiato in quanto:

i dispositivi di sicurezza e la configurazione di progetto dell'impianto, nel loro insieme, non conferiscono al combustibile presente nel reattore le massime condizioni di sicurezza, in particolare per malfunzionamenti, anche multipli, di componenti attivi e per errore umano;

il combustibile nel reattore, al contrario delle piscine, risulta protetto anche contro incidenti di varia natura, non presi in considerazione nel progetto dell'impianto (caduta carichi pesanti, caduta del carro ponte, caduta di aereo, eccetera);

anche la permanenza del combustibile in piscina comporta l'uso di sistemi attivi e conseguente errore umano;

il materiale assorbitore di neutroni nelle piscine (Boraflex), a differenza di quello nel reattore (barre di controllo), è soggetto a problemi di degrado non trascurabili, che preoccupano e che meriterebbero ulteriori approfondimenti;

che i presidenti delle province di Piacenza, Cremona e Lodi hanno preso posizione denunciando i pericoli dello spostamento delle barre di combustibile nelle piscine e rifiutando l'ipotesi che Caorso diventi

una discarica di rifiuti radioattivi con cui le popolazioni dovrebbero convivere;

che le rappresentanze sindacali della centrale hanno preso posizione contro la discarica del combustibile nelle piscine giudicandola un'operazione scollegata da un piano di dismissione complessiva comprendente l'individuazione del deposito di stoccaggio definitivo,

si chiede di sapere:

se l'ANPA possa autorizzare lo spostamento del combustibile, collocandolo in posizioni di oggettivo maggior pericolo, in assenza di un piano complessivo che preveda l'insieme delle operazioni atte alla dismissione della centrale;

quali misure intenda adottare il Governo per scongiurare la minaccia che Caorso diventi di fatto sito di stoccaggio di materiale radioattivo a tempo indeterminato pur non avendo le caratteristiche di sicurezza necessarie;

per quali ragioni il Governo non si impegni invece al completamento della definizione e della conseguente approvazione del piano complessivo di dismissione.

(4-13063)

MANIERI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* – Considerato che le disposizioni del decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646 che prevedono, tra l'altro, all'articolo 12 l'utilizzazione di militari di leva residenti, per le iniziative di ripristino ed intervento nelle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del 1994, abbattutisi in alcune regioni del nostro paese, tra queste la Puglia, cesseranno la loro operatività il 31 dicembre 1998;

tenuto conto che le necessità che sono state alla base della normativa in questione permangono tutt'ora e, pertanto, il venir meno della utilizzazione dei giovani residenti in servizio militare di leva determinerebbe difficoltà e disagi che non possono essere rimossi con altri strumenti,

l'interrogante chiede di conoscere se il Governo non ritenga utile ed urgente, che venga procrastinato il termine di operatività delle norme e dei connessi effetti in analogia con quanto avvenuto già in occasione della pregressa scadenza.

(4-13064)

POLIDORO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che il Museo Michetti (MuMi), situato a Francavilla al Mare in Abruzzo, è una struttura realizzata con fondi pubblici e operativa da qualche anno;

che le organizzazioni sindacali nei giorni scorsi hanno lanciato un allarme sul rischio della tenuta di diversi posti di lavoro;

che la gestione del Museo Michetti dichiara che la società Progetto Michetti (formata dalle imprese Geosonda e Guerrini) che ha eseguito i lavori di ristrutturazione e ampliamento del Palazzo San Dome-

nico, adibito a sito museale, si trova in crisi di liquidità a causa dei ritardi accusati dal Ministero per i beni e le attività culturali nel pagamento degli stati di avanzamento lavori;

che le imprese attendono ancora il pagamento di circa 2 miliardi per il periodo compreso tra il 21 novembre 1997 e il 30 settembre 1998;

che, a causa del grave ritardo nei pagamenti, la società Progetto Michetti aveva proposto di ridurre l'attuale orario di lavoro dei giovani assunti con contratto di formazione da 40 a 24 ore settimanali;

che la società Progetto Michetti aveva comunque garantito la corresponsione degli stipendi e il pagamento delle spese correnti fino al momento della ripresa dei pagamenti da parte del Ministero,

si chiede di sapere:

se si sia già a conoscenza della situazione descritta;

quali iniziative si intenda adottare per garantire un tempestivo ed opportuno rimedio in ordine alla erogazione dei pagamenti dovuti, al pieno funzionamento della struttura nei prossimi mesi e alla tutela dei lavoratori assunti con contratto di formazione.

(4-13065)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il satellite Orion, che viene utilizzato dal canale televisivo curdo MED-TV per diffondere le proprie trasmissioni in Europa, è stato oggetto, il 9 ottobre 1998, di un sabotaggio attraverso interferenze e tutt'ora si trova nella impossibilità di trasmettere;

che il satellite Eutelsat, pure utilizzato dal canale MED-TV per trasmettere i propri programmi, ha pure subito il sabotaggio delle trasmissioni dal 1° al 27 luglio 1997;

che il canale televisivo MED-TV, riconosciuto in Europa come il solo strumento che la comunità curda in esilio ha per informare ed essere informata, è stato oggetto di ripetuti attacchi politici da parte del governo turco ed i sabotaggi potrebbero essere la conseguenza della repressione in atto verso il popolo curdo sia in patria che all'estero,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei sabotaggi subiti dai satelliti Eutelsat, oltre un anno fa, e Orion nell'ottobre del 1998; quali misure intenda adottare per far rispettare:

lo spazio audiovisivo europeo, regolato dalla direttiva «Télévision sans frontières»;

la convenzione europea sulla televisione senza frontiere del Consiglio d'Europa ratificata dalla Turchia e la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo delle Nazioni che, all'articolo 10, ricorda che la libertà d'espressione e di informazione costituisce uno degli elementi essenziali della società democratica e una delle condizioni per il suo progresso e per lo sviluppo di tutti gli esseri umani.

(4-13066)

MANZI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che lo smembramento della società Standa, che sta per essere ceduta ad imprenditori diversi, crea serie e motivate preoccupazioni per i diecimila lavoratori ivi impiegati;

che le garanzie, da parte dei vertici della società, circa il mantenimento degli attuali livelli occupazionali non sembrano trovare riscontri concreti;

che una delle possibili società acquirenti, una srl, presenta un capitale sociale decisamente insufficiente, tale da non poter garantire la solvibilità futura delle stesse liquidazioni;

che il trasferimento a Mestre della sede di Milano 3 altro non è che una forma di licenziamento camuffato essendo tra l'altro il personale di sede composto in gran parte da lavoratrici che non possono certo abbandonare la famiglia per inseguire una già scarsa retribuzione,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire alle lavoratrici ed ai lavoratori della Standa il mantenimento dell'attuale situazione occupazionale.

(4-13067)

MANIERI. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso che con l'articolo 2 del decreto legislativo n. 146 del 1997 è stato attribuito al Ministero per le politiche agricole il compito di riclassificazione delle zone «agricole svantaggiate», d'intesa con il comitato permanente delle politiche agro-alimentari;

considerato:

che tale riclassificazione, che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 1999, infrangerebbe i criteri che attualmente individuano come depresse tutte le aree del Mezzogiorno, includendole fra quelle che godono dei benefici dell'Unione europea per l'obiettivo 1 (regioni in ritardo di sviluppo);

che se tali criteri fossero vulnerati, molti comuni (almeno 65) della provincia di Lecce verrebbero discriminati con grande danno per le potenzialità di sviluppo presenti in dette zone,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali siano le reali e definitive intenzioni del Ministro in ordine alle soluzioni possibili di riclassificazione ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 146 del 1997;

se si intenda riconoscere, come sarebbe necessario ed indispensabile per le economie dei comuni della provincia di Lecce, la situazione di «svantaggio» propria dell'obiettivo 1 anche ai fini degli interventi agricoli;

se e in che misura il Governo si impegni ad assicurare che l'adozione dei provvedimenti di carattere particolare non vada ad infrangere i principi ed i diritti generali di cui le collettività locali meridionali sono titolari a tutti gli effetti in forza delle politiche di riequilibrio territoriali di cui l'Unione europea e lo stesso Stato nazionale si fanno carico.

(4-13068)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che alle ore 5,40 del 10 novembre 1998 il soffitto della sala d'attesa della stazione San Paolo di Biella è crollato;

che il fatto avrebbe potuto provocare anche una strage;

che la ristrutturazione dell'opera è stata fatta solo due anni fa ed inaugurata nel luglio del 1998;

che già in precedenza lo scrivente ha presentato interrogazioni parlamentari e mandato lettere ai responsabili delle Ferrovie dello Stato lamentando l'incuria del materiale dovuto alla carenza di personale ed i gravi disagi cui sono sottoposti i viaggiatori per tali noncuranze;

che alle interrogazioni parlamentari non è mai giunta risposta,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda immediatamente rendere noti i nomi del progettista, dell'impresa che ha appaltato i lavori, del direttore dei lavori e dei responsabili che hanno firmato il collaudo dell'opera nonchè quali siano i criteri di appalto di cui le ferrovie si sono avvalse.

(4-13069)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che in Telecom Italia sono presenti i sindacati di categoria, Ste-CGIL, Fistel-CISL, Uilte-UIL, UGL, Fialtel-Cisal, Filte-Confsal, Snater, FLMUniti-CUB, Cobas;

che solo i primi quattro sono firmatari del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1996 e di quello integrativo;

che, dopo i *referendum* abrogativi del 1995, solo ai firmatari sono riconosciuti i diritti previsti dall'articolo 19 della legge n. 300 del 1970; tuttavia, la Telecom ha firmato un protocollo d'intesa con Fialtel-Filte-Snater, grazie al quale ha riconosciuto ai tre sindacati di usufruire di premessi sindacali retribuiti ed ha effettuato le trattenute sindacali in busta paga;

che la FLMUniti, che da varie sentenze (di pretura e di tribunale, l'ultima del tribunale di Roma nel febbraio 1997) aveva visto riconosciuta la maggior rappresentatività, ha perso, in seguito al *referendum*, l'accesso ai diritti previsti dal citato articolo 19 ed è stata esclusa, dall'azienda, da qualsiasi protocollo d'intesa;

che in data 20 ottobre 1998, con comunicazione C ATRI.RI/C2, a firma A. Candido, veniva reso noto alle varie linee aziendali del territorio romano che, in via transitoria e limitatamente all'esposizione del piano industriale, è stata concessa la possibilità a Snater-Fialtel-Filte-Confsal di svolgere assemblee, che si sono già tenute o si terranno anche in altre città d'Italia;

che in data 29 ottobre 1998 tale possibilità veniva, invece, negata alla FLMUniti;

che il piano industriale prevede, per ciò che è possibile apprendere dalle informazioni fornite dai mass-media, l'esubero di 14.000 unità; ciò interessa e preoccupa i lavoratori dell'azienda;

che all'interno di Telecom non sono presenti le rappresentanze sindacali unitarie poichè le elezioni, indette da CGIL, CISL e UIL sono state bloccate con provvedimento d'urgenza dal tribunale di Roma;

che dalla votazione svoltasi negli ultimi dieci anni in Telecom, cioè l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, è emerso che le liste promosse dalla FLMUniti hanno abbondantemente superato la percentuale del 5 per cento dei votanti, su quasi tutto il territorio nazionale;

che il Ministero del tesoro, con il 5,17 per cento delle azioni, è il maggior azionista della Telecom,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del comportamento tenuto dai responsabili aziendali e addetti alle relazioni industriali;

se non reputi tali scelte discriminanti nei confronti della FLMUniti-CUB, in una fase estremamente importante e delicata per i lavoratori Telecom.

(4-13070)

CUSIMANO, BONATESTA, MAGNALBÒ, RECCIA, MONTELEONE, TURINI. - *Al Ministro per le politiche agricole.* - Premesso:

che nel regolamento recante la riforma del Ministero per le politiche agricole, attualmente all'esame del Consiglio di Stato, non si intravede un potenziamento dell'Ispettorato centrale repressione frodi, contrariamente a quanto previsto dal precedente progetto, presentato a suo tempo dall'allora ministro Diana;

che l'opera fin qui svolta dall'Ispettorato appare meritoria, come rilevato anche dalla Corte dei Conti che in una delibera del 27 marzo 1998 tra l'altro afferma che «da elementi acquisiti risulta che l'ufficio centrale dell'ispettorato, nel corso del 1997, ha posto in atto uno sforzo supplementare per aggredire, sia pure con le limitate forze in campo, l'arretrato accumulatosi»; nel 1997, cioè, sono state emesse, 359 ordinanze - ingiunzioni di pagamento e 70 ordini di archiviazione, contro le 247 ordinanze - ingiunzioni e le 58 archiviazioni dell'anno precedente;

che nella suddetta relazione viene posto in evidenza che «l'ammontare complessivo delle pratiche da definire è pari a lire 1.000 miliardi e 828 milioni, somma ragguardevole che da sola già dimostra l'interesse che può rivestire ogni iniziativa volta ad accelerare i tempi», come l'eliminazione «dell'insufficienza di dotazione dei funzionari provvisti di professionalità specifica»,

si chiede di sapere se non si intenda fornire maggiori ragguagli in merito del futuro dell'Ispettorato e se si intenda dare corso alle sollecitazioni della Corte dei Conti circa il potenziamento del personale al fine di una sollecita definizione delle pratiche.

(4-13071)

CAMPUS, CARUSO Antonino, SPECCHIA. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo, dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che le precedenti interrogazioni 4-06975 del 10 luglio 1997 e 3-02320 del 14 ottobre 1998 riguardanti l'uso a fini energetici del prodotto «Orimulsion» non hanno avuto ad oggi alcuna risposta;

che in tali atti ispettivi si chiedeva di conoscere dettagli e valutazioni sul progettato uso di quel combustibile sotto diversi profili, tra cui, di particolare rilievo, l'impatto ambientale nel consumo, nella movimentazione anche navale e nello smaltimento dei residui della combustione;

che nel mese di febbraio del 1995 l'ambasciatore del Venezuela in Bulgaria in una lettera indirizzata al governo bulgaro, illustrando le caratteristiche del «Orimulsion», affermava che il prodotto era già stato sperimentato anche in Italia, e precisamente in una centrale Enel del Sulcis, nell'isola di Sardegna, e in una fabbrica di cemento del Veneto;

considerato:

che il decreto del Presidente del Consiglio, Lamberto Dini, che disciplina le caratteristiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, è stato emesso il 2 ottobre 1995 ed è entrato in vigore solo nel marzo 1996;

che l'Enel avrebbe quindi consumato il prodotto «Orimulsion» nella centrale elettrica del Sulcis, in un periodo antecedente all'emissione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in violazione alle precedenti limitazioni di legge,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità quanto affermato all'ambasciatore del Venezuela in Bulgaria;

in tal caso, se siano state rispettate tutte le procedure e le limitazioni già previste nelle altre nazioni ove è stato o è ancora consentito l'uso dell'«Orimulsion», nel trasporto, nella movimentazione e nello smaltimento dei residui di combustione;

se i responsabili degli enti locali interessati siano stati informati dell'uso sperimentale dell'«Orimulsion» nell'ambito dei territori da loro amministrati;

quali dati risultino dagli osservatori di tutela ambientale nei controlli effettuati nella fascia di rispetto della centrale Enel del Sulcis durante il periodo di utilizzazione;

quali accertamenti sanitari siano stati compiuti in merito per la tutela della salute delle maestranze e della popolazione.

(4-13072)

RONCONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che gli eventi sismici del 1997 che hanno interessato le regioni dell'Umbria e delle Marche hanno provocato ingentissimi danni, ma hanno anche prodotto una grande solidarietà popolare, di associazioni,

enti, amministrazioni pubbliche e private, determinando un ingentissimo flusso di aiuti economici e in generi vari;

che alcune amministrazioni comunali doverosamente hanno messo in condizione tutti i cittadini di conoscere l'entità degli aiuti nonché la loro destinazione;

considerato che pur se destinatari di notevoli aiuti, i sindaci di Sellano e Valtopina non hanno sino ad ora documentato pubblicamente nè l'entità degli aiuti, nè la loro destinazione;

sottolineato come tale comportamento determini sconcerto e sfiducia nei confronti delle amministrazioni comunali e che comunque appare ormai necessario informare tutti i cittadini sull'entità degli aiuti e sulla loro destinazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non consideri necessario, in una situazione di emergenza, la massima trasparenza tra amministratori ed amministrati;

se i sindaci di Sellano e Valtopina abbiano inoltrato agli organi competenti prospetti analitici relativi agli aiuti ricevuti ed alla loro destinazione;

quali iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere il Ministro in indirizzo qualora i due comuni non abbiano ottemperato alla dovuta informativa.

(4-13073)

DONISE, SALVATO, DE MARTINO Guido, BERNASCONI, PELELLA. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della sanità.* – Premesso:

che, ad oltre tre anni dalla tragedia che il 18 novembre 1995 si consumò a Procida – dove furono falciati dalle pale di un elicottero l'ispettore di polizia Antonio Raimondo e l'infermiera Gaetanina Scotto di Perrotolo –, non è stata data alcuna risposta alle interrogazioni allora presentate per fare luce sulle cause che hanno determinato uno dei più gravi incidenti nella storia del soccorso aereo italiano;

che il 21 novembre del 1997, quattro persone, Alessandro Protese, pilota di un elicottero della società Aerea Meridionale, il medico anestesista Silvano De Vita, l'infermiere A. De Marco e il malato V. Petrocelli, hanno perso la vita perchè probabilmente qualcuno aveva consentito ad un elicottero di volare in condizioni proibitive in una zona priva di strumenti di radioassistenza;

che altri incidenti e situazioni di pericolo si sono verificati nel 1996 e nel 1997 coinvolgendo i membri di un equipaggio della polizia di Stato che, dopo essere stati sospesi dall'attività per 6 mesi (a causa di gravissimi incidenti di volo ed eventi di pericolo e per i quali era stata chiesta la revoca del brevetto di volo), sono stati di nuovo autorizzati a pilotare elicotteri,

si chiede di sapere:

a quali conclusioni siano giunte le ispezioni disposte sulla tragedia di Procida dal Ministero dell'interno, dall'Aeronautica militare e dalla polizia di Stato;

quali siano state le misure disposte per garantire la sicurezza del volo;

quali siano state le responsabilità accertate e quali i provvedimenti presi nei confronti degli equipaggi che si fossero resi responsabili di violazione delle più elementari regole di sicurezza del volo;

quali iniziative siano state prese per evitare che possano ripetersi ed essere tollerati comportamenti superficiali ed improvvidi anche da parte di chi ha la responsabilità di autorizzare i voli;

per quali ragioni si sia ritenuto opportuno far ritornare a pilotare elicotteri dello Stato a ispettori di polizia che si sono resi responsabili di ripetuti episodi che pregiudicavano la sicurezza del volo;

quali iniziative ritenga di assumere in particolare il Ministero della sanità per riconoscere il valore del sacrificio compiuto dalla giovane infermiera Gaetanina Scotto di Perrotolo dopo che, seppure con ritardo e in seguito alle sollecitazioni dell'associazione «Vittime di Procida», è stato riconosciuto il grande sacrificio compiuto dall'ispettore Antonio Raimondo e gli è stata conferita alla memoria la medaglia d'oro al valor civile;

quali interventi e quali misure si intenda predisporre per evitare che possano ripetersi altri fatti tragici, in particolare:

se si intenda lavorare alla costituzione di un ente autonomo per la sicurezza del volo;

se si ritenga urgente e necessario munirsi di un adeguato sistema di elisoccorso degno di un paese civile;

quale iniziativa si intenda assumere per sollecitare finalmente la costruzione dell'ospedale di Procida e tutelare così il diritto alla salute e alla sicurezza della popolazione.

(4-13074)

VENTUCCI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella città di Roma sono in corso le attività pubblicitarie connesse con le elezioni provinciali del 20 novembre 1998;

che il 10 novembre 1998 alle ore 00,10 presso il quartiere romano di Spinaceto, un consigliere circoscrizionale ed altri due attivisti stavano procedendo all'affissione di manifesti elettorali del candidato alla provincia di Forza Italia Paolo Gobello;

che nell'occasione è sopraggiunto un gruppo di sette persone, le quali, con metodi persuasivi hanno invitato i tre suddetti a desistere dall'affissione in corso e sempre alla presenza dei tre hanno strappato i manifesti di già incollati;

che quanto descritto è riportato nella denuncia presentata alla questura di Roma, XII commissariato «Esposizione»,

si chiede di sapere se, considerata l'atmosfera di incertezza determinatasi anche dalla nascita in Parlamento di partiti che con la loro presenza hanno reso più instabile il rapporto tra cittadini ed istituzioni, il Ministro in indirizzo intenda predisporre, nel periodo attuale, una vigilanza più attenta al fine di evitare atti tesi a creare una attenuazione della democrazia.

(4-13075)

BOSI, CALLEGARO, MINARDO, GIARETTA, ZILIO, PREIONI, DIANA Lino, D'ALÌ, VERALDI, ANDREOLLI, NAVA, RAGNO, CUSIMANO, MARRI, BORNACIN, FUMAGALLI CARULLI, CIMMINO, NAPOLI Bruno, SERENA, DENTAMARO. *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e delle finanze.* - Premesso:

che, in base all'articolo 8, comma 3, della Costituzione, la Commissione per le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha condotto le trattative per predisporre l'intesa fra lo Stato e la Congregazione dei testimoni di Geova e si accinge ad inoltrare la proposta al Consiglio dei ministri;

che, in relazione alla suddetta Congregazione, agli scriventi sono pervenute numerose e concordi informazioni dalle quali risulterebbe:

che gli aderenti alla Congregazione dei testimoni di Geova devono sottostare a regole rigide e fra esse predominano disposizioni in contrasto con le leggi dello Stato quali: la negazione del diritto-dovere di voto, la renitenza agli obblighi di leva o servizi alternativi, il rifiuto di emotrasfusioni, vaccinazioni, la proibizione di denunciare all'autorità giudiziaria reati eventualmente commessi dagli adepti;

che l'aderente che non osserva i precetti contenuti nel «Libro di testo per la scuola di ministero del regno» è sottoposto ad un processo di fronte ad un cosiddetto comitato giudiziario, senza alcuna garanzia o tutela dei diritti fondamentali della persona;

che tutte le informazioni, anche riservate, sugli aderenti e sui dissociati, così come le decisioni del comitato giudiziario, sono raccolte in archivi segreti all'insaputa degli interessati con la possibilità di uso ritorsivo delle informazioni verso i dissociati;

che ogni dissociato deve essere emarginato (rif. Torre di Guardia 15 aprile 1988) ed è vietata nei confronti di lui qualsiasi forma di relazione; nel caso di legami di stretta parentela, ogni rapporto deve essere ridotto al minimo;

che è severamente proibito leggere letteratura religiosa non geovista (rif. Torre di Guardia 15 gennaio 1987);

che ai testimoni di Geova non è consentito di sposarsi, se non fra «confratelli», e viene messa in discussione la libertà di procreare (rif. Torre di Guardia 1° marzo 1988);

che ogni reato o attività illegale degli aderenti è mantenuta segreta fra i «confratelli»;

che ogni attività di solidarietà o di aiuto al prossimo è ignorata con l'eccezione di quella rivolta ai «confratelli»;

che la Congregazione testimoni di Geova, pur negando di essere un ente commerciale, svolge invece tali attività, con particolare riguardo ai settori di: stampa, poligrafia ed editoria, in pieno contrasto con l'articolo 1 dello statuto presentato allo Stato per ottenere il riconoscimento giuridico (rif. decreto del Presidente della Repubblica n. 783 del 31 ottobre 1986 n. 1753);

che la Suprema Corte di cassazione il 27 febbraio 1997, con sentenza n. 1753 del 1997 ha considerato che: «... le pubblicazio-

ni di un'associazione religiosa, se prodotte per la vendita, costituiscono attività commerciale»;

che la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (casa-madre di tutte le congregazioni mondiali) dell'8 luglio 1986 è iscritta alla Camera di commercio di Milano;

che le attività commerciali di questa Congregazione sono confermate dal fatto che essa risulta essere stata socia accomandante della «la Farfarina», della «Stenone» di Angeli Denni & c. e della «Immobiliare Verona Z» di Mario Romeo & c., tutte con sede legale in Roma, via della Bufalotta, 1281;

che a Ravenna si sarebbe verificato il fallimento di una finanziaria, collegata alla Congregazione dei testimoni di Geova (rif. sentenza della Corte di cassazione, sez. II, del 4 ottobre 1996, n. 693) che raccoglieva contributi volontari frutto della distribuzione di pubblicazioni porta a porta, con la quale sono state truffate alcune decine di persone;

che nei testi delle suddette pubblicazioni, a detta di esperti, sarebbero contenuti messaggi subliminali, atti a favorire il plagio dei lettori;

che la Congregazione promuove ed organizza, attraverso i propri adepti, l'esportazione e la diffusione clandestina di pubblicazione in paesi nei quali è proibita la predicazione ai testimoni di Geova;

che per la realizzazione delle sale di preghiera si utilizzerebbero finanziamenti di dubbia provenienza, le maestranze non risulterebbero regolarmente assicurate contro gli infortuni e sarebbe pressochè disapplicato il decreto legislativo n. 626 del 1994 inerente la sicurezza sul lavoro;

che recentemente, in Francia, a seguito di un'indagine promossa dalla Direzione delle imposte si è constatato che la Congregazione dei testimoni di Geova avrebbe evaso il fisco per almeno 300 milioni di franchi (circa 90 miliardi di lire);

si chiede di sapere:

se la negazione dei principi di appartenenza alla Nazione e il disconoscimento dello Stato e delle istituzioni, che si sostanzia con la regola imposta agli adepti, di rifiutare l'assolvimento degli obblighi di leva o i servizi alternativi quanto la partecipazione al voto nelle elezioni politiche ed amministrative, i giuramenti di fedeltà allo Stato e alle sue leggi non configuri la cosiddetta Congregazione dei testimoni di Geova, per caratteristiche strutturali ed ideologiche, come incompatibile con le norme e lo spirito della Carta costituzionale;

se il complesso delle attività della Congregazione, la rigida osservanza di regole in contrasto con la legislazione italiana a cui sono sottoposti gli adepti, l'assoluta riservatezza dei dati organizzativi, disciplinari e finanziari, la preminente obbedienza alle regole interne in contrasto con i diritti della persona, ai vincoli familiari, ai doveri verso la collettività non siano riconducibili alla fattispecie delle associazioni segrete;

se pertanto, al di là delle proprie definizioni statutarie, la Congregazione dei testimoni di Geova possa essere definita una confessione religiosa o, invece, una setta;

se il complesso delle attività finanziarie, descritte in premessa, sia conforme con lo statuto della Congregazione e comunque tale da far assumere ad essa le caratteristiche di una vera e propria società commerciale;

se si ritenga opportuno verificare la veridicità dell'utilizzo di messaggi subliminali attraverso le pubblicazioni stampate presso la BETEL di via della Bufalotta n. 1281 a Roma;

se, tutto ciò considerato, si ritenga lecito addivenire al finanziamento pubblico della Congregazione o piuttosto ritenerlo, al di là di ogni altra considerazione etica o morale, non dovuto nei confronti di una istituzione che ideologicamente rifiuta l'esistenza dello Stato e della Nazione e che contrasta palesemente con l'ordinamento giuridico italiano (articolo 8, comma 3, della Carta costituzionale);

se risulti a conoscenza che in altri paesi lo Stato abbia predisposto intese o stipulato convenzioni con la Congregazione dei testimoni di Geova.

(4-13076)

SPECCHIA, CURTO. – Ai Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole. – Premesso:

che, nel corso di lavori di ampliamento della strada statale n. 7 che collega Brindisi con Taranto, centinaia di secolari ulivi sono stati estirpati e destinati a legna da ardere;

che si tratta di un vero e proprio attentato all'ambiente e al paesaggio;

che così come ha fatto qualche agricoltore gli alberi potevano essere traslati di qualche metro nelle proprietà confinanti;

che, pur prendendo atto della necessità di ampliare la statale n. 7, non si comprende come sia stato possibile che l'Ente preposto abbia potuto autorizzare l'abbattimento degli alberi senza alcun accorgimento per la salvaguardia di un patrimonio così importante,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per fermare questo scempio e per accertare le responsabilità di quanto accaduto.

(4-13077)

WILDE. – Al presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia. – Premesso:

che presso l'Agenzia spaziale italiana il 27 ottobre 1998 sono state rese note al personale dell'ASI le graduatorie dei concorsi espletati a completamento dell'inquadramento, nelle quali regnerebbe la più completa confusione;

che a tale riguardo l'Associazione nazionale pubblici ricercatori, in cui si riconosce la maggioranza del personale, ha dichiarato ufficial-

mente che i concorsi in parola non solo sono stati espletati in termini procedurali in violazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, inerente alle procedure concorsuali nel pubblico impiego, ma addirittura sono stati condotti in modo abnorme da una commissione esaminatrice la cui «composizione non garantirebbe assolutamente la necessaria imparzialità di giudizio ai candidati»; per tali gravissime ragioni l'Associazione ricercatori ha chiesto formalmente all'ASI di non recepire l'esito di tali concorsi prima di rigorose ed opportune verifiche; analoga posizione è stata resa nota al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cui spetta per competenza la vigilanza sull'ASI;

che i consiglieri, allo scopo di affrancarsi da ogni responsabilità, hanno invitato, nell'imminenza del consiglio d'amministrazione del 17 novembre 1998, la professoressa Perez, presidente della commissione esaminatrice, a redigere una memoria in cui a nome della commissione esaminatrice ponesse in evidenza che le procedure sono state espletate a regola d'arte,

l'interrogante chiede di conoscere:

se i Ministri in indirizzo non intendano procedere a rigorosi accertamenti sulla situazione dei concorsi, come su altre palesi irregolarità dell'ASI più volte denunciate negli atti di sindacato ispettivo parlamentare;

se corrisponda a verità che avrebbero superato le prove di concorso (forse è una pura coincidenza!) soltanto gli amici del presidente dell'ASI e del suo *entourage* ed anche concorrenti che hanno avuto responsabilità di rilievo nella conduzione di programmi essenzialmente di competenza della Finmeccanica Alenia Spazio, cui sono collegate latenze per parecchie centinaia di miliardi di lire, cioè di oneri per l'ASI maturati in assenza di giustificazioni contrattuali;

quali misure intendano adottare i Ministri in indirizzo per riportare alla legalità l'ASI;

se corrisponda a verità che alcuni componenti del consiglio di amministrazione non intenderebbero ratificare i concorsi su cui potrebbero pendere pesanti rilievi civili e penali.

(4-13078)

COLLA. - Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e di grazia e giustizia. - Premesso:

che nei giorni scorsi una donna di 75 anni, Maria Barilli, è stata trovata uccisa nel suo appartamento in pieno centro di Piacenza;

che l'omicidio dell'indifesa signora anziana rappresenta un'ulteriore conferma della crisi in cui versa l'ordine pubblico a Piacenza, città che, in percentuale, si posiziona al primo posto, in Emilia-Romagna, per i furti in appartamento;

considerato che a Piacenza è stata registrata la presenza di circa diecimila extracomunitari, molti dei quali vivono in clandestinità, ricorrendo spesso alla violenza, all'uso di stupefacenti e allo sfruttamento della prostituzione,

l'interrogante chiede di sapere:

se, alla luce di quanto esplicitato in premessa, i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno intervenire per verificare se le forze dell'ordine abbiano provveduto a svolgere indagini per identificare i cittadini extracomunitari soggetti a «comportamenti antisociali persistenti» e, pertanto, «pericolosi» per la sicurezza pubblica;

se, nel caso di violazione delle norme in materia di stupefacenti o sfruttamento della prostituzione, le autorità locali competenti abbiano applicato la legge 28 febbraio 1990, n. 39, che, all'articolo 7 prevede l'espulsione dei cittadini extracomunitari che si macchino di tali delitti;

se, infine, non si intenda intervenire per sensibilizzare il prefetto, affinché richieda l'incremento degli operatori di polizia presenti nel territorio piacentino.

(4-13079)

RIPAMONTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro senza portafoglio e per la funzione pubblica.* – Premesso:

che la Lombardia figura al primo posto nel 1997 per numero di incidenti sul lavoro (147.406) nel settore dell'industria e del terziario;

che dal 1993 fino al 1996 si è registrato un aumento costante dei casi, parallelo ad una diminuzione degli incidenti con esito mortale, e l'INAIL registra a Milano il più elevato indice di gravità degli infortuni rispetto alle altre province italiane;

che al primo posto tra le cause di infortunio comparirebbe la mancanza di accorgimenti, anche i più semplici, come un adeguato abbigliamento e l'assenza di formazione e di informazione, così come in molte aziende manca il «documento di valutazione del rischio», imposto dal decreto legislativo n. 626 del 1994;

che secondo una denuncia formulata dalla CGIL risulterebbero inadeguate, addirittura, le misure applicate relative al decreto legislativo n. 626 del 1994 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro messe a punto dallo stesso comune di Milano, dove oltre alla tragedia del Galeazzi il problema si era riproposto dopo il crollo della scala dell'anagrafe in via Larga un anno fa;

che ultimamente, sempre a Milano, l'ASL ha posto sotto indagine lo spogliatoio dei vigili urbani in via Rugabella per possibile presenza di amianto e, ancora, un vigile urbano si è dovuto sottoporre di propria iniziativa al *test* per l'AIDS dopo essere stato aggredito da un sieropositivo, anche se in situazioni analoghe a questa (non rare per chi svolge un lavoro a contatto con il pubblico) dovrebbe essere prevista la presenza di un medico che svolga i necessari esami;

che per i vigili urbani di Milano il caso di infortunio sul lavoro più comune è quello dell'intossicazione per la presenza di benzene nel sangue, ma anche per questi casi mancherebbe un monitoraggio costante dello stato di salute dei lavoratori;

che sempre a Milano i lettori dell'acquedotto sono costretti ad operare in cantine e sotterranei quasi mai sottoposti ad interventi di derattizzazione, con il rischio di contrarre malattie infettive e

lo stesso rischio di pericolo riguarda gli addetti delle mense e delle cucine e il personale che opera nei cimiteri,

si chiede di sapere:

se tali informazioni, relative al mancato rispetto degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 626 del 1994 da parte del comune di Milano, corrispondano al vero;

se la delega esercitata dal sindaco nei confronti dei vari funzionari, relativa alla responsabilità del datore di lavoro, non possa essere considerata come una violazione degli obblighi contenuti nel decreto legislativo n. 626 del 1994 che prevede precisamente la responsabilità del datore di lavoro, dal momento che risulterebbe che questi funzionari non godrebbero di alcuna autonomia e, conseguentemente, se pur riscontrassero dei problemi non sarebbero in grado di assumere alcun provvedimento;

se risultino i motivi per i quali il comune di Milano non applicherebbe quanto emerge dalle relazioni che sarebbero state redatte da professionisti esterni, a cui è stata appaltata la redazione del documento di valutazione dei rischi;

se risulti che nel bilancio del comune di Milano il solo stanziamento previsto per l'applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 sarebbe destinato all'eventuale pagamento di multe per mancata applicazione della legge;

se e quali provvedimenti urgenti intenda assumere il Governo al fine di evitare il perpetuarsi di situazioni di non rispetto della legge sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche nella pubblica amministrazione, considerando che sono proprio tali inadempienze la causa del crescente numero di incidenti sul lavoro.

(4-13080)

LAURO. – Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che il signor Andrea Omoboni, dirigente sindacale delle rappresentanze sindacali di base del comune di Pozzuoli ha comunicato all'interrogante quanto segue:

«Il giorno 29 ottobre 1998 alle ore 19,15 circa, in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie mentre mi trovavo nel comune ad attaccare dei volantini, e precisamente nell'entrata dell'ufficio protocollo, sono stato seguito dall'assessore al personale del comune di Pozzuoli, tale Camillo Sebastiano, il quale con atteggiamento provocatorio e minaccioso e con voce alterata mi diceva di togliere i volantini che avevo appena attaccato. Con calma cercai di fargli capire che nel comune c'erano volantini anche di altri sindacati e quindi non vedevo nulla di strano se c'erano anche quelli del mio sindacato. Ma lui arrabbiato mi disse queste testuali parole: "Se non togli questi volantini ti prendo a schiaffi". Appena sentii questa frase capii subito che l'assessore cercava di provocarmi e quindi presi la mia borsa e andando via, mi disse ancora: "Per quello che stai facendo te la farò pagare cara". Mi allontanai per uscire e raggiungere il mio segretario Sergio Cordua il quale aveva

assistito alla scena da circa una ventina di metri in quanto il portone era aperto e le pareti circostanti sono in vetro.

Quando mi recai da Cordua, raccontandogli l'accaduto, notammo da lontano un dipendente, di nome Adami, che - dietro richiesta dell'assessore Sebastiano - rimuoveva i volantini che io avevo poc'anzi affisso.

Preciso inoltre che sono da tempo perseguitato dall'assessore il quale continuamente chiama l'ufficio del personale per farmi controllare sul posto di lavoro. Infatti nel giorno 22 ottobre 1998 per le continue persecuzioni sul lavoro, e poichè avevo subito anche delle minacce telefoniche anonime a casa, sempre a causa della mia attività sindacale, mi sono recato in questura per un esposto»;

che il signor Omoboni ha inoltre comunicato all'interrogante di aver querelato il suddetto Camillo Sebastiano,

si chiede di conoscere, se tutto quanto sopra esposto rispondesse a verità:

se i Ministri in indirizzo non intendano stigmatizzare, a prescindere dal rilievo penale dei fatti, come i fatti siano intervenuti in locali e da parte di personale della pubblica amministrazione nei confronti di dirigenti sindacali che, per il solo fatto di aderire ad organizzazioni diverse dalle tradizionali, vengono sottoposti ad ogni tipo di vessazioni ed intimidazioni;

se non si intenda richiamare il sindaco per non aver neppure deplorato l'operato del suo assessore.

(4-13081)

IULIANO. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Premesso:

che in seguito all'entrata in vigore del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, secondo le procedure di mobilità volontaria previste dal relativo regolamento (articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 4 dicembre 1997), circa 400 segretari comunali e provinciali sono stati trasferiti nei mesi scorsi presso altre pubbliche amministrazioni con provvedimenti emanati dal Dipartimento della funzione pubblica;

che ai funzionari trasferiti, nella generalità dei casi, non è stato riconosciuto dalle amministrazioni riceventi il trattamento economico spettante ai sensi del comma 11 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997;

che in particolare non viene generalmente riconosciuto l'assegno *ad personam*, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento nell'ente di provenienza e quello previsto nella nuova amministrazione (quest'ultimo di norma nettamente inferiore),

si chiede di conoscere se e come il Ministro in indirizzo intenda intervenire per ricondurre tutte le amministrazioni destinatarie della procedura di mobilità alla puntuale e sollecita definizione del trattamento economico spettante ai funzionari trasferiti in base alla norma sopra citata.

(4-13082)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

2ª Commissione permanente (Giustizia):

3-02391, del senatore Preioni, sull'istituzione del giudice unico di primo grado.

